V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

$S\ O\ M\ M\ A\ R\ I\ O$

SEDE CONSULTIVA:
Sull'ordine dei lavori
DL 92/2024: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale. C. 2002 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata)
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956, approvato dalla 7 ^a Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata)
SEDE CONSULTIVA:
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti).
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Atto n. 178 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)
Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 182 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Atto n 183 (Esame ai sensi dell'articolo 143 comma 4 del Revolamento e rinvio)

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle	
disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che	
modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito	
dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 agosto 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.55.

Sull'ordine dei lavori.

Gianmauro DELL'OLIO, presidente, prendendo atto della richiesta del deputato Andrea Mascaretti, relatore sul disegno di legge C. 1997, propone che detto provvedimento sia esaminato dopo gli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

DL 92/2024: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale.

C. 2002 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, segnalando che il testo originario del decreto-legge era corredato di una relazione tecnica, cui era allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finan-

ziari, i quali risultano ancora in gran parte utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente, altresì, che gli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame al Senato sono corredati di relazione tecnica e che il Governo ha depositato una nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita, segnala in primo luogo l'esigenza di acquisire chiarimenti in ordine alle disposizioni dell'articolo 1, che autorizza l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, per un numero massimo di 500 unità per il 2025 e di 500 unità per il 2026, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno ed entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3. Al riguardo, pur tenuto conto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, come integrati alla luce delle valutazioni e dei chiarimenti forniti al Senato, che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi delle suddette autorizzazioni di spesa, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento in merito agli oneri correlati all'espletamento delle procedure concorsuali. In particolare, alla luce del dato testuale della norma, che non individua specifiche risorse a tal fine, e considerato che la relazione tecnica nulla riferisce al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che le suddette procedure concorsuali possano essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui chiede di dare evidenza.

In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo 1, fa presente che le lettere a) e b) del comma 4 di tale articolo provvedono agli oneri derivanti dai precedenti commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, a euro 27.373.303 per l'anno 2026, a euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro per l'anno 2030, a euro 49.091.127 49.558.728 per l'anno 2031, a 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 50.156.395 per l'anno 2035 e a euro 51.144.263 annui a decorrere dal 2036, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e a euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti riferiti a tutti i Ministeri per gli importi ivi specificati; quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 21.717.824 per l'anno 2030, a euro 22.185.425 per l'anno 2031, a euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 22.783.092 per l'anno 2035 e a euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, preso atto dell'equivalenza tra gli oneri per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026 imputati allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente e la somma delle voci riferite ai singoli accantonamenti ministeriali di cui si prevede la riduzione, non formula osservazioni, posto che ciascuno di essi reca le occorrenti disponibilità. Con particolare riferimento all'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia, conferma la disponibilità delle relative risorse, anche considerando le ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento disposte dagli articoli 2, comma 5, 2-bis, comma 3, 2-*ter*, comma 2, 4-*bis*, comma 10 e 6-*bis*, comma 7, del provvedimento in esame.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rammenta che il Fondo per le esigenze indifferibili è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta una disponibilità di competenza di 25.971.796 euro per l'anno 2024, ritiene necessario che il Governo, da un lato, confermi la sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per ciascuna delle annualità successive interessate, che si collocano anche oltre il triennio considerato dal vigente bilancio di previsione dello Stato, e, dall'altro, assicuri che dalla riduzione del citato Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso per le medesime annua-

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 2, evidenzia che la norma, al comma 1, incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di venti unità e, ai commi 2 e 4, autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente fino ad un massimo di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle vigenti ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria, prevedendo, a tal fine, un'apposita autorizzazione di spesa nonché una specifica autorizzazione di spesa di euro 100.000 per il 2024 relativa all'espletamento delle procedure concorsuali. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 952.417 per l'anno 2024, a euro 1.837.717 per l'anno 2025, a euro 2.132.281 per l'anno 2026, a euro 2.157.962 per l'anno 2027, a euro 2.183.644 per l'anno 2028, a euro 2.209.326 per l'anno 2029, a euro 2.235.007 per l'anno 2030, a euro 2.260.689 per l'anno 2031, a euro 2.286.371 per l'anno 2032, a euro 2.312.053 per l'anno 2033, a euro 2.337.734 per l'anno 2034 e a euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023; quanto a euro 1.837.717 per l'anno 2025 e a euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo ivi richiamato è destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del medesimo Dicastero, con una dotazione iniziale di bilancio di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. In proposito, nel rilevare preliminarmente che gli oneri ai quali si provvede ai sensi della disposizione in esame appaiono riconducibili alle finalità di carattere generale cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 1544 risulta accantonato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, un importo equivalente a quello della voce di copertura in commento. Rileva, altresì, che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità anche considerando le ulteriori riduzioni effettuate, per il medesimo anno 2024, dai successivi articoli 2-bis, comma 3, 4-bis, comma 10, e 6-bis, comma 7. Dall'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta, infatti, l'avvenuto accantonamento dei relativi importi a valere sul pertinente capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, sul quale, al netto dei complessivi utilizzi del Fondo disposti dal provvedimento in esame, risultano al momento disponibili per il corrente esercizio finanziario 2.214.420 euro. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, comma 4, lettera *a*), 2-bis, comma 3, 2-ter, comma 2, 4-bis, comma 10, e 6-bis, comma 7.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, fa presente che i commi 1 e 2 della norma, introdotta dal Senato della Repubblica, incrementano di un'unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2024, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario prevedendo, a tal fine, un'apposita autorizzazione di spesa.

Al riguardo, evidenzia che gli oneri recati dall'autorizzazione di spesa, quantificati nei termini riportati dalla relazione tecnica, sono riferiti esclusivamente al trattamento retributivo della figura dirigenziale di nuova costituzione. Tanto premesso, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi in merito alle modalità attraverso le quali si procederà al suo reclutamento, chiarendo con quali risorse si provvederà in caso di eventuale ricorso allo strumento del pubblico concorso. Quanto alle eventuali esigenze di funzionamento poste dall'introduzione della nuova figura dirigenziale generale, osserva che la relazione tecnica riferisce che non si prevede l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per nuove dotazioni di personale e per spese di funzionamento in quanto il dirigente generale sarà posto a capo di una nuova articolazione territoriale che potrà essere ubicata presso una delle strutture che ospitano attualmente gli uffici dei distaccamenti regionali dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015. Ciò stante, posto che quanto testé evidenziato dalla relazione tecnica non sembra trovare conferma nel testo della disposizione, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a consentire la verifica dell'effettiva neutralità finanziaria di tale misura organizzativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2-bis fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal precedente comma 2, pari a euro 59.338 per l'anno 2024, a euro 237.351 per l'anno 2025, a euro 238.371 per l'anno 2026, a euro 241.433 per l'anno 2027, a euro 242.454 per l'anno 2028, a euro 245.515 per l'anno 2029, a euro 246.536 per l'anno 2030, a euro 249.598 per l'anno 2031, a euro 250.618 per l'anno 2032, a euro 253.680 per l'anno 2033 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034, tramite le seguenti modalità: quanto a 59.338 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decretolegge n. 75 del 2023; quanto a 237.351 euro per l'anno 2025 e a 254.700 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, nel rinviare per maggiori dettagli a quanto già evidenziato in ordine alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, non formula osservazioni rispetto ad entrambe le predette modalità di copertura finanziaria, stante la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo.

In merito ai profili di quantificazione concernenti l'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 in materia di ordinamento del perso-

nale del Corpo di polizia penitenziaria, prevede che il corso di formazione, articolato in due cicli, degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria possa avere una durata minima di 4 mesi in luogo dei 6 precedentemente previsti. Fa presente che si prevede, altresì, che la durata del primo ciclo del summenzionato corso di formazione abbia una durata non inferiore ai tre mesi. Al riguardo, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione e preso atto della conferma a tal fine fornita dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, evidenziando che in sede di prima applicazione la norma non determina maggiori oneri, stante l'equivalenza del trattamento stipendiale riferito all'agente in prova e all'agente, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che, per effetto della minore durata del corso, possa determinarsi una accelerazione della carriera giuridica ed economica del personale interessato rispetto a quanto previsto in virtù dell'assetto già vigente.

Per quanto concerne l'articolo 6-bis, rileva preliminarmente che le norme in esame introducono l'interoperabilità tra specifiche banche dati del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, in particolare le banche dati relative alle dipendenze, quale il Sistema informativo per le dipendenze, e alla salute mentale, quale il Sistema informativo per la salute mentale, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, nonché i dati del Sistema informativo anagrafica penitenziaria – Automated fingerprints identification system, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per finalità predefinite. Rileva che gli uffici competenti del Ministero della giustizia e del Ministero della salute trattano i dati personali conferiti strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi previsti, per finalità di rilevante interesse pubblico, e assumono la qualità di titolari del trattamento, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 51 del 18 maggio 2018, recante Protezione dei dati personali in ambito penale, nonché, in quanto applicabili, del regolamento generale sulla protezione dei dati e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, secondo quanto previsto al comma 4. Osserva che il comma 5 della norma demanda a un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle categorie di interessati, del responsabile del trattamento, dei soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, delle operazioni di trattamento, nonché delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. Rileva, inoltre, che a un successivo decreto del medesimo Ministero è demandata la definizione delle modalità di conservazione e accesso ai dati, secondo le previsioni del comma 6. Fa presente che per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata in favore del Ministero della giustizia la spesa di euro 500.000 per il 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Rileva che al comma 7 è autorizzata inoltre in favore del Ministero della salute la spesa di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dal 2025. In proposito, ai fini della verifica delle quantificazioni, ritiene che andrebbero forniti dati di maggior dettaglio sottostanti le singole autorizzazioni di spesa, rispetto a quelli risultanti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 6-bis provvede agli oneri derivanti dal comma medesimo, pari complessivamente a 850.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, tramite le seguenti modalità: quanto a 500.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023; quanto a 350.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del

Ministero della salute per il triennio 2024-2026; quanto a 100.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente. relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia; quanto, infine, a 120.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della salute. Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rinviare per maggiori dettagli a quanto già evidenziato in ordine alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 5, non formula osservazioni, stante la disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo. Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, rileva che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, le quali con la legge di bilancio possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Rileva che per quanto concerne il Ministero della salute, tale Fondo è iscritto sul capitolo 1084 del relativo stato di previsione e reca, per l'anno in corso, una dotazione iniziale pari a 16.847.284 euro. In proposito, come si ricava da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame. Tanto considerato, non formula osservazioni, tenuto altresì conto del fatto che le risorse iscritte sul Fondo medesimo non risultano vincolate a legislazione vigente alla realizzazione di specifici interventi. Per quanto attiene alla terza modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia reca le necessarie disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 1, comma 4, 2, comma 5, 2-bis, comma 3, 2-ter, comma 2, e 4-bis, comma 10. Con riferimento, infine, alla quarta modalità di copertura finanziaria, parimenti non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute reca le occorrenti disponibilità.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 8, commi da 1 a 6, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone detenute. Osserva che le disposizioni del comma 1 prevedono che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia curi la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco ed esercita la vigilanza. Rileva che al comma 2 viene demandata a un decreto del Ministro della giustizia la disciplina della formazione e aggiornamento dell'Elenco, delle modalità di vigilanza, dei requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione, delle modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture, e dei presupposti per l'accesso alle strutture per i detenuti senza domicilio idoneo e in condizioni socioeconomiche insufficienti, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Sottolinea che il comma 3 dispone che le strutture devono garantire accoglienza residenziale, assistenza, riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, inclusi i soggetti con dipendenze o disagio psichico non bisognosi di trattamenti riabilitativi specifici. Rileva, inoltre, che le strutture che accolgono soggetti in detenzione domiciliare sono considerate luogo di privata dimora, come previsto al comma 4. Evidenzia che il comma 5 prevede che l'elenco sarà istituito tramite avviso pubblico per acquisire manifestazioni d'interesse da enti gestori di strutture residenziali rispondenti ai requisiti tecnici. Sottolinea che al comma 6 è autorizzata una spesa di 7 milioni di euro annui dal 2024 finanziata dai capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932. Osserva che come si evince dalla documentazione presentata dal Governo nel corso dell'esame al Senato, gli oneri relativi all'accoglienza dei soggetti interessati saranno a carico degli stessi, mentre saranno sostenuti nel limite delle risorse assegnate per i detenuti che sono in condizioni socioeconomiche non sufficienti: il rispetto del limite delle risorse è assicurato mediante il rinvio a un decreto attuativo, cui è demandata tra l'altro l'individuazione dei presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle misure. In proposito, pur considerando che l'onere è rappresentato da un limite di spesa e che la norma è assistita da un meccanismo idoneo a garantire l'osservanza del predetto limite, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo circa le stime fornite dalla relazione tecnica. La relazione tecnica, infatti, quantifica il limite di spesa in 7 milioni di euro formulando le seguenti ipotesi: un costo medio giornaliero di 93 euro per detenuto residente nelle strutture presenti nell'Elenco; una platea di potenziali beneficiari pari allo 0,45 per cento del totale dei detenuti definitivi. Detta percentuale è ottenuta considerando che solo il 5 per cento del totale dei detenuti avrebbe i requisiti per accedere alle misure penali di comunità e, tra questi, solo il 9 per cento soddisferebbe i requisiti soggettivi e di reddito per la presa in carico dei costi dalla finanza pubblica. In proposito, rileva che è possibile verificare il dato di partenza sul totale dei detenuti definitivi, pari a 45.701, nella sezione statistica del sito del Ministero della giustizia, che evidenzia la situazione dei detenuti presenti per posizione giuridica al 30 giugno 2024. Al riguardo, ritiene che sarebbe utile acquisire chiarimenti in merito ai criteri con cui sono state definite le percentuali del 5 per cento e del 9 per cento, sopra riportate, per l'individuazione della platea interessata dalla misura. Infine, rileva profili problematici in merito alla possibilità di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla norma in esame a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, ove si considerino anche gli oneri derivanti dal comma 6-bis del presente articolo - inserito nel corso dell'esame al Senato – anch'essi imputati ai medesimi capitoli. Sottolinea, infatti, come risulta anche dalla nota depositata dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione Bilancio del Senato, da un lato, le entrate medie annue risultanti dal bilancio della Cassa delle ammende risultano pari a circa 20 milioni di euro annui, dall'altro, come emerge dalle risultanze amministrative al 2 luglio 2024, le spese già effettuate dalla Cassa sono pari a circa 11 milioni di euro. Osserva che le risorse a regime generate dalla Cassa, al netto dall'avanzo di amministrazione che non è idoneo a generare risorse permanenti, anche considerando le sole spese sostenute al 2 luglio 2024, poiché pari a circa 9 milioni di euro, non appaiono pertanto sufficienti a far fronte ai maggiori oneri complessivamente imputati dal provvedimento in esame alla Cassa a decorrere dal 2024, pari a 12 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro derivanti dalla norma in esame e 5 milioni di euro dal successivo comma 6-bis. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto riguarda i profili di quantificazione relativi al successivo comma 6-bis, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche o nelle strutture private accreditate, nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti. Fa presente che ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932. Le risorse sono ripartite con decreto interministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2010. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda l'ammontare dell'onere, posto che la spesa è comunque contenuta nell'ambito di un limite massimo e che al riparto delle relative risorse si provvede mediante il decreto interministeriale con il quale è determinato il contingente annuo dei posti disponibili nei limiti del livello ordinario di risorse presso ciascuna regione. Per quanto riguarda invece gli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932 con le cui risorse si provvede a far fronte al predetto onere, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti commi da 1 a 6 del medesimo articolo 8.

Da ultimo, fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto – ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, rileva, peraltro, che l'articolo 8 non reca norme di copertura finanziaria in senso proprio e, pertanto, non era considerato nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi *allegato* 1), che era stata già trasmessa per le vie brevi agli uffici della Commissione.

Nel richiamare anche i contenuti di tale relazione, in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore, conferma in primo luogo che allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 per l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Assicura, inoltre, che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge in esame, sono effettivamente disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla predetta disposizione e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente per le medesime annualità.

Fa presente che l'aumento di una unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, prevista dall'articolo 2-bis del provvedimento in esame, potrà essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto al reclutamento del suddetto dirigente si procederà secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa, a tal riguardo, che alle misure organizzative connesse a tale incremento di organico, ivi inclusa la costituzione di un nuovo provveditorato regionale, si potrà provvedere senza oneri aggiuntivi in quanto la sede amministrativa di tale provveditorato potrà essere ubicata presso una delle strutture che attualmente ospitano gli uffici dei distaccamenti dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015.

Chiarisce che la riduzione da sei a quattro mesi, disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della durata minima del corso di formazione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria non è suscettibile di determinare effetti di accelerazione della carriera giuridica ed economica del personale interessato rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente;

Osserva che le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 6-bis, comma 7, in favore del Ministero della giustizia e del Ministero della salute, ai fini del conferimento reciproco di dati sanitari e giudiziari tra le banche dati dei predetti Dicasteri e per le finalità indicate dal medesimo articolo 6-bis, attengono alla realizzazione degli interventi tecnici di interscambio dei dati, all'approntamento delle strutture informatiche necessarie alla loro raccolta e

condivisione, nonché alla realizzazione di apposite piattaforme per la consultazione dei *database*, per i quali si prevede un onere di primo impianto pari a 500.000 euro per l'anno 2024 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di manutenzione, di funzionamento e di implementazione dei sistemi, nonché un ulteriore onere per la gestione della piattaforma di interoperabilità, pari a 350.000 euro per l'anno 2024 e a 120.000 euro per l'anno 2025.

Rileva che la spesa autorizzata dall'articolo 8, comma 6, per l'accoglienza, la presa in carico, la formazione professionale e la riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico che versano in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, costituisce un limite massimo di spesa, il cui rispetto sarà assicurato dal decreto del Ministero della giustizia di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, che dovrà individuare i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.

Fa presente, inoltre, che ai fini della quantificazione del limite di spesa previsto dal citato articolo 8, comma 6, è stato stimato prudenzialmente un costo medio giornaliero in misura pari a euro 93 a persona, nel quadro di una forbice tra i 35 e i 150 euro a persona, assumendo quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, ipotizzandosi altresì che agli interventi accedano 206 detenuti all'anno.

Chiarisce, infine, che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per il 2024, approvato con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 dicembre 2023, reca previsioni di spesa pari a 53.129.700 euro in termini di competenza e a 67.129.700 euro in termini di cassa e che, pertanto, sui relativi capitoli di bilancio sussistono risorse sufficienti tanto alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, da realizzare mediante una riprogrammazione della spesa, quanto alla copertura

degli oneri derivanti dal comma 6-bis del medesimo articolo 8, che sono pienamente rispondenti alle finalità alle quali sono destinati gli stanziamenti di bilancio della Cassa delle ammende.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2002, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2024 recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 per l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 agenti del Corpo di polizia penitenziaria si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera *b*), sono effettivamente disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla predetta disposizione e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente per le medesime annualità;

l'aumento di una unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, prevista dall'articolo 2-bis, potrà essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal medesimo articolo 2-bis, in quanto al reclutamento del dirigente si procederà secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico

impiego, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e alle misure organizzative connesse a tale incremento di organico, ivi inclusa la costituzione di un nuovo provveditorato regionale, si potrà provvedere senza oneri aggiuntivi in quanto la sede amministrativa di tale provveditorato potrà essere ubicata presso una delle strutture che attualmente ospitano gli uffici dei distaccamenti dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015;

la riduzione da 6 a 4 mesi, disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della durata minima del corso di formazione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria non è suscettibile di determinare effetti di accelerazione della carriera giuridica ed economica del personale interessato rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente;

le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 6-bis, comma 7, in favore del Ministero della giustizia e del Ministero della salute, ai fini del conferimento reciproco di dati sanitari e giudiziari tra le banche dati dei predetti Dicasteri e per le finalità indicate dal medesimo articolo 6-bis, attengono alla realizzazione degli interventi tecnici di interscambio dei dati, all'approntamento delle strutture informatiche necessarie alla loro raccolta e condivisione, nonché alla realizzazione di apposite piattaforme per la consultazione dei database, per i quali si prevede un onere di primo impianto pari a 500.000 euro per l'anno 2024 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di manutenzione, di funzionamento e di implementazione dei sistemi, nonché un ulteriore onere per la gestione della piattaforma di interoperabilità, pari a 350.000 euro per l'anno 2024 e a 120.000 euro per l'anno 2025;

la spesa autorizzata dall'articolo 8, comma 6, per l'accoglienza, la presa in carico, la formazione professionale e la riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico che versano in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento costituisce un limite massimo di spesa, il cui rispetto sarà assicurato dal decreto del Ministero della giustizia di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, che dovrà individuare i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti;

ai fini della quantificazione del limite di spesa previsto dal citato articolo 8, comma 6, è stato stimato prudenzialmente un costo medio giornaliero in misura pari a euro 93 a persona, nel quadro di una forbice tra i 35 e i 150 euro a persona, assumendo quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, nonché si è ipotizzato che accedano agli interventi 206 detenuti all'anno;

il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per il 2024, approvato con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 dicembre 2023, reca previsioni di spesa pari a 53.129.700 euro in termini di competenza e a 67.129.700 euro in termini di cassa e sui relativi capitoli di bilancio sussistono risorse sufficienti tanto alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, da realizzare mediante una riprogrammazione della spesa, quanto alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6-bis del medesimo articolo 8, che sono pienamente rispondenti alle finalità alle quali sono destinati gli stanziamenti di bilancio della Cassa delle ammende,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in ordine ai rilievi formulati dal relatore con riferimento alla modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 8, commi 2 e 6-bis, a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932, chiede alla rappresentante del Governo di confermare che gli oneri derivanti dagli interventi previsti dalle citate disposizioni sono pienamente rispondenti alle finalità alle quali sono destinati gli stanziamenti di bilancio della Cassa delle ammende.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, richiamando i contenuti della relazione tecnica aggiornata, testé depositata agli atti della Commissione, conferma che agli oneri di cui all'articolo 8 si potrà provvedere anche attraverso la riprogrammazione della spesa finanziata a valere sugli stanziamenti di bilancio della Cassa delle ammende, trattandosi di attività pienamente rispondenti alle finalità indicate dallo statuto del medesimo ente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.

C. 1956, approvato dalla 7ª Commissione del Senato. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricorda che il progetto di legge, già approvato dal Senato, reca disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032, segnalando che il testo del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, fa presente che gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione della Fondazione « Latina 2032 », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di

Latina e altri soggetti pubblici e privati, incluse le università. Fa presente che alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Segnala che per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), ossia *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, è destinata, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, una quota non superiore al 10 per cento di detto contributo straordinario.

Infine, rileva che le norme prevedono che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, siano esclusi da ogni tributo e diritto ed effettuati in regime di neutralità fiscale.

In proposito, pur rilevando che gli oneri derivanti dal provvedimento sono limitati agli stanziamenti previsti, segnala l'opportunità di alcuni chiarimenti da parte del Governo in merito agli oneri relativi alla costituzione della Fondazione « Latina 2032 ».

In particolare, osserva che la predetta Fondazione, pur essendo istituita per la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, che, per quanto riguarda le iniziative riconosciute meritevoli di finanziamento, risultano limitate ad un arco temporale ben definito, ossia al periodo 2024-2032, in realtà non sembrerebbe avere una durata limitata, posto che la Fondazione è beneficiaria di un contributo, che ancorché definito « straordinario » dal comma 2 dell'articolo 4, risulta di carattere permanente. Inoltre, evidenzia che il citato contributo, sebbene destinato alla costituzione del patrimonio della Fondazione, viene in realtà previsto non solo per l'anno di costituzione dell'ente, ma anche per gli anni successivi e destinato per quota parte allo svolgimento di una specifica iniziativa da svolgere fino al 2032, ossia l'implementazione di moderne strategie di marketing territoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*). Per altro verso, sembrerebbero gravare sul medesimo patrimonio dell'ente anche le restanti iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, anch'esse da svolgere fino all'anno 2032, posto che solo una di queste ultime, ossia quella di cui alla lettera *m*), risulta beneficiaria di uno specifico contributo, disposto dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Rileva, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza dello stesso Ministero della cultura. Al riguardo non ha parimenti osservazioni da formulare, posto che anche tale accantonamento reca le occorrenti disponibilità e che gli oneri oggetto di copertura, concernenti gli interventi di restauro e potenziamento delle strutture esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono qualificabili come spese in conto capitale.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine ai chiarimenti richiesti dalla relatrice in merito ai profili finanziari del provvedimento, conferma che gli oneri derivanti dal medesimo sono limitati ai contributi previsti dall'articolo 4 per la costituzione del patrimonio della Fondazione « Latina 2032 » e per le attività di cui al-

l'articolo 2, comma 1, lettera m) della proposta di legge in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1956, approvata dalla 7^a Commissione del Senato della Repubblica, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che gli oneri derivanti dal provvedimento sono limitati ai contributi previsti dall'articolo 4 per la costituzione del patrimonio della Fondazione "Latina 2032" e per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede un ulteriore chiarimento in merito ai rilievi formulati dalla relatrice, con particolare riferimento all'incongruenza tra il finanziamento delle iniziative svolte dalla Fondazione « Latina 2032 », che è limitato al periodo 2024-2032, e il fatto che la stessa Fondazione sia beneficiaria di un contributo di carattere permanente.

Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nel ritenere pienamente esaustivi i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, conferma che le iniziative finanziate dal provvedimento sono limitate al periodo 2024-2032.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede, pertanto, se da ciò si debba intendere che la Fondazione «Latina 2032» avrà una durata limitata all'anno 2032.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, chiarendo che il provvedimento nulla dispone sulla durata della Fondazione, ribadisce che gli oneri derivanti dal provvedimento sono limitati ai contributi previsti dall'articolo 4 per la costituzione del patrimonio della Fondazione «Latina 2032 » e per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m).

Gianmauro DELL'OLIO, presidente, invita a considerare l'opportunità di precisare meglio i profili attinenti all'estensione temporale degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, conferma la proposta di parere precedentemente illustrata.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) osserva che, visto l'alto numero di provvedimenti d'urgenza approvati dal Governo negli ultimi mesi, a suo avviso si sarebbero potuti inserire i contenuti della proposta di legge in esame in uno dei tanti decreti-legge discussi dal Parlamento, senza discutere una proposta di legge specifica per riconoscere un contributo per le celebrazioni del centenario della città di Latina.

Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea la rilevanza della proposta di legge in esame, ricordando come la stessa sia stata approvata in prima lettura presso il Senato con il consenso trasversale dei gruppi parlamentari. Evidenzia, altresì, come a fronte della circostanza per cui spesso i gruppi di opposizione contestano l'inserimento, all'interno dei provvedimenti d'urgenza, di norme rispondenti a finalità eterogenee rispetto a quelle cui i medesimi provvedimenti appaiono preordinati, debba ritenersi altamente meritoria la scelta di presentare una proposta legislativa ad hoc per il perseguimento della finalità oggetto del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

C. 1997 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 dell'11 giugno 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, segnalando che il testo originario del decretolegge era corredato di una relazione tecnica, cui era allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, i quali risultano ancora in gran parte utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente che nel corso dell'iter di conversione presso il Senato, è confluito nel provvedimento in esame il testo del decretolegge n. 91 del 2024, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. Rileva che il decreto-legge confluito viene dunque abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Sottolinea che per la verifica delle relative norme, corrispondenti agli articoli da 9-bis a 9-terdecies del decreto-legge ora in esame, si fa riferimento alla relazione tecnica riferita al decreto così confluito. Evidenzia, in proposito, che il decreto confluito non era corredato di prospetto riepilogativo.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

In primo luogo, per quanto concerne l'articolo 6, rileva che tale disposizione reca, tra l'altro, una modifica dell'articolo 20-novies, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo che ANAS Spa provveda in qualità di soggetto attuatore, anche per gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi. Al riguardo, pur rilevando che il Governo, durante l'esame al Senato, ha ricordato che gli interventi sul fronte del dissesto di versante sono attualmente in fase di ricognizione e che gli stessi confluiranno nel richiamato piano speciale, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione volti ad assicurare la congruità delle risorse messe a disposizione di ANAS Spa ai sensi della legislazione vigente, anche alla luce dei nuovi interventi ad essa attribuiti.

Con riferimento all'articolo 9-ter, comma 4, fa presente che la norma dispone che il Commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in aggiunta al suddetto compenso, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conservi il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Evidenzia che per il supporto del Commissario straordinario viene istituita una struttura temporanea cui è assegnato un contingente massimo di 25 unità di personale, di cui un dirigente generale e due dirigenti non generali, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Sottolinea che al personale non dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico accessorio del personale non

dirigente della Presidenza del Consiglio e può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Al personale dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio. Rileva che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al riguardo, osserva che la previsione dell'indisponibilità di posti nei ruoli delle amministrazioni cedenti personale in caso di applicazione dell'istituto del fuori ruolo viene prevista con esclusivo riguardo all'alimentazione del personale della struttura, laddove, considerato che anche il Commissario straordinario può essere nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere tale indisponibilità anche per l'ipotesi in cui il Commissario, ai fini della sua nomina, venisse collocato in posizione di fuori ruolo nella propria amministrazione d'origine. Ritiene inoltre opportuno, al fine di consentirne la verifica, che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione degli oneri indicati al comma 10, relativi agli interventi per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, di cui ai numeri 1) e 2), della lettera a) del comma 2. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 provvede agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, quantificati nel limite massimo di 1.856.294 euro per l'anno 2024 e di 3.712.586 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rileva che detto Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale,

nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta una disponibilità di competenza di 25.971.796 euro per l'anno 2024, rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo anche negli anni successivi al 2024, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Fa altresì presente che il comma 11 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 44.084.000 euro per l'anno 2024, a 56.650.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 77.250.000 euro per l'anno 2027, a 97.026.000 euro per l'anno 2028 ed a 89.095.000 euro per l'anno 2029, mediante le seguenti modalità: quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a 20.834.000 euro per l'anno 2024, a 30.900.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 41.200.000 euro per l'anno 2027, a 40.376.000 euro per l'anno 2028 e a 42.745.000 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; quanto a 15.450.000 euro per l'anno

2024, a 25.750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 36.050.000 euro per l'anno 2027, a 56.650.000 euro per l'anno 2028 e a 46.350.000 euro per l'anno 2029, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c). mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CI-PESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Nel ricordare che la disposizione in esame corrisponde all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel presente provvedimento, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente, preliminarmente, che la stessa non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, riconducibile al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, limitandosi piuttosto a indicare gli stanziamenti di bilancio di cui si prevede l'utilizzo al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla norma. Ritiene che tale ricostruzione appare, del resto, suffragata dal fatto che a tale disposizione, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 91 del 2024, non erano ascritti effetti né sul fronte degli oneri né su quello dei corrispondenti mezzi di copertura. Tanto premesso, ricorda che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva. Rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al

Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito, per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, l'importo complessivo di circa 2,95 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032 e che quota parte di tali risorse, cui attinge il provvedimento in esame, sono iscritte sul citato capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia ». Al riguardo, rappresenta che detto capitolo, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 146.700.000 euro per l'anno 2024, 100.000.000 euro per l'anno 2025 e 150.000.000 euro per l'anno 2026. Rileva che tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto, altresì, di quanto precisato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 91 del 2024 in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate. Ricorda, peraltro, che analoga modalità di copertura è prevista dal successivo articolo 9-quinquies, comma 1. Con riferimento alla seconda e alla terza modalità di copertura finanziaria, ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio 2024-2026, pari 13.477.979.000 per l'anno 2024, ad euro 14.956.291.000 per l'anno 2025 e ad euro 8.915.420.000 per l'anno 2026. In proposito, rileva che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta al momento accantonato, per l'anno in corso, un importo equivalente alla somma delle voci di copertura in esame, pari a 36.284.000 euro. Tanto premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 91 del 2024 in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 9-quinquies, fa presente che esso demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei l'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, prevedendo a tal fine specifici limiti di spesa per il 2024 in relazione agli interventi da realizzare. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili connessi alla quantificazione degli oneri, posto che esso risultano limitati all'ammontare dello stanziamento previsto. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 1.250.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. In proposito, nel ricordare che la disposizione in esame corrisponde all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel presente provvedimento, evidenzia che il Fondo per le emergenze nazionali, iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca una dotazione iniziale per il triennio in corso pari a 770.000.000 di euro per l'anno 2024 e 340.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al citato decretolegge n. 91 del 2024 in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo, rileva che la riduzione operata dal comma in esame è riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come minore spesa in conto capitale per quanto attiene al saldo netto da finanziare e come minore spesa corrente per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine a tale diversa contabilizzazione, tenuto conto del fatto che la disposizione in esame reca la copertura finanziaria di oneri di parte corrente. Ricorda, altresì, che anche il successivo articolo 9-sexies del decreto in esame provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

In relazione all'articolo articolo 9-octies, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli comunichino alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ad esclusione di quelli per cui risultano presentate istanze di condono non ancora definite alla data del 3 luglio 2024, ubicati nel territorio di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del presente provvedimento interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Rileva che è, altresì, disposto che entro 60 giorni dalla conclusione della citata analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, la regione Campania trasmetta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica. Fa presente che tale proposta contiene, tra l'altro, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo. Al riguardo considerato, da un lato, che le norme in commento impongono, entro termini perentori, ai comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e alla Regione Campania la redazione, rispettivamente, di un elenco degli immobili, ubicati nei propri territori interessati dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, e una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica di tali immobili, dall'altro, che la relazione tecnica specifica che tali attività rientrano nei compiti istituzionali delle citate istituzioni e di conseguenza possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene necessario che il Governo assicuri che quanto loro richiesto sia effettivamente attuabile dalle summenzionate amministrazioni con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Per quanto concerne l'articolo 9-novies, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 nell'area dei Campi Flegrei, dispone un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro nel 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 destinata al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro il 3 luglio 2024. Sottolinea che la norma precisa che il contributo in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari e definisce altresì i criteri per l'erogazione, la disciplina della domanda di contributo, nonché le ulteriori condizioni per la concessione e affida la regolazione di dettaglio ad un successivo decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Osserva che la relazione tecnica stima che, sulla base dei dati disponibili relativi alle verifiche in corso, il numero di nuclei familiari sgomberati possa arrivare a 500. Con riguardo alla determinazione del contributo oggetto della norma, sulla base dei parametri stabiliti dalla norma stessa, fa presente che la relazione tecnica ne precisa la procedura per il calcolo, ottenuto moltiplicando il valore massimo di riferimento per mg commisurato al relativo esito di agibilità, ribadendo i limiti massimi di erogazione per edificio stabiliti dalla norma. Inoltre, rileva che la relazione tecnica puntualizza che, con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali, la disposizione non determina nuovi o ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla quantificazione degli oneri, non ha osservazioni da formulare trattandosi comunque di oneri limitati all'ammontare dello stanziamento previsto. Con particolare riferimento alla disposizione, introdotta in prima lettura il Senato, volta a precisare che il contributo in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari, non formula osservazioni in quanto la stessa non risulta suscettibile di determinare una riduzione di entrate a legislazione vigente già scontate sui saldi di finanza pubblica, come peraltro si evince dal prospetto riepilogativo. Con riguardo invece alle attività che sono chiamate a svolgere le amministrazioni comunali, ritiene che andrebbe assicurato che tali attività, pur rientrando nei relativi compiti istituzionali, possano effettivamente essere svolte da tali amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo 9-novies provvedono agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, recata dal comma 1 del medesimo articolo, tramite le seguenti modalità: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge; quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti riferiti a tutti i ministeri per gli importi ivi specificati.

In proposito, nel ricordare che la disposizione in esame corrisponde all'articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2024, confluito nel presente provvedimento, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha stanziato risorse pari, nel complesso, a 210.265.400 euro per l'anno 2024, a 154 milioni di euro per l'anno 2025, a 176 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, destinandole al rifinanziamento degli interventi infrastrutturali individuati nell'allegato V annesso alla medesima legge n. 213 del 2023, che ha contestualmente suddiviso le risorse medesime tra ciascuno dei predetti interventi. In particolare, come indicato nell'allegato V alla citata legge n. 213 del 2023, evidenzia che al completamento del Progetto Bandiera « Erzellistrutture sanitarie e per la ricerca traslazionale » sono stati destinati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Al riguardo, ravvisa l'esigenza di acquisire preliminarmente una conferma dal Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, segnalandosi, peraltro, che per effetto della disposizione in esame si determina l'azzeramento, per l'anno 2024, dello stanziamento destinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, al completamento del suddetto Progetto Bandiera. Rammenta che analoga rassicurazione è stata già fornita dal Governo in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 89 del 2024, che comporta l'esaurimento delle risorse stanziate, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, per la realizzazione della medesima opera, durante l'esame di tale ultimo provvedimento presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati. Quanto agli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, rileva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del citato decretolegge n. 91 del 2024 ascrive tanto alle disposizioni onerose quanto alle relative coperture finanziarie un profilo temporale identico sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, dall'altro. Al riguardo, osserva, peraltro, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al complesso degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023 quantificava i relativi effetti in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rilevare l'equivalenza tra l'onere per ciascuno degli anni 2025 e 2026 imputato allo stanziamento del fondo speciale di conto capitale e la somma delle voci riferite ai singoli accantonamenti ministeriali di cui si prevede la riduzione, non formula osservazioni, considerato che ciascuno di essi reca le occorrenti disponibilità e che gli oneri oggetto di copertura, relativi a interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi occorsi nella zona dei Campi Flegrei nel mese di maggio 2024, sono riconducibili a spese in conto capitale, come del resto evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al decreto-legge n. 91 del 2024.

Con riferimento all'articolo 9-undecies, comma 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l'assegnazione, con apposita delibera del CIPESS, di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore della Regione Campania fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025. Rileva che le risorse sono specificamente destinate al finanziamento del completamento degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione. Ciò premesso, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo che l'imputazione delle risorse per le annualità 2024 e 2025 come prevista dalla norma in esame sia coerente con gli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica relativamente agli utilizzi del Fondo sviluppo e coesione.

Per quanto concerne l'articolo 9-terdecies, evidenzia che la norma differisce all'anno 2025, in luogo dell'anno 2024, la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dall'articolo 19 del decretolegge n. 124 del 2023 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità di cui 71 riferite al Dipartimento da ultimo menzionato. Osserva che vengono, conseguentemente, aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto. Rileva che al riguardo la relazione tecnica riferisce che la norma interviene sull'articolo 19 del decretolegge n. 124 del 2023 al fine di tener conto, sia dei tempi occorrenti per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve procedere al riparto delle risorse finanziarie e all'assegnazione delle unità di personale previste dal comma 3 del predetto articolo 19 e di quelli relativi all'effettuazione delle procedure di reclutamento, per cui il personale verrà assunto con decorrenza non anteriore al 1 ° gennaio 2025, sia dei maggiori oneri di personale derivanti dalla valorizzazione degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 che si attestano nella misura del 5,78 per cento, cui si aggiunge per la Presidenza del Consiglio dei ministri anche la quota aggiornata afferente al Fondo Unico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo non formula osservazioni alla luce di quanto rappresentato dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere da *a*) ad *f*) del comma 2 dell'articolo 9-*terdecies* provvedono agli oneri derivanti dall'attuazione

del comma 1, pari a euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante: quanto a euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, secondo quanto disposto dalla lettera a), a valere sulle risorse del Programma nazionale FESR FSE+ « Capacità per la coesione 2021-2027 », approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023; quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014; quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012; quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020; quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera e), mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020; quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, secondo quanto disposto dalla lettera f), mediante corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 228 del 2012. Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, ricorda che il Programma nazionale « Capacità per la coesione 2021-2027 » opera, nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea, al fine di rendere più efficiente l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle amministrazioni locali. Fa presente che il Programma è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo FSE+ e ha una dotazione finan-

ziaria complessiva pari a 1.267.433.334 euro, comprensiva del cofinanziamento nazionale. In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma con riferimento, da un lato, alla coerenza degli interventi dei quali si prevede il finanziamento a valere sulle risorse del citato Programma nazionale rispetto ai requisiti prescritti dallo stesso e, dall'altro, al fatto che l'utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso. Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Per quanto attiene alla terza modalità di copertura finanziaria, evidenzia che il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 5.179.554.000 euro per il 2024, a 5.223.554.000 euro per il 2025 e a 5.274.554.000 per il 2026. Per quanto attiene alla quarta e alla quinta modalità di copertura finanziaria, rappresenta preliminarmente che l'articolo 1, comma 783, della legge n. 178 del 2020 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Per quanto specificamente attiene agli stanziamenti che i due fondi presentano per il triennio in corso, evidenzia che il fondo da ripartire a favore delle province reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 1.157.690.497 euro per l'anno 2024, a 1.172.392.792 euro per l'anno 2025 e a 1.209.137.792 euro per l'anno 2026, mentre la dotazione del fondo a favore delle città metropolitane risulta pari a 306.131.088 euro per l'anno 2024, a 311.428.794 euro per l'anno 2025 e a 324.683.794 euro per l'anno 2026. In merito alla sesta modalità di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo di solidarietà comunale, iscritto sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 7.724.466.455 euro per l'anno 2024, a 7.011.111.806 euro per l'anno 2025 e a 7.012.382.722 euro per l'anno 2026. Per quanto qui specificamente interessa, fa presente che la dotazione complessiva del Fondo è stata da ultimo determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 494, della legge n. 213 del 2023, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031. Ciò premesso, con riferimento alle coperture individuate dalle lettere da *b*) a *f*) del comma 2 dell'articolo 9-terdecies, pur ravvisando il carattere relativamente contenuto degli oneri da fronteggiare rispetto agli stanziamenti iscritti sui Fondi ridotti con finalità di copertura, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse a vario titolo utilizzate in via permanente a decorrere dall'anno 2030. Ritiene, altresì, necessaria una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione dei citati stanziamenti non sia comunque suscettibile di arrecare pregiudizio, sia pure in linea prospettica, alla realizzazione di interventi o finalità cui le risorse medesime sono preordinate a legislazione vigente, al fine di escludere che le somme utilizzate debbano essere reintegrate con successivi provvedimenti. Ritiene tale rassicurazione opportuna con particolare riferimento alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale, tenuto conto della specifica composizione del Fondo stesso e delle peculiari finalità ad esso attribuite, che sono di natura prevalentemente perequativa nel quadro delle funzioni esercitate dagli enti locali.

Con riferimento all'articolo 11-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contri-

buto a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura sia condizionato all'accoglimento del relativo piano economico-finanziario. Ciascuna candidatura è preventivamente trasmessa al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per il cui supporto è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Osserva che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono disciplinati, tra l'altro, la durata e i compensi per la partecipazione fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente in ragione d'anno, in relazione alle attività effettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico dell'amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di 300.000 euro. Evidenzia che il Dipartimento per lo sport può avvalersi anche della società Sport e salute Spa, previa stipula di apposita convenzione. Rileva che la candidatura è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento. Sottolinea che la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata sono autorizzate a partecipare, con gli enti territoriali interessati, alla costituzione del suddetto Comitato che provvede alla gestione delle risorse pubbliche destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva alla eventuale aggiudicazione. Fa presente che il Comitato è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), anche unitamente alle federazioni interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. Sottolinea che i rappresentanti assumono l'incarico a titolo gratuito. Fa presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 di cui 150.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione e i restanti 50.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione, nonché la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione e i restanti 100.000 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione. Al riguardo, osserva che gli oneri sono configurati come limiti di spesa e che gli stessi sono destinati al funzionamento del Nucleo di valutazione e alla convenzione con la società Sport e salute S.p.a. Ciò premesso e rilevato che la durata e i compensi per la partecipazione al Nucleo saranno definiti con un successivo provvedimento nell'ambito del limite di spesa di 300.000 euro complessivi, non ha osservazioni da formulare. Osserva infine che, con riferimento al Comitato incaricato della gestione della candidatura, la relativa segreteria è in ogni caso assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per lo sport. Al riguardo, pur considerando la gratuità dell'incarico per i componenti del Comitato, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che le citate attività di segreteria possano essere assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo provvede agli oneri derivanti complessivamente derivanti dalla sua attuazione, pari a 200.000 euro per l'anno 2024 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, tramite le seguenti modalità: quanto a 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, prov-

vedendo, altresì, alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; quanto a 400.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017. Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di società sportive professionistiche, nonché di società e associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del ristoro delle spese sanitarie sostenute dalla suddette società e associazioni sportive in relazione all'infezione da COVID-19. Rileva che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, la dotazione del suddetto Fondo è stata oggetto di un incremento pari a 20 milioni di euro per il 2022. Al riguardo, fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2021, in attuazione del sopracitato articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati stabiliti i criteri di gestione del Fondo istituito dalle medesime disposizioni, prevedendo, tra l'altro, che le risorse non assegnate a seguito della chiusura della procedura di erogazione dei contributi disciplinata dal medesimo decreto sarebbero rimaste nella disponibilità del Fondo stesso, per essere ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Evidenzia che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 sono stati quindi individuati, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, le modalità

e i termini di accesso al Fondo e di erogazione delle risorse residue dello stesso, per un ammontare complessivo di 72.940.247,52 euro. Ciò posto, osserva che il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 indica, nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, economie di spesa pari 22.982.011,26 euro. Alla luce di tale quadro, ferma restando l'esiguità degli oneri cui si provvede, ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo informazioni in merito alla disponibilità delle risorse individuate dalla norma in esame, anche tenuto conto dell'ulteriore versamento, pari a complessivi 5.700.000 euro, di recente disposto dal decreto-legge n. 71 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2024. Ritiene, altresì, opportuno acquisire indicazioni dal Governo in ordine all'allocazione delle medesime risorse nell'ambito del citato bilancio autonomo, atteso che, per l'anno 2024, sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme. Quanto alla riduzione, per l'anno in corso, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non formula osservazioni, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, alla data del 1º luglio scorso, sul citato capitolo residuano risorse disponibili, per l'anno 2024, in misura pari a 79.748.212 euro. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto sul capitolo 846 del bilancio autonomo di quest'ultima. In proposito, segnala che il citato capitolo reca una dotazione di 12.490.933 euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2024-2026. Nel rammentare che il Fondo in questione è destinato al finanziamento di talune specifiche finalità espressamente richiamate dalla norma istitutiva, tra le quali il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi internazionali, cui sembrano riconducibili le disposizioni in esame, ritiene comunque utile acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo a decorrere dall'anno 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), che era stata già trasmessa per le vie brevi agli uffici della Commissione.

Nel richiamare anche i contenuti della predetta documentazione, in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione ai profili finanziari del provvedimento, osserva, in primo luogo, che la copertura finanziaria per gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, realizzati a cura di ANAS Spa ai sensi delle modifiche apportate dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame all'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, è assicurata a valere sulle complessive risorse assegnate al Commissario straordinario, di cui all'articolo 20quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. In particolare, fa presente, al riguardo, che ANAS Spa potrà avvalersi, in via di anticipazione, ove disponibili, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 e richiedere il successivo ristoro al Commissario straordinario, ovvero provvedere a presentare istanza di finanziamento alla struttura di supporto del Commissario straordinario, secondo le modalità operative che saranno disciplinate con ordinanza commissariale.

Rileva che la quantificazione degli oneri indicati dall'articolo 9-ter, comma 10, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del medesimo articolo 9-ter, è stata effettuata, con riferimento agli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle

zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023 e, per quanto riguarda gli interventi volti ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, tenendo conto anche degli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decretolegge n. 140 del 2023, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo.

Segnala che la riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, disposta dall'articolo 9-quinquies, comma 2, con finalità di copertura degli oneri derivanti dal medesimo comma, è contabilizzata, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, come spesa corrente in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in linea con la registrazione delle risorse utilizzate nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Assicura che le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 9, e dall'articolo 9-terdecies, comma 2, lettera b), sono effettivamente disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla predetta disposizione e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente per le medesime annualità.

Conferma che gli enti locali interessati potranno provvedere alle attività di programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei, di cui all'articolo 9-octies, nonché alle attività istruttorie connesse al riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 9-novies nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, in quanto si tratta di compiti riconducibili

alle funzioni istituzionalmente attribuite ai predetti enti in materia di edilizia.

Attesta, altresì, che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9-novies, comma 9, lettera *a*), risultano effettivamente disponibili.

Fa presente che l'assegnazione alla regione Campania di risorse fino a 97.139.250 euro per l'anno 2024 e a 291.417.750 euro per l'anno 2025, prevista dall'articolo 9-undecies, comma 2 a valere sulle risorse destinate alla medesima regione dalla delibera CIPESS n. 25/2023, sarà realizzata nel rispetto degli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica relativamente agli utilizzi del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Afferma, inoltre, che l'utilizzo, per finalità di copertura finanziaria, delle risorse del Programma nazionale FESR FSE+ « Capacità per la coesione 2021-2027 », ai sensi dell'articolo 9-terdecies, comma 2, lettera a), è coerente con le finalità alle quali le predette risorse sono preordinate dalla disciplina dell'Unione europea e non pregiudica impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso.

Assicura che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 9-terdecies, comma 2, lettere da c) a f), sono effettivamente disponibili e il loro impiego non è suscettibile di arrecare pregiudizio alla realizzazione di interventi o finalità cui le risorse medesime sono preordinate a legislazione vigente.

Rileva che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà svolgere le funzioni di segreteria del Comitato incaricato di assicurare l'indirizzo e coordinamento delle attività di promozione delle candidature per i grandi eventi sportivi internazionali, istituito ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del rafforzamento dell'organico del medesimo Dipartimento disposto dal decreto-legge n. 44 del 2023, trattandosi in ogni caso di attività riconducibili alla missione istituzionale dell'amministrazione.

Fa presente che le risorse affluite sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, delle quali si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, commi da 1 a 5, ammontano allo stato a 12.900.000 euro e, pertanto, presentano adeguata capienza per far fronte alla riduzione prevista dal comma 6 del medesimo articolo 11-bis.

Conferma, infine, che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2024, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 6, sono effettivamente disponibili.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1997, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 76 del 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la copertura finanziaria per gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, realizzati a cura di ANAS Spa ai sensi delle modifiche apportate dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame all'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, è assicurata a valere sulle complessive risorse assegnate al Commissario straordinario, di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023;

in particolare, ANAS Spa potrà avvalersi, in via di anticipazione, ove disponibili, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 e richiedere il successivo ristoro al Commissario straordinario, ovvero provvedere a presentare istanza di finanziamento alla struttura di supporto del Commissario straordinario, secondo le modalità operative che saranno disciplinate con ordinanza commissariale;

la quantificazione degli oneri indicati dall'articolo 9-ter, comma 10, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del medesimo articolo 9-ter, è stata effettuata, con riferimento agli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023 e, per quanto riguarda gli interventi volti ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, tenendo conto anche degli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo;

la riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, disposta dall'articolo 9-quinquies, comma 2, con finalità di copertura degli oneri derivanti dal medesimo comma, è contabilizzata, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, come spesa corrente in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in linea con la registrazione delle risorse utilizzate nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 9, e dall'articolo 9-terdecies, comma 2, lettera b), sono effettivamente disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla predetta disposizione e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente per le medesime annualità:

gli enti locali interessati potranno provvedere alle attività di programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei, di cui all'articolo 9-octies, nonché alle attività istruttorie connesse al riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 9-novies nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, in quanto si tratta di compiti riconducibili alle funzioni istituzionalmente attribuite ai predetti enti in materia di edilizia;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9-novies, comma 9, lettera *a*), risultano effettivamente disponibili;

l'assegnazione alla regione Campania di risorse fino a 97.139.250 euro per l'anno 2024 e a 291.417.750 euro per l'anno 2025, prevista dall'articolo 9-undecies, comma 2 a valere sulle risorse destinate alla medesima regione dalla delibera CI-PESS n. 25/2023, sarà realizzata nel rispetto degli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica relativamente agli utilizzi del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

l'utilizzo, per finalità di copertura finanziaria, delle risorse del Programma nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027", ai sensi dell'articolo 9-terdecies, comma 2, lettera a), è coerente con le finalità alle quali le predette risorse sono preordinate dalla disciplina dell'Unione europea e non pregiudica impegni

già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso;

le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 9-terdecies, comma 2, lettere da c) a f), sono effettivamente disponibili e il loro impiego non è suscettibile di arrecare pregiudizio alla realizzazione di interventi o finalità cui le risorse medesime sono preordinate a legislazione vigente;

il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà svolgere le funzioni di segreteria del Comitato incaricato di assicurare l'indirizzo e coordinamento delle attività di promozione delle candidature per i grandi eventi sportivi internazionali, istituito ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del rafforzamento dell'organico del medesimo Dipartimento disposto dal decreto-legge n. 44 del 2023, trattandosi in ogni caso di attività riconducibili alla missione istituzionale dell'amministrazione:

le risorse affluite sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, delle quali si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, commi da 1 a 5, ammontano allo stato a 12.900.000 euro e, pertanto, presentano adeguata capienza per far fronte alla riduzione prevista dal comma 6 del medesimo articolo 11-bis;

le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2024, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 6, sono effettivamente disponibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala in primo luogo che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea:

Bakkali 1.7 e gli identici emendamenti Gadda 1.9, Bonelli 1.10 e Curti 1.11, che incrementano il valore del contributo che il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 riconosce quale indennizzo per i danni subiti ai beni mobili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 437, della legge n. 213 del 2023, per l'erogazione di finanziamenti agevolati per le medesime finalità, senza tuttavia procedere a quantificare gli oneri imputati a tali ultime risorse;

Bakkali 1.17, che prevede il riconoscimento di un contributo per danni ai beni mobili, quali veicoli e ciclomotori, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, nel limite di 5.000 euro per i veicoli e 700 euro per i motocicli, senza tuttavia procedere alla quantificazione e copertura dei relativi oneri;

Caramiello 1.01, che proroga al 31 dicembre 2024, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza tuttavia indicare la quantificazione degli oneri e il loro profilo temporale;

Fenu 1.03, che istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con una do-

tazione di 600.000 euro per il triennio 2023-2025, da erogare in favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, al fine di sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo o di TARI-corrispettivo, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, imputando tanto gli oneri quanto la relativa copertura finanziaria a un esercizio finanziario ormai concluso;

Ilaria Fontana 1.04, che è volto, tra l'altro, a prevedere che i redditi dei fabbricati distrutti o sgomberati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 non concorrano sino all'anno d'imposta 2025 alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES e che i fabbricati medesimi non siano assoggettati, per lo stesso periodo, all'IMU. L'articolo aggiuntivo prevede conseguentemente che con apposito decreto ministeriale siano stabiliti i criteri per il rimborso ai comuni interessati dal predetto minor gettito IMU nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025, senza tuttavia indicare i mezzi di copertura finanziaria attraverso cui fare fronte ai predetti oneri;

Gadda 1.06, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2024, le cui risorse sono ripartite tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta ai fini dell'erogazione di contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo, in favore di persone fisiche, persone giuridiche e liberi professionisti i cui beni mobili e immobili siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali e dalle frane occorsi nei mesi di giugno e luglio 2024. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non recano le necessarie disponibilità;

gli identici emendamenti Gadda 4.8 e Curti 4.9, che sono volti a sopprimere il limite temporale del 31 dicembre 2025 per le assunzioni a tempo determinato fino ad un massimo di 250 unità di personale previste dal comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, per le quali tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa fino a non oltre l'anno 2025. Le proposte emendative appaiono, pertanto, suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica anche oltre l'anno 2025 privi di copertura finanziaria;

Morfino 6-bis.01, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato ad interventi relativi alla messa in sicurezza di ponti e viadotti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

Boschi 6-bis.01000, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con la dotazione di 500 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026, destinato alla realizzazione di impianti di desalinizzazione, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, essa prevede che, entro il 30 settembre 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per gli anni 2024-2026 e che, qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli sopraindicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2025 siano disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopraindicati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di valutare l'idoneità della copertura finanziaria effettuata tramite interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica e, in subordine, attraverso riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, con particolare riferimento alla sua conformità al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che prescrive la contestualità tra oneri e corrispondente mezzi di copertura, si segnala che la proposta emendativa non indica gli oneri da imputare a ciascun esercizio finanziario, diversamente da quanto richiesto dal citato articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

Caso 09-bis.01, che esclude dal concorso alla finanza pubblica previsto a carico degli enti locali dal comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 i comuni ubicati nell'area dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

gli identici emendamenti Caso 9-quinquies.2 e De Luca 9-quinquies.3, nonché l'emendamento Caso 9-quinquies.4, che istituiscono un fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Caso 9-sexies.5, che riduce il limite massimo di spesa previsto per gli anni 2024 e 2025, innalzando, contestualmente, gli importi massimi dei contributi concedibili per l'autonoma sistemazione, e modifica il comma 2, prevedendo che l'erogazione dei predetti contributi possa essere prorogata di ulteriori 6 mesi rispetto al termine del 31 dicembre 2025, determinando oneri anche negli anni successivi a tale annualità privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Caso 9-sexies.11, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU, fino al 31 dicembre 2025, in favore dei proprietari che mettano a disposizione i propri immobili con contratti di locazione transitori per sei mesi, rinnovabili per altri sei, a beneficio dei nuclei familiari sgomberati a seguito dei fenomeni bradisismici nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. La proposta emendativa non quantifica, tuttavia, gli oneri successivi all'anno 2024 derivanti dalla presente proposta emendativa, né provvede alla relativa copertura finanziaria;

gli identici emendamenti Santillo 9-septies.6 e De Luca 9-septies.7, che consentono di beneficiare fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, della detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, provvedendo ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità:

Caso 9-*septies*.8, che estende la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026

per gli interventi realizzati nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 70 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Sarracino 9-octies.12, che consente di beneficiare fino al 2025, per gli edifici con destinazione residenziale, non danneggiati e non inagibili, della disciplina relativa alla detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, senza tuttavia quantificare gli oneri che derivano da tale estensione e provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Caso 9-novies.9, che, intervenendo sui commi 1 e 2 dell'articolo 9-novies, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata o sgomberata a seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2024 occorso nell'area dei Campi Flegrei. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Caso 9-novies.5, che prevede la sospensione degli adempimenti fiscali e tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio 2024 e il 20 maggio 2025 in favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata dall'evento sismico dello stesso 20 maggio 2024 occorso nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, perlomeno con riferimento all'anno 2024, le necessarie disponibilità;

gli identici emendamenti Caso 9-decies.3 e De Luca 9-decies.4, che modificano, per le medesime finalità di cui all'articolo 9-decies, comma 1, l'articolo 6 del decretolegge n. 140 del 2023, in materia di misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile in relazione al rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Le modifiche sono volte, in particolare: a estendere da 24 a 48 mesi il periodo di impiego delle figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico reclutate a tempo determinato dalla Città metropolitana di Napoli; a incrementare, da 6,8 a 12,6 milioni di euro, il limite complessivo massimo entro il quale la medesima Città metropolitana provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni dell'area dei Campi Flegrei. Per l'attuazione delle misure previste, le proposte emendative modificano l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, prevedendo maggiori oneri pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge, le cui disposizioni non vengono, tuttavia, corrispondentemente modificate, non provvedendosi, pertanto, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Caso 9-decies.02, che prevede, in favore dei datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di questi ultimi, nella misura del 100

per cento per il periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità.

Rileva, altresì, l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

Bakkali 1.2 e Ilaria Fontana 1.3, che incrementano, per il 2025, la dotazione del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, provvedendo a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla sussistenza delle prescritte risorse a valere sul sopracitato Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

Bakkali 1.16, che prevede il riconoscimento di un contributo forfettario per danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori alluvionati in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023 entro il limite massimo di 80 milioni di euro. Agli oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, da effettuare entro il 30 settembre 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della corrispondente copertura finanziaria, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la rimodulazione e l'eliminazione dei SAD e alla conformità di tale mezzo di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

Ilaria Fontana 1.1, che inserisce, tra gli interventi di ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 finanziati nell'ambito delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario una serie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, quali, ad esempio, la realizzazione di opere di difesa e sistemazione dei corsi d'acqua, il rifacimento degli arenili e la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione;

Santillo 1.28 e Bakkali 1.07, che prevedono che, per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza tuttavia procedere alla quantificazione e copertura dei relativi oneri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine ai potenziali effetti, in termini di minori entrate, derivanti dalle proposte emendative in esame;

gli identici articoli aggiuntivi Bakkali 1.010 e Santillo 1.011, che differiscono il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 e 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti Spa ai Comuni dell'allegato A, nonché alle province nei cui territorio si trovano i medesimi comuni, del decreto-legge n. 61 del 2023, che disciplina interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi

alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e per i relativi interventi di ricostruzione, senza applicazione di sanzioni e interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, su cui confluiscono le somme del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell'articolo 20-quinquies del sopracitato decreto-legge n. 61 del 2023. Al riguardo, reputa necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito alla congruità la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche in ragione del differimento già disposto dall'articolo 1, comma 11, primo periodo, del decretolegge 61 del 2023, relativamente al pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2023, nonché in merito alle risorse disponibili sulla contabilità speciale individuata dalla proposta;

Bakkali 4.1, che autorizza la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2024 per la copertura di eventuali oneri derivanti dalle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, istituito ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, volte a consentire al Commissario di avvalersi delle strutture delle amministrazioni dello Stato. della società Cassa depositi e prestiti nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, al fine dell'esercizio delle funzioni attribuitegli dal comma 7 del summenzionato articolo 20-ter, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse, ove si consideri, peraltro, che con la proposta emendativa sarebbe impiegata buona parte delle risorse che allo stato risultano disponibili;

Ilaria Fontana 6.2, che incrementa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, di cui all'articolo 1, comma 706, della legge n. 197 del 2022, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse:

Gianassi 6.01, che estende l'ambito di applicazione degli articoli da 1 a 6 del presente decreto-legge agli eventi calamitosi verificati nella regione Toscana il 2 novembre 2023, valutando i relativi oneri in 500 milioni di euro per l'anno 2024. La proposta emendativa provvede quindi alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nella quota di 25 milioni di euro ciascuno, nonché a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, da attuare entro il 30 settembre 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della corrispondente copertura finanziaria, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la rimodulazione e l'eliminazione dei SAD e alla conformità di tale mezzo di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

Curti 7.1, che prevede l'assegnazione di 300.000 euro per l'anno 2024 all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere al fine di garantire lo svolgimento delle ordinarie attività ad esso attribuite, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse;

Barbagallo 7-bis.2, che prevede che l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024-2026, provveda al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, cui l'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 ha riconosciuto il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa ivi autorizzata di 160 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, al fine di verificare se alla sua attuazione possa provvedersi nell'ambito della citata autorizzazione di spesa ovvero se essa implichi la previsione di stanziamenti aggiuntivi di risorse;

Fossi 8.1, che estende dal 1° giugno 2024 al 1° agosto 2024 la data entro la quale completare la ricognizione dei fabbisogni relativi ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, valutando i relativi oneri in 1,55 miliardi di euro per l'anno 2024. La proposta emendativa provvede quindi alla co-

pertura finanziaria dei predetti oneri, quanto a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 e, quanto a 25 milioni di euro ciascuno, mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili e del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Ai restanti oneri, valutati in 1,35 miliardi di euro, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, da realizzare entro il 30 settembre 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della corrispondente copertura finanziaria, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la rimodulazione e l'eliminazione dei SAD e alla conformità di tale mezzo di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

Faraone 8-bis.01, che dispone che, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, viene istituita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, incardinata nel Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e di gestione delle relative risorse. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa con particolare riferimento alla possibilità che la costituzione della predetta Struttura non richieda lo stanziamento di risorse aggiuntive;

Gadda 9-ter.4, che intende includere il riferimento anche agli interventi con classe

d'urgenza media nel novero di quelli inclusi nei programmi predisposti dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità che all'inclusione operata dalla proposta emendativa possa provvedersi nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 dell'articolo 9-ter;

Caso 9-ter.9, che proroga fino al 31 dicembre 2027 i contratti a tempo determinato del personale reclutato presso i comuni della città metropolitana di Napoli ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse;

Borrelli 9-ter.11, che sostituisce la modalità di copertura finanziaria prevista dalla lettera c) del comma 11, prevedendo che ai relativi oneri si provveda a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della modalità di copertura finanziaria disposta dalla proposta emendativa;

Caso 9-ter.01, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026 destinata alla realizzazione di appositi piani per l'analisi della vulnerabilità sismica e per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e la messa in sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura statali nell'area interessata dai fenomeni bradisismici, predisposti dal Parco archeologico dei Campi Flegrei e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. La proposta emendativa prevede, inoltre, che le strutture periferiche del Ministero della cultura per la realizzazione dei predetti piani possano avvalersi di professionisti in possesso di adeguate competenze, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse;

Borrelli 9-quinquies.1, che incrementa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 il limite delle risorse che possono essere destinate dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici. Resta ferma la copertura finanziaria già disposta dalla norma, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché rassicurazioni che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Borrelli 9-sexies.1, che incrementa il limite di spesa previsto per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, incrementando la copertura a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta nonché in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e rassicurazioni che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse:

Sarracino 9-sexies.9, che incrementa, di 1.097.000 euro, per l'anno 2024 e, contestualmente, riduce, di 106.000 euro per l'anno 2025, le risorse destinate dal comma 4 alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle ulteriori risorse del Fondo per le emergenze nazionali necessarie per l'anno 2024, nonché rassicurazioni che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Ruffino 9-octies.13, che prevede che, a seguito delle ricollocazioni edilizie e degli interventi erogati per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata sgomberata dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono ad adeguare, con la massima urgenza, i propri Piani regolatori generali comunali e ad identifi-

care le zone a rischio vulcanico, sismico e bradisismico. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità da parte dei Comuni individuati dalla proposta emendativa di far fronte agli adempimenti funzionali all'adeguamento dei Piani regolatori nel rispetto degli equilibri dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Borrelli 9-novies.1 e De Luca 9-novies.3, che incrementano, di 20 milioni per l'anno 2024 e di 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'autorizzazione di spesa per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno nella zona dei Campi Flegrei, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della modalità di copertura finanziaria disposta dalle proposte emendative, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD);

Caso 9-novies.01, che prevede l'istituzione di una zona franca urbana nell'area dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, disponendo l'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dall'attività di impresa, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella medesima zona franca, nonché dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La proposta emendativa quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, nonché confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;

Caso 9-novies.02, che autorizza l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione della proposta medesima, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle suddette procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Borrelli 9-decies.1, che incrementa le risorse destinate alla città metropolitana di Napoli, in misura pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e pro-

gressiva eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della modalità di copertura finanziaria disposta dalla proposta emendativa, a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'eliminazione nella misura del 10 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), che fanno riferimento a una futura eliminazione dei medesimi sussidi;

Gadda 9-decies.2, che modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, estendendo da 24 a 48 mesi il periodo di impiego delle unità di personale reclutate nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile a fronte dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Ai relativi oneri, quantificati in 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Al riguardo, reputa necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, nonché in ordine alla sussistenza delle prescritte risorse a valere sul sopracitato Fondo per le annualità considerate;

Caso 9-decies.01, che riconosce, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla congruità del limite di spesa indicato dalla proposta emendativa e all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, senza che dal loro utilizzo possa derivare un pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

Borrelli 9-decies.03, che consente ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nell'area dei Campi Flegrei di chiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui e sospende i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari ricadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 16 dicembre 2024. Al riguardo, nel rilevare il carattere infrannuale della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari disposta dalla proposta emendativa, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della disposizione;

Borrelli 9-decies.04, che consente ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nell'area dei Campi Flegrei di chiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui e sospende i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari ricadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 16 dicembre 2024, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del 5 per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Al riguardo, nel rilevare il carattere infrannuale della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari disposta dalla proposta emendativa, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della disposizione, nonché in ordine all'idoneità della modalità di copertura finanziaria;

Curti 9-duodecies.1, che prevede, in primo luogo, che la soppressione della figura del direttore generale degli enti locali, disposta dal comma 186 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 ai fini del contenimento della spesa pubblica, non trovi applicazione nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016. In secondo luogo, l'emendamento prevede che gli enti locali ubicati nei predetti crateri possano incrementare, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio. Infine, viene previsto per le unità immobiliari private danneggiate dal sisma del 2009 l'incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico delle strutture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, alla cui attuazione si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa e alla possibilità di darvi corso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Ferrari 9-duodecies.2, che prevede che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma 2016, allo scopo utilizzando le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie relative ai contributi concessi alle imprese ubicate nelle medesime regioni ai sensi dell'articolo 20bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, con particolare riferimento all'utilizzo di eventuali economie, considerando che per la concessione dei contributi di cui al citato articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 è stata autorizzata una spesa temporalmente limitata, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2017, a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per l'anno 2019:

Gadda 9-terdecies.01, che dispone la sospensione delle rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti, residenti nella zona di intervento per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, titolari di un mutuo per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, prevedendo che al rimborso si provveda prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché rassicurazioni in ordine alla disponibilità di risorse nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali e al fatto che dall'utilizzo delle stesse non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo:

Gadda 9-terdecies.02, che riconosce al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli. Le risorse sono trasferite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994. Al riguardo, reputa necessario acquisire rassicurazioni dal Governo sul fatto che dall'utilizzo delle predette risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti;

Gadda 9-terdecies.03, che assegna ai comuni ricadenti nella zona di intervento

per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei un contributo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa nella disposizione di copertura richiama erroneamente l'articolo 6 del decreto-legge n. 59 del 2021, anziché l'articolo 5, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista, che prevede l'utilizzo di risorse già ripartite per l'attuazione del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo un chiarimento in ordine alle motivazioni alla base del parere contrario sugli emendamenti Barbagallo 7-bis.2 e Sarracino 9-sexies.9.

Ida CARMINA (M5S) chiede alla rappresentante del Governo un chiarimento in ordine alle motivazioni alla base del parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caramiello 1.01.

Gianmauro DELL'OLIO, presidente, chiede alla rappresentante del Governo un chiarimento in ordine alle motivazioni alla base del parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Bakkali 1.010 e Santillo 1.011.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento tanto all'emendamento Barbagallo 7-bis.2 quanto all'emendamento Sarracino 9-sexies.9, afferma che, sulla base degli elementi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non è possibile escludere che dalle citate proposte emendative possano derivare oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Caramiello 1.01 afferma che la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria. Infine, con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Bakkali 1.010 e Santillo 1.011 afferma che le proposte comportano oneri non quantificati e che la relativa copertura finanziaria risulta inidonea.

Gianmauro DELL'OLIO, presidente, dichiara di non condividere la risposta della rappresentante del Governo relativa agli identici articoli aggiuntivi Bakkali 1.010 e Santillo 1.011 segnalando come l'onere sia quantificato dalle medesime proposte emendative e, pertanto, il Governo si sarebbe dovuto esprimere esclusivamente sulla congruità della copertura finanziaria prevista dalle proposte stesse.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.16, 1.17, 1.19, 1.28, 1.01, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.010, 1.011, 4.1, 4.8, 4.9, 6.2, 6.01, 6-bis.01, 6-bis.01000, 7.1, 7-bis.2, 8.1, 8-bis.01, 09bis.01, 9-ter.4, 9-ter.9, 9-ter.11, 9-ter.01, 9-quinquies.1, 9-quinquies.2, 9-quinquies.3, 9-quinquies.4, 9-sexies.1, 9-sexies.5, 9-sexies.9, 9-sexies.11, 9-septies.6, 9-septies.7, 9-septies.8, 9-octies.12, 9-octies.13, 9-novies.1, 9-novies.3, 9-novies.5, 9-novies.9, 9-novies.01, 9-novies.02, 9-decies.1, 9-decies.2, 9-decies.3, 9-decies.4, 9-decies.01, 9-decies.02, 9-decies.03, 9-decies.04, 9-duodecies.1, 9-duodecies.2, 9-terdecies.01, 9-terdecies.02 e 9-terdecies.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 agosto 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.30.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

C. 1974 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti)..

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene il solo emendamento Piccolotti 1.4, volto a prevedere che, in sede di esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 2022, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, sia assicurata la previa consultazione delle principali

associazioni di riferimento e delle organizzazioni sindacali del settore.

Al riguardo, nel prendere atto del carattere procedurale delle suddette disposizioni, propone di esprimere nulla osta sul citato emendamento Piccolotti 1.4.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

C. 788 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che la proposta di legge in esame reca disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale e che il testo in discussione è quello risultante al termine dell'esame delle proposte emendative presso la Commissione Agricoltura e trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva al fine di acquisirne i rispettivi pareri.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame recano, rispettivamente, le finalità del provvedimento, volto alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale, e le definizioni utilizzate. In proposito, non ha osservazioni da formulare circa le finalità, considerato il loro carattere programmatico. In merito, invece, all'introduzione di nuove definizioni legali, ossia quelle di « birra artigianale », « birra agricola », « malto italiano » e

« luppolo italiano », reputa necessario che il Governo chiarisca se la loro introduzione sia compatibile con il diritto unionale.

Con riferimento agli articoli 3 e 4, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale, nonché i relativi disciplinari di produzione. Fa presente che la disposizione prevede, altresì, l'istituzione di un Tavolo tecnico della birra artigianale ai cui partecipanti, inclusi gli osservatori e i componenti di eventuali gruppi di lavoro, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Segnala, inoltre, che il Tavolo può invitare, per specifici argomenti, in qualità di osservatori, rappresentanti di associazioni e consorzi nazionali del settore agricolo, nonché di università ed enti di ricerca, nonché avvalersi di gruppi di lavoro interni e di altri esperti del settore. In proposito, con riferimento alla previsione di marchi finalizzati alla certificazione del prodotto e dei relativi disciplinari di produzione, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere facoltativo degli adempimenti, cui gli enti potranno quindi dare seguito solo al sussistere di eventuali disponibilità. Con riferimento all'istituzione del Tavolo tecnico della birra artigianale, prende atto che ai partecipanti, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Ciò premesso, osserva tuttavia che le norme non specificano presso quale struttura ministeriale detto Tavolo sarà effettivamente costituito. Al riguardo, dal momento che le attività del Tavolo prevedono, tra l'altro, lo studio delle materie prime per la produzione brassicola, la promozione dello studio di attività di coltivazione volte alla costituzione di varietà italiane, l'attività consultiva e di indirizzo relativa alla redazione del Piano di cui al successivo articolo 5, nonché la promozione di progetti di ricerca e sviluppo delle filiere agricole, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti ad assicurare che l'avvio e la gestione a regime del Tavolo, nonché lo svolgimento delle suddette attività siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 5, rileva che le disposizioni in esame prevedono che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia adottato il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana, che individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore, nonché gli interventi per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti. Fa presente che per il finanziamento della ricerca e la concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole artigianali, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base degli obiettivi indicati dal Tavolo di cui all'articolo 4, predisponga un Piano nazionale di comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale italiano. Fa presente che per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al riguardo, pur rilevando che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, osserva che la relativa autorizzazione di spesa risulta priva di copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individui criteri di premialità nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Evidenzia che il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale e che le regioni danno attuazione alle suddette disposizioni nei rispettivi PSR annuali e pluriennali. Ciò posto, riguardo alla definizione dei criteri di premialità non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'applicazione dei suddetti criteri incide sulla composizione della platea dei beneficiari e non sull'ammontare delle risorse da erogare. Per quanto attiene, invece, alla definizione di specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale considera opportuno inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta ad assicurare che tali misure e interventi siano attuati compatibilmente con gli equilibri di bilancio degli enti interessati.

Per quanto concerne l'articolo 8, rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, rendendo permanente a decorrere dal 2024 la riduzione del 50 per cento dell'aliquota di accisa, in luogo del 40 per cento, per i microbirrifici artigianali con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, segnalando come tale agevolazione a legislazione vigente sia limitata all'anno 2023. Fa presente che viene, altresì, modificato l'articolo 35, comma 3-quater, rendendo permanente a decorrere dal 2024 l'aliquota di accisa ridotta, del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione, già disposta per gli anni 2022 e 2023 in favore dei piccoli birrifici, ovvero quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri. Rileva che ai relativi oneri, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Al riguardo, pur constatando che il minor gettito atteso risulta sostanzialmente in linea con quello ascritto alla proroga per il 2023 delle medesime agevolazioni disposta dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 198 del 2022, valutato in 2,41 milioni di euro, reputa comunque opportuno acquisire dati ed elementi di informazione volti a suffragare la congruità della stima.

Con riferimento all'articolo 9, rileva che le disposizioni in esame estendono alle attività di turismo brassicolo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017, che dispongono una disciplina di favore per le attività enoturistiche. Rammenta, inoltre, che ai predetti commi da 502 a 505 sono stati ascritti effetti di minor gettito valutati, a regime, in 1,07 milioni di euro annui. Al riguardo, osserva che l'estensione al settore brassicolo di una disciplina tributaria di favore, cui sono stati associati effetti di minor gettito di carattere permanente, appare suscettibile di determinare una perdita di gettito priva di quantificazione e copertura. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi ai fini della stima dell'onere.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola e nel limite delle risorse stanziate dal precedente articolo 5, comma 5, bandisca concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo. Al riguardo, pur evidenziando che le risorse destinate ai bandi rientrano tra quelle già stanziate per la predisposizione del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle iniziative previste dalle disposizioni in esame, posto che le stesse appaiono di carattere obbligatorio.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria fa presente che l'articolo 11, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione

dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Rileva, altresì, che il comma 2 dello stesso articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 8, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo fondo risulta una disponibilità di competenza pari a 25.971.796 euro per l'anno 2024, rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo anche negli anni successivi al 2024, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Rileva, infine, che il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, ricorda che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 213 del 2023, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle

amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. In tale quadro, potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al citato comma 3. Al riguardo, ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice e di procedere a una compiuta verifica dei profili finanziari della proposta di legge, rileva l'esigenza di acquisire una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, concordando con la rappresentante del Governo, propone di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine ordinario di trenta giorni.

Gianmauro DELL'OLIO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.35.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 5 agosto 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa

e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Atto n. 178.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2024.

Gianmauro DELL'OLIO, presidente, avverte preliminarmente che sullo schema di decreto in esame è pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Chiede, dunque, alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, fornendo riscontro alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta di esame del provvedimento, evidenzia, in primo luogo, con riferimento all'articolo 39, comma 6, lettera d), in materia di giudizio di omologazione, che la previsione relativa alla possibilità per il tribunale di omologare il concordato anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie, nel caso in cui tale voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2009, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tale facoltà è riconosciuta solo nell'ipotesi in cui la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei citati enti gestori risulti conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale, anche alla luce delle risultanze di una relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell'articolo 240, comma 4 del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019.

In particolare, specifica che il concordato disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si sviluppa all'interno della

procedura di liquidazione giudiziale, nell'ambito della quale sono già stati redatti,
dal punto di vista del passivo, lo stato
passivo e, dal punto di vista dell'attivo
esistente ricavabile, l'inventario e il programma di liquidazione da parte del curatore. Osserva come rispetto a tali atti la
presenza di una ulteriore relazione redatta
da un professionista indipendente rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per
l'erario in merito alla maggiore convenienza dell'omologazione rispetto alla prosecuzione della procedura di liquidazione
giudiziale.

Rileva, peraltro, che le novelle introdotte dall'articolo 41 in materia di liquidazione controllata del sovraindebitato, sono volte a risolvere, in senso negativo, i dubbi sorti sulla utilizzabilità di tale procedura nei confronti dell'imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia un attivo da liquidare, al fine di evitare l'apertura di procedure che si rivelino inutili per il soddisfacimento delle pretese dei creditori e costose per l'erario. Segnala, al riguardo, che l'accertamento della circostanza che la prosecuzione della procedura di liquidazione controllata non consenta di soddisfare, neppure parzialmente, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese della medesima procedura, risulta caratterizzato da un'accurata analisi che consente di definire tale situazione con certezza, dirimendo qualsiasi dubbio interpretativo in merito.

Evidenzia, altresì, che l'Organismo di composizione delle crisi, specializzato in questa tipologia di procedure, è certamente in grado di attestare la possibilità di acquisire attivo, e che la modifica in esame restringe i casi di ricorso alla liquidazione controllata da parte del debitore - che attualmente può sempre farvi ricorso anche se incapiente, con costi potenzialmente a carico dell'erario – rendendolo possibile solo se sussiste la possibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori. Chiarisce, pertanto, che rispetto alla norma attualmente vigente la modifica in esame riduce il rischio che la suddetta procedura determini oneri a carico della finanza pubblica. Conviene, infine, circa l'esigenza, sul piano della formulazione del testo, che, in sede di adozione definitiva del provvedimento, nell'articolo 48, comma 1, dello schema in esame, il richiamo ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 14 del 2019 sia sostituito con quello ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, come sostituito dall'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Atto n. 178);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la novella introdotta dall'articolo 39, comma 6, lettera d), che consente al tribunale di omologare il concordato anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie, nei casi in cui tale voto è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2009, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tale facoltà è riconosciuta solo qualora la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei citati enti gestori risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, anche alla luce delle risultanze di una relazione redatta da un professionista indipendente;

in particolare, l'omologazione prevista dalla citata novella interverrebbe all'interno di una procedura di liquidazione giudiziale, nell'ambito della quale sono già stati redatti lo stato passivo, l'inventario e il programma di liquidazione, atti rispetto ai quali la presenza di una ulteriore relazione redatta da un professionista indipendente rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per l'Erario in merito alla maggiore convenienza dell'omologazione rispetto alla prosecuzione della procedura di liquidazione giudiziale;

le novelle introdotte dall'articolo 41 alla disciplina della liquidazione controllata del sovraindebitato, nel definire i requisiti per l'accesso alla predetta procedura, assicurano che essa possa essere utilizzata solo se sussiste la possibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori, verificata e attestata dall'Organismo di composizione delle crisi, in possesso di una specifica specializzazione sulla materia;

per effetto di tali disposizioni si riduce, pertanto, il rischio di applicazione delle disposizioni dell'articolo 233 del decreto legislativo n. 14 del 2019, già prevista nel testo vigente dell'articolo 276, comma 1, del medesimo decreto, per effetto della quale eventuali spese di procedure anticipate dall'Erario rimarrebbero a carico della finanza pubblica nei casi di chiusura della procedura, qualora si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura;

segnalata l'esigenza, sul piano della formulazione del testo, che, in sede di adozione definitiva del provvedimento, nell'articolo 48, comma 1, dello schema in esame, il richiamo ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 14 del 2019 sia sostituito con quello ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, come sostituito dall'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.

Atto n. 182.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2024.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nel rinviare alle considerazioni svolte nella scorsa seduta in ordine all'esigenza di segnalare al Governo l'opportunità di apportare talune modifiche al testo del provvedimento in esame, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (Atto n. 182);

rilevata l'opportunità di:

disporre l'espressa abrogazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 2014 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 925 del 2015, in coerenza con l'intento del provvedimento in esame di operare la sostituzione integrale dei due decreti sopracitati, contestualmente provvedendo a rinumerare progres-

sivamente gli articoli del provvedimento e i relativi allegati;

aggiornare il riferimento all'articolo 2426, n. 12, del codice civile, contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), punto *ii*), dello schema di decreto in esame, relativo all'iscrizione dell'attivo patrimoniale nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, in considerazione dell'intervenuta abrogazione della disposizione ivi richiamata per effetto dell'articolo 6, comma 8, lettera *l*), del decreto legislativo n. 139 del 2015;

rendere omogenea la procedura di aggiornamento degli schemi di *budget* economico e *budget* degli investimenti disciplinata dall'articolo 5-*bis*, comma 7, del provvedimento in esame rispetto alla disciplina prevista, in via generale, dall'articolo 1, comma 2 del provvedimento per l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio:

verificare, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, se si renda effettivamente necessario un aggiornamento delle codifiche SIOPE ulteriore rispetto a quello operato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1) prevedere, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'espressa abrogazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2015, n. 925, nonché di rinumerare progressivamente gli articoli del provvedimento e i relativi allegati;

- 2) aggiornare il riferimento all'articolo 2426, n. 12, del codice civile contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), punto *ii*), del provvedimento, in considerazione dell'intervenuta abrogazione della disposizione codicistica ivi richiamata:
- 3) ricondurre la procedura di aggiornamento degli schemi di *budget* economico e *budget* degli investimenti, disciplinata dall'articolo 5-*bis*, comma 7, a quella prevista, in via generale, dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento per l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio.
- 4) riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del provvedimento, verificando, in particolare, se si renda effettivamente necessario un aggiornamento delle codifiche SIOPE ulteriore rispetto a quello operato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2017. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Atto n. 183.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianmauro DELL'OLIO, presidente, informa preliminarmente che lo schema di decreto in esame non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Con-

ferenza unificata, nonché del prescritto parere del Consiglio di Stato.

Rammenta che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Passando quindi, in sostituzione della relatrice, all'illustrazione dei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, fa presente, in primo luogo, che questo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*) della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Rileva che il citato articolo ha delegato il Governo ad adottare entro il 27 agosto 2024 uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, in particolare eliminando gli adempimenti non necessari, favorendo la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa e consentendo l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati. Ricorda, altresì, che il criterio di delega, recato dalla lettera 1-bis) del comma 1 è stato inserito nell'articolato a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 214 del 2023, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 6, che reca misure per la valorizzazione e lo svolgimento di campagne informative. In particolare, osserva che il capitolo 5150 dello stato di previsione del Ministero del turismo, denominato « Somma da assegnare all'ENIT », indicato dalla relazione tecnica, aveva uno stanziamento iniziale di circa 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, mentre il disegno di legge di assestamento di bilancio 2024, in corso di esame in Parlamento, prevede l'azzeramento dello stanziamento per il 2024, ma al contempo stanzia circa 48 milioni di euro sul capitolo 5111 del medesimo stato di previsione, denominato « Somme da trasferire ad ENIT Spa per l'attuazione del contratto di servizio », di nuova istituzione. In tale quadro, ritiene che andrebbe innanzitutto confermato che il riferimento della relazione tecnica sia quindi da intendere al capitolo 5111, posto che i due capitoli recano denominazioni molto simili. Inoltre, osserva che, mentre le norme assegnano le attività di promozione di cui all'articolo 5 e di valorizzazione e informazione di cui all'articolo 6 al Ministero del turismo, le risorse indicate sono invece destinate all'ENIT, per cui ritiene che andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tali compiti avvalendosi del citato ente. Infine, considera opportuno che sia indicato l'ammontare delle somme che si prevede di utilizzare, onde valutarne la disponibilità, anche rispetto alla necessità di evitare pregiudizi a carico di iniziative già avviate o programmate da ENIT Spa a valere sulle medesime risorse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Gianmauro DELL'OLIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 5 agosto 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.40.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Atto n. 177.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2024.

Gianmauro DELL'OLIO, presidente, ricorda che, come già evidenziato nella precedente seduta, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Nel ribadire che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 5 agosto 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 19.55.

ALLEGATO 1

DL 92/2024: Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale. C. 2002 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1

(Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria)

La norma prevede al comma 1, ferma restando la dotazione organica complessiva stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come per ultimo sostituita ai sensi dell'art. 1, comma 863 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'assunzione straordinaria di ulteriori 1.000 unità e ciò allo scopo dichiarato di incidere di più adeguatamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare in modo migliore le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, il tutto comunque nel rispetto delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non prima del 1° ottobre di ogni anno.

Il comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036 per gli oneri assunzionali.

La quantificazione dell'onere assunzionale è calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato per l'importo di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 per l'anno 2028, di euro 48.194.227 per l'anno 2028, di euro 48.194.227 per l'anno 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 per l'anno 2032, di euro 49.129.428 per l'anno 2032, di euro 49.129.428 per l'anno 2035, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile e indennità integrativa speciale) spettante per ciascuna qualifica, e rinvenibile dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, sottoscritto il 23 dicembre 2021, incrementato del 5,78% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024. Si è tenuto, altresì, conto dell'importo dello straordinario, rivalutato del 5,78%, e dei fondi per l'efficienza del servizio maturato (a eccezione, per tali ultimi compensi accessori, del personale che, frequentando con la qualifica di allievo agente il corso di formazione, non percepisce né straordinario né FESI) rinvenibile dal conto annuale 2022.



	EMTW																			
POCE TRADE	MIN.		oneret	onere trattamento economi	economico a	со анило	2025	2026	2027	2028	5029	2030	2031	2032	7	2033	2034	2035	T.	2036
	3	quillita si pendale	base	183	STRACODINADIO	TOTALE	onere con a constant of the control	Coore complexion	complession	Si complessivo	Si onere E complessivo	onese on E	ouese complexion	isam	complession E	complession	complession	overa complexion	Isam	ouesedmoo
	001																			
		Allevo Ag.	07109.51		00'00	C17.109,51 3	3 (2.13469.13	(0,0)		(6)0 0 (6)	0 0003 0 0003	0000	0000	0	0 00'03	0 00'0.3	(0,00	00'0)	0	60,00
	200	500 Agente	(41951.11	€2070,00	17 ET 13 (1)	C4813431	0 (000 12	12 (249711), 21	B 12 (24.097 11.135 12	(19 12 (24.097113,38 12	38.11 €74.09711329 9	9 (15.072.834,97	0 (0,00	0	€ 0000 9	0 00'03	(6.00	0 (0,00	0	60,00
		Ag. Scetto	(43545,98	0,385.0	6339,45	(49.129,43	0000	0	(0,00 0	(0) 0 0003	60,00 0 60,00 3		(614,178,41 12 (14,56,773,75 12		CH 350,711,711	(9547117) 12 (954711,75	1 (24,547) 13,75	§ (13.41535,31	es 22	6000
		Assistente	6454408	(235.00	1,610	651.105,16	0 (000	(6,00		(0)00	0000 0000	00'03	00'03		0000	(000)	(0,00	1 (6.381.45,17	El	(15 522 58 149
			STATES OF			Totale onen 3	(2.138.689	12 (14.097.11) 12	13 12 €24.057.113 12	113 12 (24097.113 12	13 12 (14.697113 12	3 12 (24214.013 12	12 (24.554.714	12	C14,554,714 12	C24.554.714 1	12 (145647)4	12 (24.811.681	11 12	(2552.58)
			onere	trattamento	onere trattamento economico annuo	Onu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2	2033	203.4	2035		2035
TPOL. ASSUNZ.	ENTRY	quiffiz si pendale	base	100	STRACKDINARIO	TALE	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	Isam	Isam	ouese on ouese oues oues	on oners	Isam	onere complexition	a origin	complessivo	overe complessivo	Isau	onere comple solvo
		Allevo Ag.	0.7109,51		(0,0)	(17.109.51	0 (000	1 (23868)3		(0) 0 (0)	0 0000 0 00000	0 0 (000	00'03 0	0	0 0000	0 00'03	(0,00	0 60,00	0 8	£000
	200	Agente	(4195), 21	62070,00	6413,00	(48.1942)	0000 0	0	CO 00 12 (14/97) 11339 11	13 CM 04097 111 25 11	20 (19.09) 11125 II	912 (24.097.113,25 §	9 (B07)B497	0 4	6000 0	0 0003	(0,00	0 (0,00	0 8	(000
STRAOR		Ag. Sceto	(43545)	(135.00	9'07'9	(49.129,43)	0 (000	0	(0,00 0 (0,00)	(0)00 0 (0)	0 0000 0 00000	000 (000 3	3 6614171244 12		(14.54.713.11)	(11.54.711.71 (11.54.711.73	2 (35,547)3,75	E (3347B)	di	(B6833)
ĐΨ		Assistente	(45 44) 98	0,3813	1,871	C S1.105,16		0 (0,00		(6)0 (6)	2000	0000	00'03	-	(000)	00'03	60,00	00'00	m	(6.389 145,37
					1000	Totale oneri 0	co	3 (2.138689 12	B 12 C24.097.113 12	113 12 (1409713) 12	13 12 (24.057.113 12	3 12 (24.097.113	12 C24.214.013	11	C24.554.714 12	C24.564.714	12 (24,564714 12	12 (24.564.714	14 12	C24811.681
				1000	The state of the s	N. Control of the Con														
Totale unità	1.000				to	totaleoneri	62.138.690	€ 26.235.803	€ 48.194.227	7 648.194.27	7 €48.194.227	648311.127	€ 48.778.728	€ 49129.428		649.129.428	€ 49.129.428	6 49.376.395	6.50	€ 50.364.263



Nel comma 3 sono indicate le spese di funzionamento in misura di euro 1.300 "una tantum" all'atto dell'assunzione [comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale] ed euro 780 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

Descrizione	COSTO PRIMO ANNO ASSUNZIONE PER UNITA'
Uniforme ordinaria invernale	€ 196,00
Uniforme ordinaria estiva	€ 194,00
Uni forme addestramento completa	€ 160,00
Pistola	
Caricatore scorta	€ 500,00
Cartucce	
Spese di docenza	€ 230,00
Spese di cancelleria	€ 20,00
	€1.300,00

Di seguito la tabella contenente gli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento. derivanti dalle previste assunzioni, con una decorrenza dal 1° ottobre 2025 per il primo contingente di 500 unità e dal 1° ottobre 2026 per il secondo contingente di ulteriori 500 unità:





TABELLA ONERE COMPLESSIVO

16				Tal	bella assu	ınzioni n.	1.000 ag	Tabella assunzioni n. 1.000 agenti -POLIZIA PENITENZIARIA	IZIA PEN	ITENZIAR	IIA			
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	ASSUNZIONE	ЕМТША"	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	oner e annuo com ples sivo	oner e annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo
1	2025	200	€ 2.138.689,13	€2.138.689,13 €24.097,113,29	€ 24.097.113,29	€ 24.097.113,29	€ 24.097.113,29	€ 24.214.013,40	€ 24.564.713,75	€ 24.564.713,75	9 624.097.113.29 624.097.113.29 624.097.113.29 624.214.013.40 624.564.713.75 624.564.713.75 624.564.713.75 624.564.713.75 624.564.713.75	€ 24.564.713,75	€ 24.811.680,68	€ 25.552.581,49
	2026	200		€ 2.138.689,13	€ 24.097.113,29	€ 24.097.113,29	€24.097.113,29	€ 24.097.113,29	€ 24.214.013,40	6 24.564.713,75	3 624.097.113.29 624.097.113.29 624.097.113.29 624.214.013,40 624.564.713,75 624.564.713,75 624.564.713,75 624.564.713,75 624.564.713,75	€ 24.564.713,75	6 24564.713,75	€ 24.811.680,68
	UNITAL	1,000	€ 2.138.690	€ 26.235.803	€ 48.194.227	€ 48.194.227	€ 48.194.227	€ 48311.127	€ 48.778.728	€ 49.129,428	€ 49.129.428	€ 49.129.428	€ 49.376.395	€ 50.361.263
	SPE SE DI FUNZIONAME	SPE SE DI FUNZIONAMENTO	€747.500	€1.137.500	€780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000
	TOT	TOTALE	62.886190	627 474 303	LCC FLO 8F 9	LCC FLO 8F #	F 48 074 777	2011000113	6 40 558 719		£ 40 000 479	201 201 130	9 50 156 305	6511141160



Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 ed euro 51.144.263 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

- a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 ed euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;
- b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035 ed euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.





Art. 2

(Assunzione di dirigenti penitenziari)

La norma si compone di cinque commi.

Il comma 1 prevede l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario, al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR. Lo stato di costante emergenza degli istituti e servizi penitenziari, già nota agli organi dell'amministrazione dello Stato, fa ritenere prioritaria l'esigenza di una implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Tale necessità risulta ancora più impellente tenuto conto dei lavori in atto per la costruzione di otto nuovi padiglioni in coerenza con i progetti del PNRR di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale conferito in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, con il duplice obiettivo di cercare di contenere la problematica del sovraffollamento, nonché di migliorare le condizioni di vivibilità dei ristretti e degli operatori penitenziari. E' del tutto evidente, infatti, che in coincidenza dell'ampliamento dei posti detentivi attraverso la realizzazione di nuove strutture e nuovi padiglioni è avvertita fortemente l'esigenza di una azione generale che consenta di affrontare, con una migliore e più articolata organizzazione, le problematiche di sicurezza e trattamentali, in modo da assicurare che la gestione degli istituti possa rispondere a criteri e requisiti d'efficienza e funzionalità, atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. L'assolvimento dei molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, del tutto peculiari, richiede pertanto una particolare attenzione e ciò anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta, che si assesta in circa 60.000 unità.

Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, il comma 2 consente di accelerare l'immissione in servizio di nuovi dirigenti penitenziari, evitando i ritardi connessi ai tempi di definizione e approvazione del regolamento previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

A tal fine si autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire nel biennio 2024-2025 procedure concorsuali, da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente fino ad un massimo di venti unità di personale - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali - anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi. Sul punto è da rilevare che attualmente è vigente la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti (elevati a 57), a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale indetto con decreto direttoriale 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - "Concorsi ed esami" del 19 maggio 2020 n. 39. Lo scorrimento di detta graduatoria consentirà all'Amministrazione di far fronte con celerità alle prioritarie ed immediate esigenze assunzionali, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.

Il comma 3 stabilisce che per realizzare le finalità di cui al comma 2 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al citato decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni di personale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.





Il comma 4 reca le autorizzazioni di spesa per l'attuazione dei commi 1 e 2, determinate, come in dettaglio specificate nelle seguenti tabelle, in euro 852.417 per il 2024; euro 1.837.717 per il 2025; euro 2.132.281 per il 2026; euro 2.157.962 per il 2027; 2.183.644 per il 2028; 2.209.326 per il 2029; euro 2.235.007 per il 2030; euro 2.260.689 per il 2031; euro 2.286.371 per il 2032; euro 2.312.053 per il 2033; euro 2.337.734 per il 2034; euro 2.363.416 annui a decorrere dal 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle eventuali procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata, sulla base del trattamento economico annuo del dirigente penitenziario, adeguato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2024.

Con riferimento al trattamento economico accessorio si è fatto riferimento al decreto interministeriale per l'anno 2024 in corso di perfezionamento, tenuto conto delle limitate risorse disponibili (euro 1.967.047,93/266 unità in servizio), con esclusione del personale nominato Consigliere Penitenziario, che sta frequentando il corso di formazione, pari ad euro 7.395,00 annui pro capite (lordo Stato).

Alla relativa copertura, ai sensi del comma 5, si provvede **quanto a euro** 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Di seguito la tabella contenente gli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento derivanti dal previsto ampliamento della dotazione organica, con una decorrenza dal 1° luglio 2024 e le spese per l'espletamento delle procedure concorsuali:





					-		No. of Contract of		-						-	-			-	
			Onere trattamento	o economico annuo	nnuo	2024	2025	2026	2	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	70	2035
	CSHIK	qualifica superidiale	base	compenso accessorio per favoro Nuardivario	TOTALE	complexive	onere complessivo	complexity of	isəm	conplexive conplexive	complessivo	complexavo	complexes	mesi complessiva	complexive	isəm	anere complessivo	onere camplessava	isəm	construction
		PHIMO DIRIGENTE CLASSE INIZIALE SENZA INDENISITA' DIRIGENZIALE	C77641.72		9	C776.437.30	c 276.432.20	9												
ENTI		PRIMO DIRIGENTE CLASSE INIZIALE	C97.134,95	07.395,00	C 104 529,95		9	46 (1.045.299,46	99,46											
ואונ	20	CLASSEI	C59.703,12	C7395,50	C 107.098,12			6 (1070.9	C1 070 981,15 12 C2	62.141.962.31 6	¢1.070.981,15								+	
0 11		CLASSEII	6.102.271,29	C7,395,00	C103.666,23					9	C1.036.662,87.12	12 (2.193.325,74	6 (1.096.662.87	0					-	
MIN		CLASSEIII	0.104.839,46	C7.395,00	C 112,234,46								6 (1.122.344,59.12	59 12 C2.244.689,18 6		61.122.344,59				
4		CLASSEIV	0.107.407,63	C7.395,00	C114.802,63										6 (1148	C1.148.026.31 12	C 2 296 052 62	6 (1148026.)	100	
		CLASSEV	£ 109.975,80	C7.395,00 C117.370,20	C 117.370,20	1000												9	12	C2 347.416.06
				-	Totale oneri 6		C716.417.25 12 C1.821.716,66 12		C2.116.280,61.12 C3	C2.161.962,31 12	C 2.167,564,03 12	12 C2.193.325,74 6		C2.219.007,46 12 C2.244.689,18 12	9,18 12 62.278	51 06'078'02'29	C2.296.052,67 12			12 €2,347,416,06
				SEARCH STATES					ONER	I DI FUNZ	ONER! DI FUNZIONAMENTO			N. HELLEN	TO RECEIVE			THE SECTION AND ADDRESS.	SALINE.	
		Tipologia oneri	Importo primo	Importo totale	0.0	2024	2025	2026	cellan cuata co	2027	2028	2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032	2030	2031	2032		2033	2034		2035
L		FORMSTIONS	6350000		5	and the second	and a second	and an	a diament	o carrier and and	on season of the	anere complessive	onere compressiv	onere comples	sivo onere comp.	lessivo ones	onere complessivo	onere complessivo		complessivo
	S	Spese di Missione	£1350,00					7000000			100000000			CHORDE				į		
	ad asads	Spese per il funzionamento uffici	€300,00	£ 3.800,000	0,00	C 76.000,00	00'00	00'03		00'00	60,00	C0,00	00'00	00'00	00'00	0	00'00	CO'03	9	60,00
3	Mobil	Mobilio e dotazione librarie	€ 650,00		14000															
		Tipologia oneri	importo dal secondo anno di assunzione	Importo totale	totale															
	CONTRACTOR OF	Formazione	€250,00													L				
	5	Spese di Missione	£400,00	C800,000	00	00'03	€ 16,000,00	00,000,010		00'000'00	C16.000,00	€ 16.000,00	€16.000,00	C16.000,C0	0 (000)00		€ 16,000,00	€ 16,000,00	616	C 16,000,00
	Spese ne	Spese per il funzionamento uffici-	€150,00						_	n'i			95							
			SPESE DI FUN	ZIONAMENTO	ENTO	€ 76,000	€ 16,090	€ 16,000		€ 16,000	€ 16,000	€ 16,000	€ 16,000	€ 16,000	€ 16,000		€ 16,000	€ 16,000	13	000'91 ∋
					ľ															
			TOT	LALE		6.852,417	C1.837.717	E 2,132,281		6 2.157.962	£ 2.183,644	+ 2.183.644 + 2.209.326	€ 2,235,007	€ 2,260,689	9 € 2,286,371		€ 2.312.053	6.2.337.734		€ 2,363,416

Le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dalla norma, quantificate in via prudenziale per l'anno 2024, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 100.000 euro, vengono descritte nel seguente prospetto riepilogativo:

KIEFILOGO SPESE CONCORSUALI	
Descrizione spesa	2024
Allestimento locali	35.000,00
Commissioni e vigilanza	16.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	24.000,00
Cancelleria e stampati	2.000,00
Assistenza in aula	23.000,00
Totale	100.000,00





Art. 2-bis

(Implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario)

La norma prevede l'implementazione della dotazione organica del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui al DPCM 15 giugno 2015, n. 84 e successive modifiche, di 1 unità di dirigente generale penitenziario.

In proposito si evidenzia che l'Amministrazione penitenziaria è stata interessata, negli ultimi anni, da importanti riforme che hanno avuto un rilevante impatto sull'organizzazione, generando anche criticità nell'ambito della gestione delle articolazioni centrali e periferiche dipartimentali.

Alla luce dell'attuale contesto penitenziario si rileva pertanto l'esigenza prioritaria di riorganizzazione dell'apparato strutturale con l'implementazione di un posto dirigenziale generale correlato all'istituzione, cui si provvederà con la modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, di un nuovo e autonomo provveditorato regionale, con una rimodulazione delle competenze territoriali eccessivamente ampie, degli attuali provveditorati dell'Emilia Romagna-Marche, del Lazio - Abruzzo e Molise e della Toscana ed Umbria, che si occupano della gestione di complessivi 58 istituti penitenziari, con aree di intervento ad elevato rischio professionale. Al comma 2 si prevede l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, al comma 3, la relativa copertura finanziaria. Al comma 4, al fine di semplificare e accelerare le procedure di riorganizzazione, mutuando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 si prevede, inoltre, che all'adeguamento della tabella concernente la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, indicata nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024 su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. È prevista la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Per la quantificazione del trattamento economico accessorio si è tenuto conto dell'emolumento previsto alla lettera d) del D.M. 16 dicembre 2013, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 gennaio 2014.

L'onere è stato calcolato considerando il trattamento economico del dirigente generale adeguato ai sensi del DPCM 8 gennaio 2024, nonché alla percentuale di incremento, a decorrere dall'anno 2024, prevista dal DPCM in corso di perfezionamento riguardante l'adeguamento annuale del trattamento retributivo del personale non contrattualizzato, come rappresentato nella tabella che segue:





	AI	AUMENT		OTAZ	IONE	ORG/	ANICA	1 1 UN	'ATI	DIRI	GENT	E GEN	O DOTAZIONE ORGANICA 1 UNITA' DIRIGENTE GENERALE			
		onere	onere stipendiale annuo	onuu	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
ения.	qualitics stipendiale	base	accessorio	TOTALE	onere G complessivo	Onere complessive	o compless	omere complessive 20	isam	onere complessivo	onere	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere enere	onere complessivo
	DIRIGENTE GENERALE CLASSE 11	177.636	59.715	237.351 3	3 59.337,68 12	9 87,350,73 9	3 9 178.013,05	501								
וו∀ו	CLASSE III	181.718	59 715	241,433			3 60358	60 358,25 12 241.4	241.432,98 9	181.074,74						
eeneu	CLASSE IV	185.800	39 715	245.515					8	61.378,81 12	2 245.515,24 9	9 184136,43				
O ITM3	CLASSE V	189.883	59 715	249.598								3 62.399,38 12	12 249.597,52 9	9 187.198,14		
בוצופ	CLASSE VI	193.965	59.715	253.620										3 53.419,95 12	12 253.679,78 9	9 190,259,84
	CLASSEVII	790'861	58.715	257.762												3 64.440,51
				Totale oneri	3 59,337,68	Totale oneri 3 59.317,68 12 237.350,73 12 238.371,29 12	13 12 238.371	A.185 ST 241.4	137,98 12	242.453,55 1.	245.515,24	241.437,98 12 242.453,55 12 245.515.24 12 246.535,81 12	-	249.597.52 17 250.618,00 12 253.679,78 12	81,918.881 51	12 254.700,35
												6				
Totale 1	1		Ţ	totale oneri	€ 59.338		€ 237.351 € 238.371	1 € 241.433		€ 242,454	€ 245.515	€ 246.536	€ 249.598	€ 250.618	€ 253.680	€ 254.700



L'onere derivante da detta implementazione, programmata con decorrenza dal primo ottobre 2024, è pari a euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 e euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034, cui si provvede quanto ad euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, quanto ad euro 237.351 per l'anno 2025 e ad euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle projezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Si precisa, infine, che non si prevede l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per nuove dotazioni di personale e per spese di funzionamento del nuovo provveditorato, tenuto conto che la sede amministrativa della nuova articolazione territoriale potrà essere ubicata presso una delle strutture che ospitano attualmente gli uffici dei distaccamenti regionali dei provveditorati regionali rimasti operativi anche dopo la soppressione avvenuta con il DPCM 84/2015. Si conferma pertanto che la misura organizzativa diretta a garantire una più efficiente gestione degli istituti penitenziari ricompresi nell'ambito dei provveditorati del DAP oggetto di ridefinizione, potrà essere assicurata avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 2-ter

(Indennità di specificità organizzativa penitenziaria)

L'Amministrazione penitenziaria e quella minorile sono state interessate, negli ultimi anni, da importanti riforme che hanno avuto un rilevante impatto sull'organizzazione, generando anche criticità nell'ambito della gestione delle articolazioni centrali e periferiche.

Come noto nell'ambito delle due Amministrazioni operano una varietà di figure tecnicoprofessionali che assicurano la funzionalità, la continuità e il buon andamento dei servizi connessi alla detenzione, delle attività trattamentali e amministrativo-contabili degli istituti, servizi e delle articolazioni ad essi collegate.

In ragione della specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali di tutti i servizi penitenziari e minorili è istituita una indennità da corrispondere al personale Comparto Funzioni Centrali di importo diversificato per Area professionale, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni.

Rilevata la peculiarità delle mansioni che il personale del Comparto Funzioni Centrali svolge all'interno dei contesti penitenziari e minorili molto gravose e pertanto meno appaganti, nello specifico al comma 1, al fine di riconoscere e valorizzare la specificità del predetto personale garantendo più efficacemente la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziarie e dei servizi minorili, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è prevista la corresponsione, quale accessorio, di una indennità diversificata, da corrispondersi esclusivamente alle unità di personale che prestano servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni.

L'indennità, diversificata per Area Professionale, è prevista, per tredici mensilità, nella misura di euro 200,00 mensile lordo dipendente per l'area dei funzionari, di euro 150,00 mensile lordo dipendente per l'area degli assistenti e di euro 100,00 mensile lordo dipendente per l'area degli operatori.

Il comma 2 definisce l'onere complessivo che, come in dettaglio determinato dalla seguente tabella riepilogativa, tenuto conto delle unità di personale presenti alla data del 1°luglio 2024 dei dipartimenti interessati, valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025, calcolati come indicato nelle seguenti tabelle:

				NISTRAZIONE F presso gli Istituti		A
AREA	importo mensile indennità lordo dipendente	n. mensilità	Presenti al 1º luglio 2024 (unità)	Importo totale lordo dipendente	Oneri riflessi Stato	Importo totale lordo Stato (a decorrere dal 2025)
Area dei Funzionari	200,00 €	13	1.669	4.339.400,00	1.418.983,80	5.758.384,00
Area degli Assistenti	150,00 €	13	1.508	2.940.600,00	961.576,20	3.902.176,00
Area degli Operatori	100,00 €	13	22	28.600,00	9.352,20	37.952,00
			3.199			



TOTALE DAP	7.308.600,00	2.389.912,20	9.698.512,00

				ZIA MINORILE o gli Istituti Pena		
AREA	importo mensile indennità lordo dipendente	n. mensilità	Presenti al 1º luglio 2024 (unità)	Importo totale lordo dipendente	Oneri riflessi Stato	Importo totale lordo Stato (a decorrere dal 2025)
Area dei Funzionari	200,00 €	13	142	369.200,00	120.728,40	489.928,00
Area degli Assistenti	150,00 €	13	117	228.150,00	74.605,05	302.755,00
Area degli Operatori	100,00 €	13	5	6.500,00	2.125,50	8.626,00
			264			

603.850,00	197.458,95	801.309,00
	603.850,00	603.850,00 197.458,95

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.





Articolo 2-quater.

(Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale operante presso gli istituti penitenziari)

La disposizione è volta a favorire l'attrattività per i futuri medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. per l'attività di assistenza sanitaria da prestare all'interno degli Istituti penitenziari.

La previsione indica, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali (a oggi indicato in 24 ore dall'ACN per i MMG vigente per il triennio 2019-2021), che i medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del S.S.N., consentendo in tal modo di superare una possibile causa di incompatibilità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto opera su un piano ordinamentale.



Articolo 2-quinquies. (Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN ai fini del reclutamento presso gli istituti penitenziari)

La norma è volta a garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza negli istituti penitenziari introducendo la seguente misura transitoria. Fino al 31 dicembre 2026, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di personale e compatibilmente con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, possono avviare procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale da riservare esclusivamente al reclutamento di personale da destinarsi all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.

A tal fine, per valorizzare l'esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali suindicate, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero avere svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del Servizio sanitario nazionale di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le succitate procedure di selezione potranno essere avviate solo nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di personale e compatibilmente con i piani triennali dei fabbisogni di personale. La deroga transitoria attivata dalla suindicata disposizione, per il perseguimento della finalità suindicata, attiene al riconoscere, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, in un dato intervallo di tempo, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, presso gli istituti penitenziari, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero avere svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative.





Art. 3

(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)

La disposizione prevede che per gli anni 2024 e 2025 si possa procedere all'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria, con funzioni, rispettivamente, direttive e di coordinamento all'interno degli istituti penitenziari, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi conclusi per vicecommissario e per viceispettore, approvate con decreti direttoriali del Ministero della giustizia 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023. Lo scorrimento delle predette graduatorie, infatti, consente l'assunzione, in tempi brevi, di personale del Corpo che potrà assicurare un maggiore ordine e una maggiore sicurezza negli istituti carcerari, senza dispendio di tempi e risorse umane, strumentali e finanziarie derivanti dall'organizzazione e svolgimento di un concorso pubblico.

Trattasi di norma che in conformità a quanto previsto dalla legge realizza i principi dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica, considerato che le relative assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.





Art. 4

(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

La norma apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 6 del D.lgs. 443/1992 in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo, alla lettera a) che la durata del corso di formazione - tenuto presso le scuole del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria - per la nomina ad agente di polizia penitenziaria, sia compresa fra quattro e dodici mesi anziché tra sei e dodici mesi e alla lettera b) che nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo della durata di due mesi. Con la modifica al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che il primo ciclo di formazione non può avere durata inferiore a tre mesi, pur nella riduzione della durata minima del corso, assicurando in tal modo omogeneità rispetto alla durata dei corsi che gli agenti devono frequentare per diventare prima agenti in prova e poi agenti di polizia penitenziaria.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata a ridurre la durata minima dei corsi di formazione erogati per gli allievi agenti della Polizia penitenziaria. Si evidenzia, a tal proposito, che le spese per l'organizzazione e gestione dei corsi in parola gravano, nell'ambito del Programma 6.1 "Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" sul capitolo 1671 piano gestionale 9 "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; compensi per l'insegnamento ed altre prestazioni", che reca uno stanziamento iniziale di euro 210.818 per l'anno 2024 e di euro 210.546 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e piano gestionale 27 "Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di formazione del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria" che reca uno stanziamento di euro 1.475.630 per l'anno 2024 e per l'anno 2025 e di euro 1.484.830 per l'anno 2026.





CAPO II MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE E PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 4-bis. (Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)

L'intervento normativo intende affrontare le problematiche collegate al sovraffollamento delle strutture carcerarie. L'obiettivo viene raggiunto con la nomina di un commissario straordinario munito di ampi poteri per l'individuazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari.

Il comma 1 prevede che il commissario sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'efficienza dell'attività da svolgere viene garantita dalla disposizione che impone di individuare il commissario tra soggetti dotati di specifica professionalità nella materia delle opere pubbliche e tenuto conto della complessità e rilevanza dell'incarico da svolgere. Il controllo sull'operato dell'organo commissariale è perseguito anche con la possibilità esplicita di revocarlo in caso di gravi inadempienze.

Il comma 2 enuclea, in via generale, i compiti del commissario, da attuarsi nel limite delle risorse disponibili, che comprendono non solo la realizzazione di nuove infrastrutture ma anche la ristrutturazione e riqualificazione di quelle esistenti, con l'espresso fine di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti e di aumentare la capienza degli istituti di pena. Per l'esatta individuazione del compito affidato al commissario è previsto che, entro centoventi giorni dalla nomina, lo stesso rediga un programma che individui dettagliatamente gli interventi necessari, i tempi e le modalità di realizzazione nonché le risorse necessarie individuando anche gli interventi che richiedono il ricorso ad eventuali localizzazioni finalizzate all'espropriazione di aree per pubblica utilità ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009. Si puntualizza infine che il programma deve concernere anche l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, dei quali il commissario assume la piena gestione, come chiarito al successivo comma 3. Rispetto a tali interventi il programma deve puntualmente indicare l'attività che il commissario intende svolgere, oltre alle risorse finalizzate a legislazione vigente, al relativo stato di attuazione e alle modalità di trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Per gli interventi deve essere indicato anche il relativo codice unico di progetto e il cronoprogramma procedurale.

Nell'esercizio dell'attività commissariale si prevede che siano sentiti il capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con disposizione che rappresenta espressione del principio di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. La formalizzazione del programma è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3 individua con maggiore dettaglio i compiti dell'organo straordinario prevedendo, in raccordo con i Direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile:





- la manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- la realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la destinazione e la valorizzazione dei beni immobili penitenziari;
- il subentro negli interventi sulle infrastrutture carcerarie in corso alla data del provvedimento di nomina, rispetto ai quali è precisato che il subentro non deve determinare un allungamento dei tempi di realizzazione.

Nel comma 4 si disciplinano le specifiche facoltà attribuite al Commissario in relazione alla attività allo stesso demandata, in particolare per la progettazione e l'avvio dei lavori, con la scelta della soluzione più vantaggiosa, e con oneri a carico del quadro economico dell'opera, nella misura massima del 2 per cento, per lo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari o di società di progettazione mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Nel medesimo comma sono disciplinati anche gli effetti dell'approvazione dei progetti, che tiene luogo di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta necessari per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. In materia ambientale e tutela paesaggistica, invece, si incide sui procedimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni di legge. Nell'ambito ambientale i termini procedimentali sono dimezzati mentre nell'ambito culturale e paesaggistico i termini sono ridotti a sessanta e, in caso di loro superamento, si prevede un meccanismo di silenzio-assenso. Nel caso in cui le autorità competenti debbano procedere con ulteriori accertamenti di natura tecnica, si prevede la sospensione dei termini sino all'acquisizione di quanto richiesto.

Nel comma 5 si disciplinano i poteri del commissario. Sono allo stesso attribuiti poteri molto estesi, al fine di consentirgli una gestione tempestiva ed efficace degli interventi previsti dai commi precedenti. In particolare, il commissario ha tutti i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari ai quali subentra, con riferimento ad ogni fase dell'incarico e del programma. Parallelamente si prevede che il commissario possa derogare ad ogni disposizione di legge, con i limiti della legge penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni in materia di antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si è altresì prevista la possibilità per il commissario di procedere all'espropriazione ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009.

Il comma 6 fissa la durata della gestione commissariale stabilendo che essa termina alla data del 31 dicembre 2025. Nello stesso comma si prevede altresì, con finalità di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa dell'organo commissariale, che entro il 30 giugno 2025 il commissario trasmetta ai Ministeri interessati una relazione sullo stato di attuazione del programma. Una relazione finale è poi prevista entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico con l'indicazione dello stato di attuazione del programma e delle risorse impiegate. Le relazioni sono basate anche sui dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato.

Nel comma 7 si prevede che il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e composta fino ad un

massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina nel limite massimo annuo lordo pro capite onnicomprensivo di euro 60.000 e nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 300.000 annui.

Il comma 8 esclude dalle competenze del commissario le opere relative alle infrastrutture carcerarie finanziate direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 9 tratta del compenso del commissario straordinario, che viene determinato con il decreto di nomina ed è stabilito entro i limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il medesimo comma stabilisce che, se il commissario viene nominato fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) dell'amministrazione di appartenenza in aggiunta al compenso a lui spettante ai sensi di quanto previsto nel presente comma.

Il comma 10 si occupa della copertura finanziaria relativa al compenso del commissario e della struttura di supporto.

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dalla norma in esame sono stati quantificati come segue:

Anno 2025

- -compenso commissario straordinario euro 132.700 (lordo Stato)
- -compensi per n. 5 esperti nel settore dell'edilizia e della progettazione euro 60.000 pro-capite (lordo Stato) per un totale di euro 300.000;
- -spese di funzionamento euro 80.000:

Facility management	20.000 €
Canoni e utenze	20.000 €
Collegamenti telematici	10.000 €
Fotocopiatrici (noleggio)	2.000 €
Cancelleria	3.500 €
Altri costi di gestione non preventivabili	24.500 €
Totale	80.000 €

⁻spese per missioni euro 300.000

Per quanto concerne le spese di logistica relative all'approntamento dei locali, mobili e arredi le stesse saranno a carico del bilancio dell'amministrazione penitenziaria mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per l'anno 2024 tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento la stima di euro 338.625 tiene conto di un rateo di 5 mesi.

Agli oneri quantificati nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del





Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 11 istituisce una contabilità speciale intestata al commissario straordinario da utilizzare per l'esercizio delle sue funzioni, cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Nella contabilità speciale possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

Al comma 12 si precisa che per gli interventi del PNC riportati nel decreto di cui al comma 1 resta fermo il rispetto sia del relativo cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del dl 59 del 2021 e le successive modifiche da adottare ai sensi dell'art. 1 comma 11 del dl 19 del 2024, convertito con modificazione dalla l. 56 del 2024, nonché le modalità di monitoraggio previste dal dl 59 del 2021.





Art. 5

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

La norma interviene per arrecare modifiche all'articolo 656 c.p.p., aggiungendo i commi 9-bis e 9-ter nonché il comma 10-bis.

Con il comma 9-bis si prevede una procedura accelerata e garantista per soggetti condannati con età superiore a settanta anni, per i quali il magistrato di sorveglianza può disporre in via provvisoria, in attesa della decisione sull'eventuale istanza di applicazione di misura alternativa, la detenzione domiciliare, qualora la pena residua da espiare – determinata ai sensi del comma 4-bis, computando i periodi di liberazione anticipata – sia compresa tra i due e i quattro anni di reclusione. Dalla previsione in esame rimangono escluse le condanne per i delitti più gravi ed efferati di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. e 4-bis della legge 354/1975.

Il comma 9-ter estende la possibilità di applicazione della misura provvisoria della detenzione domiciliare anche al condannato che si trovi agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza riguardo alla istanza relativa all'applicazione di misure alternative alla detenzione.

In entrambi i casi il p.m. prima di emettere l'ordine di esecuzione trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza perché deliberi in maniera conforme a quanto sopra detto.

Infine, il comma 10-bis prevede che nell'ordine di esecuzione venga indicata la pena residua da espiare con le detrazioni previste a seguito dell'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata e venga, altresì, riportata la pena da espiare senza le detrazioni. Il predetto ordine di esecuzione contiene l'avviso all'interessato che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non verranno riconosciute se non viene riscontrato che durante l'esecuzione della pena lo stesso non abbia partecipato all'opera di rieducazione.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale e procedurale, relative a compiti e adempimenti istituzionali, le stesse potranno trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per converso, la possibilità di semplificare e accelerare l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, quando sussistono i requisiti di concessione dei benefici e ragioni di salute e di età avanzata e non risultino elementi che escludono la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, comporterà effetti positivi in termini di un maggior numero di beneficiari della misura e, di conseguenza un concreto allentamento delle tensioni carcerarie dovute al sovraffollamento delle strutture con ricadute positive sulle condizioni detentive, con riflessi di risparmio per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili, per il venir meno degli ingenti costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria per il mantenimento in carcere della popolazione detenuta.

Al comma 2 sono apportate modifiche all'art. 54, comma 2, della citata legge 354/1975 allo scopo di allineare la conoscenza da parte di tutti i magistrati intervenuti nel procedimento di sorveglianza alle decisioni giudiziarie: quindi, al p.m. vengono comunicate sia la concessione che il diniego o la revoca della misura della liberazione anticipata, considerato, oramai, l'applicazione d'ufficio della liberazione anticipata senza ulteriori incombenze procedurali.



La disposizione rimane comunque coerente con gli intenti acceleratori dei procedimenti di sorveglianza e non comporta un aggravio di oneri a carico dello Stato, atteso che si tratta di adempimenti correnti già ordinariamente effettuati dal personale delle cancellerie giudiziarie e non implicano ulteriori incombenze a carico del p.m.

Pertanto, al comma 3, in attuazione del principio di semplificazione della procedura prevista dall'articolo 69-bis della legge 354 /1975 e considerato di raccordare il beneficio in esame con la valutazione del semestre di riferimento della pena detentiva in esecuzione - senza ancorare la concessione della misura a valutazioni cumulative compiute in senso favorevole o sfavorevole per il condannato e connesse a semestri precedenti o successivi -l'art. 69 - bis dell'O.P. viene sostituito dalla disposizione di cui al comma 3.

Con la modifica, infatti, viene introdotto un meccanismo di automatismo di concessione del beneficio che si applica "de plano" al maturare dei presupposti e dei requisiti di legge senza la necessità che l'interessato presenti istanza al riguardo, ma con l'attivazione d'ufficio alla conclusione di ciascun semestre di pena scontata. In tal modo, il magistrato di sorveglianza provvederà all'adozione del relativo provvedimento entro novanta giorni antecedenti al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, accertando la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata. Avverso l'ordinanza di cui sopra il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Per gli effetti positivi che la procedura è suscettibile di determinare, con il comma 4 della norma in esame si è previsto l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, da adottarsi attraverso regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Trattandosi di disposizioni relative a compiti e adempimenti istituzionali, le stesse trovano attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

La norma prevede al comma 1 che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere apportate le modifiche **al regolamento di cui** al D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, necessarie a migliorare il benessere dei detenuti e degli internati incentivando le relazioni con i familiari attraverso i colloqui telefonici che, a tal fine, vengono incrementati, equiparando il numero dei medesimi, a livello settimanale e mensile, a quelli autorizzati dal direttore dell'istituto o dall'autorità giudiziaria che si tengono di persona. Pertanto, si rende necessario un intervento sull'articolo 39 del regolamento sull'ordinamento penitenziario (D.P.R. 230/2000) e conseguentemente sull'articolo 61, comma 2 secondo periodo, lettera a), del medesimo regolamento, inserendo oltre il riferimento all'articolo 37, anche quello all'articolo 39.

Al comma 2 prevede che fino all'approvazione delle modifiche al regolamento di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 **luglio** 1975, n. 354 possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, **del regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si tratta di misure trattamentali, rientranti nei compiti istituzionali già svolti dall'Amministrazione penitenziaria, attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a consolidare maggiormente le relazioni parentali dei soggetti reclusi e a favorire, quindi, il reinserimento dei medesimi.

Si consideri, al riguardo, che le spese per le comunicazioni telefoniche sono poste ordinariamente a carico degli stessi detenuti e che le funzioni di vigilanza potranno essere garantite attraverso l'implementazione dell'organico della polizia penitenziaria a seguito dell'assunzione di 1.713 agenti che saranno immessi a breve nei ruoli a seguito dello svolgimento del concorso bandito con P.D.G. 8 marzo 2023 e dell'ulteriore concorso per l'assunzione di 2.568 agenti indetto con P.D.G. del 6 marzo 2024.





Articolo 6-bis. (Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti)

La disposizione interviene introducendo il conferimento reciproco di dati sanitari/giudiziari tra le banche dati dei Ministeri della salute e della giustizia, nell'ambito del principio di interoperabilità tra amministrazioni, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le finalità tassativamente indicate, vale a dire: assicurare il costante monitoraggio dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN; analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento, supporto alle attività gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; supporto alla emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei principi di uniformità, appropriatezza e qualità, nonché alla relativa valutazione; produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca; redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dal Parlamento o da organismi europei od internazionali, con la messa a disposizione di dati in forma aggregata.

L'intervento prende le mosse dal riordino della medicina penitenziaria, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, all'art. 2, comma 283, della legge 244/2007, di trasferimento dal Ministero della giustizia al SSN di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla Sanità Penitenziaria, nonché di cui alle disposizioni attuative demandate al d.P.C.m. del 1° aprile 2008, ed al relativo allegato A, tenuto conto altresì dei decreti del Ministero della salute, rispettivamente, del 29 dicembre 2023, in *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2024, recante "Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze" (SIND), nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), e del 15 ottobre 2010, in *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2010, recante "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale (SISM).

I dati dei quali si intende disciplinare il trattamento e la trasmissione afferiscono alle molteplici, complesse e articolate tipologie di servizi e prestazioni svolte dal SSN nelle strutture detentive gestite dal DAP, nell'ambito di tale cornice normativa. Nell'intervento ci si è quindi fatto carico dell'esigenza di assicurare un'efficace sinergia tra le due amministrazioni nella gestione penitenziario-sanitaria del detenuto adulto che versi nelle delicate e specifiche condizioni patologiche, laddove oggetto di diagnosi clinica assestata, effettuata dagli operatori sanitari del SSN

La norma inserisce quindi nel sistema, al comma 1 dell'intervento, una norma di rango primario, a fondare la base giuridica del trattamento, al doveroso scopo di fornire una robusta definizione delle finalità sottese al trattamento stesso di dati sensibilissimi, quali i dati sanitari e giudiziari, anche in relazione alle valutazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Per le medesime ragioni, si prevede: al comma 2, che il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratti i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi SIND e SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (norma che individua le condizioni di liceità del trattamento), e assuma la qualità di titolare del trattamento; nonché, al comma 3, che il Ministero della salute, Direzione





generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratti i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assuma la qualità di titolare del trattamento.

La cornice normativa di riferimento per il trattamento dei dati è poi esplicitata, al comma 4. Il comma 5 demanda poi a successivo regolamento, da adottarsi entro tre mesi, con l'intesa dell'altro soggetto istituzionale (Conferenza unificata, presso la quale è istituito il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria), che, assieme alle amministrazioni interessate, compone la governance prevista a tutela della riservatezza, la disciplina in dettaglio di aspetti essenziali del trattamento dei dati, quali l'individuazione delle categorie di interessati, le misure appropriate e specifiche per tutelare i loro diritti, il responsabile del trattamento stesso, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nel rispetto del principio di minimizzazione dello stesso.

Al fine poi di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di strumenti tecnici idonei e tenuto ancora una volta conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, estremamente elevati per banche dati che contengono dati giudiziari e sanitari, a maggior ragione se combinati, si prevede al comma 6 di rinviare ad ulteriore atto attuativo (decreto non regolamentare di concerto, da adottarsi nel termine ulteriori trenta giorni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata), l'individuazione, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, dei termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, delle modalità di conservazione dei dati, dei soggetti legittimati ad accedervi, delle condizioni di accesso e dei relativi sistemi di autenticazione, delle modalità di consultazione, dei requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, delle sue modalità procedurali, e di ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati medesimi (ad esempio, ricorso a tecniche di cifratura non consentano l'identificazione diretta dei soggetti), delle misure di sicurezza da approntarsi in relazione ai distinti fattori di rischio, delle modalità di predisposizione del documento di valutazione di impatto nonché delle modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Per la realizzazione degli interventi tecnici di interscambio dati, approntamento delle strutture informatiche necessarie alla raccolta e condivisione dei dati nonché per la realizzazione di apposite piattaforme per la consultazione dei database si prevede un onere di primo impianto di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di manutenzione, di funzionamento e implementazione dei sistemi. È previsto un ulteriore onere per la gestione della piattaforma di interoperabilità pari ad euro 350.000 per l'anno 2024 e ad euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

Al comma 7 si prevede si prevede poi la copertura finanziaria.

In favore del Ministero della giustizia viene infatti disposta una specifica autorizzazione di spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del



Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. In favore del Ministero della salute è prevista inoltre un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.





Art. 7

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)

La disposizione interviene sull'articolo 41-bis, comma 2-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 modificando la lettera f) per motivi di drafting e introducendo la nuova lettera f-bis, con la quale si prevede di escludere dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa i detenuti e internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, ai quali è stata sospesa l'applicazione delle normali regole di trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge 354/1975 in quanto possono porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La modifica normativa mira a dirimere qualsiasi dubbio interpretativo e applicativo relativamente alla possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa da parte di tali soggetti, che si trovano in regime di 41-bis, con provvedimento emesso dal Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'Interno.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di un intervento necessario al fine di una coerente applicazione della disciplina in materia di giustizia riparativa rispetto anche al complesso di norme dettate in materia di ordinamento penitenziario ed in particolare, di trattamento penitenziario e degli istituti in esso contenuti.





Art. 8

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

Per rinnovare il sistema dell'esecuzione penale e rendere più efficienti ed efficaci i processi di reinserimento sociale che hanno un impatto sulla sicurezza e la coesione sociale, occorre rafforzare il campo d'azione delle politiche di inclusione delle persone in esecuzione penale, valorizzando il modello di integrazione con le risorse del territorio e con gli enti del terzo settore.

A tal fine e allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte si prevede al comma 1 l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Tale elenco è articolato in sezioni regionali. Al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è assegnato il compito di curare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e di esercitare la vigilanza sullo stesso.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

Nel comma 3 sono indicati i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. A tal fine si prevede che le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Il comma 4 stabilisce che le strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, possono essere considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

In relazione alle modalità di istituzione dell'elenco di cui al comma 1, il comma 5 prevede che lo stesso dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2. Il comma 6 autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

Quanto alla copertura dei nuovi oneri a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio di Cassa delle ammende, si evidenzia che la stessa è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico





vigilato dal Ministero della Giustizia, con l'obiettivo strategico di rafforzare la sicurezza e la coesione sociale attraverso azioni di sistema per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misure penali, restrittive o limitative della libertà personale e per la tutela delle vittime di reato. La Cassa riveste il ruolo di promotore della programmazione integrata degli interventi per garantire l'erogazione di servizi di qualità e l'innovazione sociale dei servizi, raccordando i diversi livelli di governance, nonché le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che all'istituzione e tenuta dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante riprogrammazione delle stesse.

In relazione alle spese, a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende, derivanti dal collocamento, presso le strutture iscritte nell'elenco, di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, si rappresenta che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2024 è stato approvato con Decreto Interministeriale Giustizia-MEF del 7 dicembre 2023.

Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture e dei servizi per il reinserimento sociale sono contenuti nel limite di euro 7.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende, mediante riprogrammazione della spesa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 213/2023 tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come già avviene per la realizzazione di altri progetti in materia di mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti e internati.

In media il costo relativo all'accoglienza, presa in carico in strutture autorizzate e sviluppo del programma di formazione professionale, inserimento lavorativo, riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico, si aggira tra i 35 e i 150 euro giornalieri a persona ed è quantificato prudenzialmente un costo medio giornaliero pari ad euro 93,00 a persona.

Per la stima degli oneri è stato utilizzato quindi quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, atteso che anche per altre casistiche simili come le rette per le case-famiglia o quelle per le comunità terapeutiche, esiste una forbice dei costi standard che dipende dalle tipologie di servizio e dalle caratteristiche dei soggetti fruitori (disabilità grave o lieve, donne con bambini, donne in difficoltà).

Tale importo giornaliero può variare in relazione al servizio richiesto ed al programma di intervento individualizzato per rendere concreto, stabile e sostenibile il reinserimento sociale. La quantificazione del costo giornaliero sarà correlata al servizio offerto e stabilito nella convenzione che verrà stipulata con l'ente titolare della struttura autorizzata e presente nell'istituendo elenco. Si evidenzia che le procedure di dettaglio saranno disciplinate con successivo decreto ministeriale come previsto dal comma 2. In tale decreto saranno, inoltre, indicate le modalità di accesso e di permanenza nelle strutture residenziali, nonché i requisiti soggettivi e di reddito necessari per ottenere l'accoglienza nelle suddette strutture, prevedendo misure idonee a garantire la fruibilità di tale beneficio ad una adeguata platea e individuando meccanismi di controllo della spesa, nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Dai dati statistici forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione Statistica risultano 45,701 detenuti definitivi. Si stima



che il numero di destinatari della misura sia pari a 206 detenuti all'anno ad un costo medio giornaliero di euro 93,00 per un onere medio complessivo annuo pari ad euro 6.980.942,00 come meglio illustrato nel prospetto riepilogativo sotto riportato:

N. detenuti definitivi	95% non fruitori della misura	5% possibili beneficiari della misura	9% del 5% destinatari della misura	N. detenuti accoglibili all'anno per possesso requisiti	Costo medio giornaliero	N. giorni	Totale onere medio annuo unitario	Onere mediocomplessivo annuo in euro
45.701	43.416	2.285	206	206	93	365	33945	6.980.942,00

Pertanto, il calcolo degli oneri medi annui arrotondati è il seguente:

Quota media giornaliera (accoglienza, presa in carico e programma di reinserimento sociale)	n. giorni	Totale oneri annui	n. detenuti accoglibili/anno
93 euro	365	euro 7.000.000	206

Il comma 6-bis ha lo scopo di ampliare le opportunità di accesso alle misure alternative per detenuti tossicodipendenti presso le comunità terapeutiche, agevolando la continuità del programma riabilitativo e trattamentale della persona detenuta tossicodipendente, con il rafforzamento degli istituti a custodia attenuata per tossicodipendenti e dei servizi per le dipendenze, al fine di agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte tossicodipendenti e ridurre i comportamenti recidivanti, attraverso interventi specialistici e tesi all'autosostenibilità.

In relazione alle spese, a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende, derivanti dalla presa in carico dei detenuti tossicodipendenti da parte dei servizi per le dipendenze e dal collocamento dei medesimi presso le comunità terapeutiche, si rappresenta che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2024 è stato approvato con Decreto Interministeriale Giustizia-MEF del 7 dicembre 2023 e da esso risulta la sostenibilità della spesa, nonché la piena rispondenza alle finalità dell'ente.

Risulta infatti dal D.P.C.M. 10 aprile 2017 n. 102 recante lo Statuto della Cassa delle Ammende, all'art. 2 comma 2 lettere a) e b) che la Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di:

- a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonché nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate;
- b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o





assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria.

Pertanto, per l'attuazione di quanto disposto dal comma 6 bis per il rafforzamento dei servizi per le dipendenze, della rete degli Istituti a custodia attenuata per i tossicodipendenti, e per l'accesso alle comunità terapeutiche, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

Con riferimento ai costi, il costo medio giornaliero relativo all'accoglienza e presa in carico dei soggetti con problemi di dipendenze in strutture autorizzate è quantificato prudenzialmente in euro 50 a persona, mentre il costo per i servizi per le dipendenze sarà quantificato in relazione al numero di utenti che utilizzeranno i servizi stessi. Il dato relativo al numero dei detenuti che hanno problematiche connesse all'uso di sostanze stupefacenti è variabile in relazione all'uso continuato o sporadico di sostanze e non risulta, pertanto, quantificabile in concreto.

Il riparto delle risorse viene effettuato con decreto interministeriale, come previsto all'art. 1 comma 7 della legge 199/2010 e ss.mm.ii. che prevede che la ripartizione annua delle risorse in tale settore avvenga con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale viene determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale. Tale spesa dovrà essere rendicontata al Ministero della giustizia ed all'ente che eroga il finanziamento, in modo da consentire un'analisi accurata dei risultati dell'investimento, dei programmi e della durata degli interventi effettuati sullo specifico target dei detenuti tossicodipendenti.





Art 9

(Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

La disposizione al comma 1 inserisce una nuova fattispecie di reato tipico contro la pubblica amministrazione che si caratterizza nel distrarre denaro o altra cosa mobile di cui si ha il possesso per ragioni di ufficio o servizio, dall'uso previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge che non lasciano dubbi circa la loro destinazione. Contestualmente deve sussistere l'elemento soggettivo intenzionale di avvantaggiarsi ingiustamente della diversa destinazione del denaro o del bene procurando, correlativamente, ad altra persona un danno ingiusto. L'illecito in esame è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

La norma ha carattere precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti giudiziari, alla stessa connessi, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al comma 2 si interviene introducendo alcune disposizioni di coordinamento al codice penale e alla disciplina sulla responsabilità degli enti conseguenti alla previsione del reato di "indebita destinazione di denaro o cose mobili" di cui all'art. 314-bis del codice penale, introdotto dall'art. 9 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92.

In particolare, al fine di conseguire il pieno allineamento della nuova fattispecie rispetto alla disciplina prevista dall'art. 7, par. 3, della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, viene introdotta una circostanza aggravante speciale ad effetto comune all'art. 314-bis del codice penale, prevedendo la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Viene, in secondo luogo, incluso l'art. 314-bis nel catalogo dei reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 322-bis del codice penale (delitti propri dei membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), con correlata soppressione del riferimento all'articolo 323 del codice penale, conformemente a quanto previsto nel disegno di legge AC 1718, allo stato approvato in seconda lettura. Conseguentemente viene aggiornata la rubrica dell'articolo.

Un'ulteriore modifica riguarda la disposizione che prevede la disciplina delle circostanze attenuanti di cui all'art. 323-bis del codice penale, interpolata con l'inserimento dell'art. 314-bis del codice penale e la soppressione del riferimento all'art. 323 del codice penale.

Infine, la disposizione interviene sulla disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, prevedendo l'inserimento all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del reato di cui all'articolo 314-bis del codice penale, fra i reati contro la pubblica amministrazione già previsti nel catalogo; la disposizione sostituisce l'art. 323 del codice penale e aggiorna conseguentemente la rubrica dell'articolo 9 del disegno di legge. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Art. 10

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34)

La disposizione, al comma 1, prevede modificazioni agli articoli 371-bis e 412 del codice di procedura penale. Alla lettera a) le modifiche introdotte all'articolo 371-bis sono necessarie e urgenti per assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d'appello; segnatamente, si rende necessario sostituire, all'interno dell'art. 371-bis, comma 3, lett. h), numero 2, c.p.p. la nozione di reiterata violazione dei doveri previsti dall'art. 371 c.p.p. con quella di grave violazione, fermi restando gli altri presupposti e le forme della procedura. Alla lettera b) le modifiche introdotte all'articolo 412 del codice di procedura penale, in materia di avocazione delle indagini, sono necessarie e urgenti per assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d'appello. In particolare, si rende necessario assicurare il raccordo informativo e operativo dei poteri in tema avocazione delle indagini spettanti al procuratore generale presso la corte di appello con le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di criminalità organizzata, terrorismo e di delitti afferenti alla sicurezza cibernetica nazionale già previste dall'art. 371-bis c.p.p.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 678, comma 1-ter c.p.p. prevede una modifica del procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, allo scopo di semplificare le procedure di accesso alle misure alternative nei casi di pene detentive brevi, in particolare per consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole e per eliminare l'inutile duplicazione tra il provvedimento "provvisorio" e la conferma successiva.

La disposizione, di natura ordinamentale e inerente a compiti e adempimenti istituzionali, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione, con i commi 1-bis e 2-bis, innova le norme in materia di esecuzione penale introducendo un meccanismo acceleratorio nella fase della esecuzione delle misure di sicurezza per le quali è stato ordinato il ricovero in REMS, indicando, per tale tipologia di misure, un termine breve entro il quale il pubblico ministero deve attivare il magistrato di sorveglianza per l'accertamento della persistenza della pericolosità sociale (art. 658-bis c.p.p.); a sua volta il magistrato di sorveglianza deve procedere con celerità agli adempimenti necessari per l'esecuzione della perizia sulla pericolosità, provvedendo entro cinque giorni sulla richiesta di fissazione dell'udienza (art. 679 c.p.p.).

Le disposizioni di cui sopra implicano adempimenti già collaudati presso gli uffici e i tribunali di sorveglianza e non richiedono nuove o diverse incombenze per il personale amministrativo e di magistratura che continua ad attenersi a compiti istituzionali già ordinariamente espletati. Trattandosi di norme di natura procedurale le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parallelamente, al comma 2-ter, si innesta all'interno delle disposizioni di attuazione del codice di rito, dunque con norma primaria, una disposizione volta a dare maggiore evidenza ai termini previsti per gli adempimenti di cancelleria successivi al passaggio in giudicato della decisione





che dispone la misura di sicurezza nelle REMS, ed in particolare alla formazione e trasmissione dell'estratto esecutivo al pubblico ministero, che solo in tal modo viene messo a conoscenza della sentenza da eseguire (art. 154-quater).

A tale riguardo gli adempimenti del p.m. presso il giudice che ha deliberato il provvedimento divenuto definitivo e quelli della cancelleria del medesimo giudice sono strettamente collegati e compiuti senza ritardo. Infatti, l'impulso acceleratorio alla procedura è dato ab origine dalla trasmissione dell'estratto della sentenza al citato p.m., che deve avvenire al massimo entro cinque giorni dalla pronuncia. Stessa procedura è tenuta a seguire anche la cancelleria della Corte di cassazione che comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima gli adempimenti necessari per l'esecuzione della misura.

La norma ha natura procedurale e disciplina con precisione i tempi delle incombenze già ordinariamente svolte dal personale amministrativo degli uffici giudiziari per eliminare ritardi nell'interesse dei soggetti interessati e della collettività. Pertanto, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Inoltre, con il comma 2-quater si propone di armonizzare la disciplina di recente introduzione sui poteri di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di *cybercrime*, introdotta all'art. 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale (comma aggiunto dall'art. 2-bis, comma 3, lett. b), decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137), con le norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

L'art. 2 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, prevede l'iniziativa del procuratore della Repubblica per la costituzione di squadre investigative comuni e l'informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ove si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.; l'estensione della sfera di attribuzioni processuali del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai delitti in materia di sicurezza cibernetica rende necessario l'adeguamento della disposizione anche ai delitti di cui al citato articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, per i quali lo stesso, ai fini del coordinamento, ha necessità di avere notizia delle iniziative sulla costituzione di squadre investigative comuni.

Sotto il profilo finanziario la norma è diretta a coordinare le disposizioni recentemente intervenute per contrastare gli illeciti di natura informatica, prevedendo la direzione delle attività investigative da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche in materia di attacchi alla sicurezza informatica e, pertanto, anche in tale ambito, lo stesso deve essere informato dal p.m. procedente della richiesta di istituzione di squadre investigative con altri Stati dell'Unione europea. A tal fine viene aggiornata la norma del D. Lgs. 34/2016 con l'inserimento della menzione dell'articolo 371-bis c.p., comma 4-bis c.p.p. in aggiunta all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. già nella stessa indicati. Trattasi di norma procedurale che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'intervento del comma 2-quinquies è diretto a modificare l'art. 4, comma 2 della legge 34 del 2016 "Atto costitutivo della squadra investigativa comune. Modifica e proroga" introducendo una nuova lettera d-bis, con la quale si prevede che l'atto costitutivo della squadra investigativa comune indichi anche l'intesa dell'Ufficio del pubblico ministero che procede ad indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la Corte di appello, o se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.





La norma ha natura procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è diretta ad allineare le disposizioni contenute nel presente articolo con le previsioni codicistiche relative al ruolo del procuratore generale presso la Corte di appello, o se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.



Articolo 10-bis. (Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

L'intervento normativo è diretto a modificare l'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in relazione alla richiesta e alla concessione della misura alternativa alla detenzione inerente all'affidamento ai servizi sociali. Per offrire un'ulteriore opportunità di reinserimento sociale al condannato, nel caso che non si riescano a trovare offerte di lavoro o non riesca a reinserirsi in un ambiente lavorativo esterno, la disposizione consente al medesimo di essere inserito in un servizio di volontariato o di pubblica utilità, senza remunerazione, secondo i parametri e le modalità già delineate nel decreto del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001, inserendo la possibilità di svolgere le prestazioni nei piani di attività redatti entro il 31 gennaio di ogni anno, previo accordo tra gli enti di volontariato, le direzioni penitenziarie e gli UEPE.

Sotto il profilo finanziario devono essere fatte alcune considerazioni sulle risorse disponibili affinché enti ed organizzazioni di volontariato possano assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei predetti condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dagli accordi tra istituzioni e strutture. Si osserva, quindi, che l'art. 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall'art. 1, comma 86 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha, innanzitutto, previsto la copertura assicurativa, a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova. Successivamente, per effetto della legge di bilancio 2018, il Fondo, in via sperimentale, è stato finanziato nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019.

L'art. 2, co. 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha reso strutturale a partire dal 2020 la dotazione del Fondo di 3 milioni di euro.

Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato successivamente chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa, anche altri soggetti. Precisamente: i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Meccanismo di finanziamento e modalità di attivazione della copertura assicurativa sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014. L'attività prestata dai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è coperta dall'Inail, ai fini della copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, e l'onere del relativo premio è posto direttamente a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Secondo i dati forniti dalla Sezione Statistica dell'Ufficio I del capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, risultano alla data del 31 dicembre 2023 affidati in prova al servizio sociale un numero di soggetti pari a 28.028, di cui la maggior parte sono destinati alla comunità di tipo terapeutico e riabilitativo e dei quali viene stimata una percentuale di circa il 2% che





risulta pari a 561 soggetti, che potranno essere destinati al servizio di volontariato o ad attività di pubblica utilità. Sempre alla stessa data si rappresenta che risultano destinati ai lavori di pubblica utilità sostitutiva n.1.503 soggetti.

Con la circolare dell'INAIL n. 45 del 16 dicembre 2022, è stata confermata, anche per l'anno 2023, la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità, con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Circa l'istituzione del premio in discorso, si ricorda che l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, in via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, ha esteso l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a determinati soggetti che svolgono attività di volontariato a titolo gratuito a fini di utilità sociale e per lavori di pubblica utilità in presenza di specifiche condizioni, con oneri a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per la stima degli oneri è stata presa a riferimento la misura del premio speciale unitario annuale stabilita per l'anno 2022 pari ad euro 269,51 euro in ragione di quella del premio speciale unitario giornaliero pari a ad 0,90 euro, calcolata su circa 300 giorni lavorativi all'anno, sulla scorta di quanto già stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 (misura di euro 258,00 all'anno e 0,86 al giorno, calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale).

Di seguito viene riportato un prospetto riepilogativo relativo alla stima della platea dei possibili beneficiari delle misure alternative alla detenzione in applicazione delle presenti disposizioni e il relativo costo per la copertura assicurativa INAIL, il cui onere è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Misure alternative	N. soggetti destinatari delle misure	Misura del premio speciale unitario annuale in euro	Totale Onere annuale per copertura assicurativa INAIL
Lavori di pubblica utilità sostitutiva	1503		
Affidamento al servizio di volontariato e/o attività di pubblica utilità (2% affidamento in prova al servizio sociale)	561	269,51	556.268,64
Stima platea beneficiari	2064		





CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 11

(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)

L'articolo prevede l'introduzione nell'ordinamento della regola in base alla quale i depositi di denaro, titoli e ogni altro bene presso la Banca d'Italia riferibili agli Stati esteri e da questi detenuti attraverso le banche centrali o altre autorità monetarie sono impignorabili, se riconducibili a finalità pubblicistiche, in aderenza a quanto già previsto dal diritto consuetudinario internazionale, eliminando le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri. Le ragioni di necessità e urgenza, nella presente congiuntura internazionale, vanno ravvisate nella esigenza di apprestare strumenti atti a impedire il sorgere di contenziosi che possono riverberarsi sui rapporti fra l'Italia e gli Stati esteri.

Il comma 1 introduce il principio generale dell'impignorabilità e non sequestrabilità dei beni (il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono) depositati presso la Banca d'Italia, prevedendo inoltre che il sequestro e il pignoramento eseguiti su tali beni sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

Il comma 2 stabilisce che l'inefficacia di cui al comma 1 debba essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

Il comma 3 stabilisce *ex lege* l'estinzione dei procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La norma ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma è diretta a prevedere misure garantistiche per tutelare somme e altri titoli detenuti da Stati esteri e depositati presso la Banca d'Italia, strumenti atti a evitare l'insorgere di problemi a livello internazionale suscettibili di minare i rapporti e le relazioni tra l'Italia e altri Paesi europei ed extraeuropei. A tal fine si rappresenta che la disposizione in esame non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto, anche sulla base di esperienze pregresse, non sussistono fattispecie relative a crediti pubblici incise dalla previsione, restando gli stessi, di fatto esclusi dalla presente iniziativa normativa





Art. 12

(Modifica in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

La disposizione modifica l'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 149/2022, prevedendo che le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie hanno effetto decorsi tre anni anziché due dalla data della pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di realizzare una più efficiente organizzazione dei predetti tribunali e garantire una maggiore qualità del servizio alla collettività, essendo le materie trattate molto delicate e complesse.





Art. 13

(Modifica all'articolo 2506.1 del codice civile)

La norma ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo tesa ad eliminare una ripetizione nel comma 1, rendendo più chiara la definizione inserita nell'articolo 2506.1, **primo comma del** codice civile in materia di scissione mediante scorporo.

The second secon

the thirty is the state of a

9 C REG 1024





CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che agli adempimenti connessi alle attività previste nel presente decreto si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione degli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8 per i quali invece è prevista una specifica autorizzazione di spesa che consente di dare attuazione alle disposizioni inserite nei citati articoli, nonché la relativa copertura finanziaria.

ART. 15

(Entrata in vigore)

L'articolo stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

[] NEGATIVO

0 2 AGO. 2024

Il Regionicia Generale dello Stato





				Conversione in legge, con modificationi, dei decreto-legge 4 lugito 2024, n. 92 "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustitia civile e penate e di personale dei Ministero della giustizia" (milioni di euro)	e in leggi enitenzi	e, con mod aria, di giu:	ificazioni, del de stizia civile e pen (milioni di euro)	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 in materia penitentziaria, di gustitia civile e penale e di personale del Minister. (milloni di euro)	luglio 2024, r	r. 92 stero della giu	stizia"							
articolo	200	comma lettera	tora	nwisiaask	1	-		Saldo netto da finanziare	finanziare			Fabbisogno	ouge	Ī		Indebitamento netto	ntonetto	
-	+	2		us control de la microntingente di 1,000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria	S S	C	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
H		2	2 4 6	reconnectors in the secure about mining for uniting 2029) - personate Assumitions strandinaria di un confingente di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per l'anno 2025 e 500 unità per l'anno 2029) - effetti riflessi	w	5						1,0	12,7	23,4		1,0	12,7	23,4
1	1	n	4.6	Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 agenti del Corpo della polizia penitenziaria (500 unità per l'anno 2025 e 500 unità per l'anno 2028) - funzionamento	S	O		0,7	1,1	8,0		7'0	11	0,8		7,0	11	8,0
-		9)		Riduzione Tabella A - Vari Ministeri (segue dettaglio per memoria)	v	o		-2,9	-27,4	4,72.		-2,9	-27,4	-27,4		-2,9	-27,4	-27,4
	4	4 9.1)		Riduzione Tabella A - MEF				-0,4	9,8-	-3,9		-0,4	6,5-	9,5		-0,4	-3,9	£.
ı	4	4 3.2)		Riduzione Tabella A - MIMIT				-0,3	-3,4	-3,4		-0,3	-3,4	-3,4		-0,3	3,4	-3,4
	4	4 9.3)		Riduzione Tabella A - LAVORO				€′0-	1,1	-1,1		6,0-	-1.1	-1,1	000000	-0,3	-1,1	-1,1
н	4	4 9.4)		Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA				-0,2	-1,3	-1,3		-0,2	-1,3	-1,3		-0,2	-1,3	-1,3
T		4 a.5)		Riduzione Tabella A - MAEG!				-0,2	-2,0	-2,0		-0,2	-2,0	-2,0		-0,2	-2,0	-2,0
	4	4 9.6)		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE				-0,03	-1,5	-1,5		-0,03	-1,5	-1,5		-0,03	-1,5	-1,5
	4	4 9.7)		Riduzione Tabella A - INTERNO				-0,1	5'0-	-0,5		-0,1	-0,5	-0,5		-0,1	-0,5	-0,5
1	4	4 9.8)		Riduzione Tabella A - MASE				-0,2	-1,8	.I.		-0,5	1,8	-1,8		-0,2	-1,8	-1,8
	4	(e.e		Riduzione Tabella A - MIT				-0,2	2,1	-2,1		-0,2	-2,1	-2,1		-0,2	.2,1	-2,1
	4	3.10)		Riduzione Tabella A - MUR				-0,2	-2,1	-2,1		-0,2	-2,1	-2,1		-0,2	-2,1	-2,1
-	9	1 9.11)		Riduzione Tabella A - DIFESA				61.0	1,3	-1,3		61'0-	-1,3	-1,3		-0,19	-1,3	-1,3
1	4	1 a.12)		Riduzione Tabella A - MASAF				0,0	-1,2	-1,2		0,0	-1,2	-1,2		0'0	-1,2	-1,2
1	4	f a.13)		Riduzione Tabella A - CULTURA				-0,3	2,3	-2,3		-0,3	-2,3	.2,3		-0,3	-2,3	.2,3
r	4	1 a.14)		Riduzione Tabella A - SALUTE				1.0-	6'0-	6'0-		1,0-	6'0-	6'0-	The second secon	-0,1	6'0-	6'0-
	4	1 3.15)		Riduzione Tabella A - TURISMO				-0,2	-2,0	-2,0		-0,2	-2,0	-2,0		-0,2	-2.0	-2.0
F.	4	4 b)		Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200 della L. 190/2014	v	υ				-21,6				-21,6				-21,6
2	4	4	Ā	Assunzione di 20 unità di dirigenti peniternziari - personale	s	o	8'0	1,8	2,1	2,1	0,8	1,8	2,1	2,1	8'0	1,8	2,1	2,1
2	4	4	¥	Assunzione di 20 unità di drigenti penitenziari - effetti riflessi	ш	5					0,4	0,88	1,03	1,04	0,4	98'0	1,03	1,04



	-			ritsure urgenti in materia pentienziaria, di gustizia civite e ponale e di personale dei Ministero della gustizia. (millioni di manoriare Saldo nette da finanziare			(milioni di euro)	i) Saldo netto da finanziare	Inanziare			Fabbisogno	Othor			Indohitamente nette	offer contract	
articoto	8	comma tettera		descrizione	e/s	Natura	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	-	4	Assu	Assunzione di 20 unità di dirigenti penitenziari - funzionamento	S	υ	0,1	0,02	0,02	0,02	0,1	0,02	0,02	0,02	0,1	0,02	0,02	0,02
2		4	Assul	Assunzione di 20 unità di dirigenti pentienziari - procedure concorsuali	ဟ	Ų	0,1				0,1				0,1			
2		ı,	Riduz cui al	Riduzione del Fondo per il potenziamento del servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'art. 16, c. 3, del DI, 75/2023.	v	υ	-1,0				-1,0				-1,0			
2		s	Riduz	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	υ		-1,8	-2,4	-2,4		-1,8	-2,4	-2,4		-1,8	-2,4	-2,4
2-bis	11	61	Incres	ncremento della dotazione organica di 1 unità di personale con possizione dirigenziale generale	en.	υ	0,1	0,2	5,0	0,2	0,1	0,7	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
2-bis	85	2	Incre	frorentento della dotazione organica di 1 unità di personale con postatore dirigenziale generale - elfetti rilessi	ш	5					0,03	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1	1,0	0,1
2-bis	**	60	Ridu2 Cui all	Riduzione del Forido per il potenziamento dei zenzzi istituzionali del Ministero della giustizia, di oui all'art. 16, c. 3, del DL 75/2023.	v)	U	-0,1				0-0-1				-0,1			
25 DES		69	Riduz	Riduzone Tabella A - GIUSTIZIA	s,	υ		-0,2	.0,3	-0,3		-0,2	-0,3	6,0,3		-0,2	E/0-	6,0,3
2-ter	***		inden dell'a.	indemnta aggantina per il personale appartenente ai ruoii dei Dipartinento dell'amministrazione pentennzana e del Dipartimento per la ginatizia minorile e di comunita in servizio presso gli striuti pentenzioni per adulti e presso gli istrutti pennil per i minoreani	Ø	o		10,5	10,5	10,5		10,5	10,5	10.5		10,5	10.5	10,5
2-16-1		_	Indenni dell'am servizio rillessi	Indemnita agguntiva per il personale appartenente air voli det Dipartimento in dell'amministrazione penitenziana e del Opartimento per la giustiza minorile e di comunita in sevizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penal per i minorenni - effetti rillessi	ш	2						5,1	13	5,1		1,2	5,1	5.1
2-ter	9.8	2	Riduzi	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	vs.	ú		-10,5	-10,5	-10,5		-10,5	-10,5	-10,5		-10,5	-10,5	-10,5
4-bis	-	10	Comir	Genimissario straordinario per l'editoria penitenziaria	s	U	0,1	0,1			0,1	0,1			0,1	0,1		
4-bis	-	10	Comr	Commissario straordinario per l'edilizia penitentraria - effetti rifleasi	Э	5					0,03	0,1			0,03	0.1		
4-bis	-	10	Strutt	Struttura di supporto al commissanto - compensi per n. S'esperti nel settore dell'editicia e della progettazione	6/3	O	0,1	0,3			0,1	0,3			0,1	6,0		
4-bis	-	10	Strutts	Struttura di supporto al commissano - spese di funzionamento	v:	υ	0,03	0,1			0,03	0,1			60'0	0,1		
4-bis	a	10	Strutt	Struttura di supporto al commissario - spese di missione.	νı.	υ	0,1	6,0	The state of the s		0,1	0,3			0,1	0,3	100000000000000000000000000000000000000	
4-bis	-	10	Riduzi cui all	Ratuzone del Fondo per il potenziamento dei servizi isfinzionali del Minitetro Jella gustizia, di cui all'art. 16. c. 3, del Dl. 75/2023.	S	υ	-0,3				-0,3				-0,3			
4-bis	a	10	Riduz	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	U)	o		-0.9				0,3				3'0		



			Conversione in legge, con modificazioni, dei decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civite e penale e di personale det Ministero della giustizia" (milioni di euro)	e in legge, enitenziar	.con modil ia, di giust (Conversione in legge, con modificazioni, dei decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 In materia pentrenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero (milioni di euro)	reto-legge 4 l	uglio 2024, n nale del Minis	. 92 tero della gi	ustizia"					8		
articolo		comma lettera	decations	100	Name of the last	Sa	Saldo netto da finanziare	inanziare	Ī		Fabbisogno	oguo			Indebitam	Indebitamento netto	
	7			5/3	Natura	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
6.bis	7		interioricabilità del sistema informativo per le dipendenze (SHD) e del sistema informativo per la salute mentale (SISM) nell'ambiro del Nacion sistema informativo sanitario (NSIS) e del sistema informativo anagrafica pentenziaria (SIAP) - oneri di prino impianto - GILSTIZIA	Ø3	æ	2,5				0.5				5'0			
6-bis	ь.		Interoperabilità del sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del sistema informativo per la isaluta mentrite (SISE) nell'ambio del kuivora sistema informativo santiario (NSIS) e del sistema informativo santiario (NSIS) e del sistema informativo anagisalesa penitenziaria (SIAP) : (SINSTIZIA.	v3	0		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0.1	0,1
6-bis	Ps.		Riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istruzionali del Ministero della guastizia, di cui all'art. 16, c. 3, del Di, 75/2023.	co.	0	5,0-				-0.5				5'0-			
9-pis	2		Rutuzione Tabella A - GilSTZIA	w	U		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	1,0.	-0,1	A Desired House of the Control of th	-0,1	-0,1	-0,1
6-bis			Interoperabilità del statema informativo per le dipendence (SIND) e dei statema informativo per la salute mentale (SISH) nell'ambito del Nuovo statema informativo sanitario (NSIS) e del sistema informativo sanitario (NSIS) e del sistema informativo sanitario (NSIS) e del	U3	o	0,4	0.0	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0.1	0,4	10	0,1	0,1
6-bis			Fondo per la rescrizione in bilancio dei residui passivi perenti del Ministero della Salute di cui all'art. 34-ter, c. 5 della L. 196/2009	LO .	o	b,0				-0,4				-0,4			
g-pig-	2		Piduzione Tabella A - SALUTE	io.	o		-0,1	.0,1	-0.1		-0,1	1'0	-0,1		.0,1	1.0-	-0,1
	+		Entrate	۵		0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	7,2	19.0	29.6	0.4	7.2	19.0	29.6
	1		Spese	un.		0'0	0,0	-0,2	-0,2	0'0	0'0	-0,2	-0,2	0,0	0'0	-0,2	-0,2
	-		SALDO			0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	7.2	19.2	29.8	0.4	7.3	10.2	29 B



ALLEGATO 2

DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

L'articolo 1, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario il potere di concedere contributi ai soggetti privati, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto dell'evento calamitoso.

Il Commissario straordinario, in particolare, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili.

Ipotizzando una platea di aventi diritto al contributo pari a 35.000 soggetti, si stima un importo complessivo di 210.000.000 euro (35.000 x 6.000 euro).

I contributi, sommati agli eventuali indennizzi, risarcimenti, contributi o ristori comunque denominati ad altro titolo ricevuti dal beneficiario in relazione ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, non possono in ogni caso eccedere il valore dei medesimi beni.

La disposizione, non incidente sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a., non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto abilità il Commissario straordinario alla concessione di una nuova tipologia di contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Il comma 1-bis, novellando l'articolo 9 del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, si pone la finalità di ridefinire la portata applicativa della relativa norma.

In particolare, l'articolo 9 del decreto-legge n. 189/16 stabilisce che, con apposita Ordinanza del Commissario Straordinario competente per la ricostruzione post-sisma 2016, vengano definite le modalità di riconoscimento di contributi a fronte della distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e beni mobili registrati.

La disposizione in esame, restringendo l'ambito di operatività della disposizione emendata per effetto della esclusione della contribuzione per beni mobili non registrati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decretolegge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,



il trasferimento della somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, per l'anno 2024, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Sulla base e nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale, anche tenuto conto del trasferimento operato ai sensi del comma 2, potrà procedere alla concessione dei contributi regolati dall'articolo 1, comma 1.

L'articolo 2 consente di disciplinare, mediante provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, cit., l'erogazione dei contributi in senso più favorevole ai soggetti danneggiati (privati e imprese), consentendo la delocalizzazione in aree a minore pericolosità idrogeologica.

Sul piano finanziario, la concessione dei contributi per l'acquisto di aree alternative e per l'acquisto di immobili disponibili sul mercato avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023, su cui gravano anche gli oneri per la demolizione degli immobili non ricostruibili in loco.

Con riferimento alle azioni amministrative sottese alla disposizione, si osserva che l'iter concessorio è analogo a quello previsto per i contributi per la riparazione, la ricostruzione e il ripristino, occorrendo pur sempre valutare la ricorrenza dei presupposti per l'ammissione alla pubblica contribuzione: la differenza, sul piano amministrativo, è apprezzabile in relazione al contenuto del provvedimento conclusivo, che, sebbene avente ad oggetto l'erogazione di una somma di denaro (al pari di quanto avviene per i contributi di cui al comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto legge n. 61 del 2023 cit.), è volto a consentire, anziché l'esecuzione di interventi edilizi sull'immobile danneggiato, l'acquisto di aree o di immobili alternativi.

Altra differenza concerne la necessità di provvedere alla demolizione dell'immobile danneggiato: in particolare, il Commissario straordinario, una volta concesso il contributo, provvede ad adottare apposita ordinanza per il trasferimento dell'immobile danneggiato (già di titolarità del beneficiario del contributo) al patrimonio comunale dell'ente locale, affinché il Comune stesso, in tale modo divenuto proprietario, proceda alla materiale demolizione del bene acquisito con oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Al momento non si dispone del dato relativo alla totalità delle domande di delocalizzazione degli immobili che potrebbero essere avanzate dai soggetti beneficiari, al ricorrere dei requisiti delineati dalla disposizione: il decreto-legge n. 61 del 2023 cit., del resto, stanzia risorse finanziarie non sulla base di un quadro certo di interventi, ma in relazione agli areali interessati dagli eventi calamitosi del maggio 2023. Il Commissario straordinario è, infatti, incaricato di una ricognizione delle esigenze di



ricostruzione, fase avviata ed in corso e destinata a stabilizzarsi, nel novero complessivo del quadro esigenziale, soltanto all'esito dell'aggiornamento della pianificazione di bacino, ancora non avvenuta. In ogni caso, i contributi per la delocalizzazione sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.

Anche in assenza della disposizione, peraltro, tali costi di demolizione, in quanto relativi ad immobili non ricostruibili in loco, sarebbero comunque idonee a gravare sulle risorse attualmente assegnate in contabilità speciale, facendosi questione di aree oggetto di complessivo riassetto su iniziativa pubblica: in particolare, le delocalizzazioni possono essere operate soltanto nel caso in cui gli edifici si trovino nelle aree di pericolosità e rischio idrogeologico e al di fuori del perimetro urbanizzato; ciò, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica già programmati, per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti. Di conseguenza, la previsione dei costi di demolizione e smaltimento deve ritenersi già compresa nel quadro economico degli interventi in esame, perché gli immobili oggetto di delocalizzazione sono acquisiti alla disponibilità del patrimonio pubblico e, quindi, dei Soggetti attuatori che procederanno alla loro demolizione per la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica già programmate.

Alla luce dei rilievi svolti, rispetto a quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente, l'introduzione del contributo per la delocalizzazione non ha effetti a carico della finanza pubblica nei rapporti con i soggetti beneficiari. La disposizione, inoltre, non incide sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a.

L'articolo 3 apporta modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che:

- la possibilità di avvalersi, nello svolgimento dei controlli a campione, di organi statali o di enti pubblici è subordinata alla stipulazione di convenzioni non onerose, con la conseguenza che il Commissario straordinario può ricorrere all'istituto dell'avvalimento nelle sole ipotesi in cui gli organi o gli enti avvalsi possano svolgere le relative attività ispettive, coerenti con la propria missione istituzionale, mediante l'impiego delle ordinarie risorse personali e finanziarie;
- la possibilità di individuare i soggetti da sottoporre a controllo anche mediante indicatori di rischio
- anziché attraverso il sorteggio assume natura ordinamentale, traducendosi in una alternativa procedimentale praticabile con l'utilizzo delle risorse umani e strumentali nella disponibilità della struttura commissariale.



L'articolo 4, commi 1 e 2, proroga l'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione e la relativa struttura di supporto. All'attuazione della disposizione si provvede a valere sulle risorse finanziarie previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023: difatti, a fronte di 10 milioni complessivi stanziati per gli anni 2023 e 2024, destinati alla eon contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione, sono stati impegnati circa 2,9 milioni di euro per obbligazioni giuridicamente perfezionate e saranno impegnati ulteriori 3,8 milioni di euro per esigenze connesse alla prosecuzione della struttura sino al 31.12.2024. Pertanto, le predette risorse sono sufficienti per l'intero anno.

In particolare, si precisa che le risorse già impegnate a valere sulle somme di cui all'articolo 20-ter, comma 6, sono riferite a:

- servizi informatici (licenze Microsoft 365 e sviluppo piattaforma informativa, fruizione dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN), per un importo complessivo di circa 957.500 euro;
- oneri connessi con la nomina quale soggetto attuatore delle regioni, in relazione allo sviluppo e alla gestione della piattaforma regionale finalizzata alla ricezione e alla trasmissione delle istanze di concessione dei contributi, per un importo di circa 600.000 euro;
- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 102.500 euro;
- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto svolte in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall'alluvione, per un importo di circa 1.240.000 euro (onere consolidato al 31.03.2024) e di circa 1.240.000 euro quale ulteriore spesa presumibile al 30.6.2024. In merito alla stima degli impegni da assumere per il proseguo delle attività di supporto al funzionamento della struttura commissariale, sono state individuate le seguenti voci di spesa:
- manutenzione evolutiva della piattaforma informativa a supporto delle attività connesse con la concessione di contributi di ricostruzione pubblica e privata, mediante adesione ad Accordo Quadro MASAF, per un importo di circa 1.100.000 euro;
- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 60.000 euro;
- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto da svolgere in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall'alluvione, per un importo di circa 1.340.000 euro.
- Il trattamento economico del Commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,



è costituito, in parte, da una componente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, pari al trattamento economico (fisso e accessorio) in godimento, con conseguente assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in altra parte, dal trattamento previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermi rimanendo i limiti reddituali di legge.

In ordine all'assegnazione del personale alla struttura di supporto al Commissario straordinario, si conferma che questi conservano il trattamento economico in godimento, fisso e accessorio, riferito all'incarico principale ove mantenuto, con conseguente mancata emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono state determinate le specifiche indennità spettanti al citato personale, nei limiti delle somme confluite sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100.

A tale ultimo riguardo, le indennità suscettibili di essere previste nel decreto istitutivo della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento in godimento, non possono eccedere la somma forfettaria giornaliera pari a 120 euro.

L'onere massimo complessivo di spesa fino al 31 dicembre 2024, tenuto conto della previsione massima di 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto, è pari a 1.296.000 di euro:

Onere mensile/ pro-capite	Un. personale	Onere mensile	Onere fino al 31.12.2024
3.600,00 €	60	216.000,00 €	1.296.000,00 €

I citati oneri trovano copertura nei limiti delle disponibilità previste dal comma 6, ovvero nei limiti delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del decreto-legge n. 61 del 2023.

L'articolo 4, comma 3, consente di specificare le modalità attraverso cui gli enti locali possono assumere le unità di personale ripartite da Commissario straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-septies, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, prevedendo, altresì, la possibilità di attingere dalle graduatorie derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113. La disposizione



non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che lo svolgimento di procedure selettive accelerate, così come lo scorrimento di graduatorie vigenti, in ragione dei relativi elementi di semplificazione, non richiede l'impegno di risorse umane o strumentali ulteriori rispetto a quelle nella disponibilità delle Amministrazioni procedenti. Il comma è volto, infatti, soltanto a definire una nuova disciplina procedurale sulle modalità di reclutamento da parte degli enti locali interessati. La disposizione, specificando anche che il rapporto di lavoro decorre dalla data di effettiva assunzione e termina entro il 31 dicembre 2025, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che, da un lato, rimane immutato il contingente di personale reclutabile dalle Amministrazioni legittimate, dall'altro, il termine di efficacia delle assunzioni non può scadere oltre il 2025, corrispondente all'ultimo anno oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-septies, comma 8-bis, decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023. La disposizione con cui si esclude dall'ambito di applicazione delle facoltà di assunzione il personale delle Forze armate, al pari del personale delle Forze di polizia, giustificata dalle ingenti risorse umane, strumentali e finanziarie impegnate dall'Amministrazione della difesa per la selezione del personale militare, assume carattere meramente regolatorio, non generando alcun onere a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 attribuisce al Commissario straordinario il potere di individuare quali soggetti attuatori, con propri provvedimenti, oltre agli enti menzionati dall'articolo 20-nonies, commi 1 e 2, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, cit. (regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica), le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni, gli enti pubblici economici, le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati, le aziende unità sanitarie locali, nonché le Istituzioni AFAM (in quest'ultimo caso limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea)

La disposizione assume natura ordinamentale, attribuendo al Commissario alla ricostruzione il potere di individuazione del soggetto attuatore da incaricare delle attività occorrenti alla realizzazione dell'intervento programmato.

Le attività di realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi possono essere svolte dal soggetto competente ex articolo 20-nonies, comma 1, decreto-legge n. 61 del 2023 cit. ovvero dal soggetto individuato dal Commissario straordinario ai sensi della disposizione in parola nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo già stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica.

Con riferimento alle attività svolte dalle Amministrazioni contemplate nel comma 1 dell'articolo, esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico, dovendo provvedere le



Amministrazione nell'ambito delle risorse ordinariamente a propria disposizione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate.

Con riferimento alle attività svolte da organismi *in house* e da società partecipate, esse parimenti non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi riconosciuti sono definiti in specifiche convenzioni nel limite massimo del 12,5 per cento del quadro economico dell'intervento, a titolo di onere di investimento, esclusivamente in favore di ANAS s.p.a., ai sensi dell'articolo 36, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mentre per le altre società *in house*, opportunamente convenzionate, potrà essere riconosciuto quale onere una quota non superiore al 2%.

Con particolare riguardo alla posizione di ANAS s.p.a., si osserva ulteriormente che la percentuale del 12.5% viene riconosciuta a fronte di attività riguardanti l'intera filiera contrattuale della progettazione-affidamento ed esecuzione delle opere per contenimento e messa in sicurezza del dissesto che incide sui sedimi stradali. Del resto, l'esigenza di individuare in ANAS s.p.a. il soggetto attuatore unitario in relazione alle infrastrutture stradali discende dalla necessità di trattare unitariamente il dissesto di versante, in termini di analisi, valutazione, progettazione ed esecuzione, affinché gli interventi possano essere risolutivi ed efficaci. La percentuale del 12.5%, gravante sulle risorse assegnate alla contabilità speciale del commissario per i citati interventi di messa in sicurezza, in definitiva, remunera ANAS s.p.a. dei costi indiretti che la società deve sostenere per dedicare, in via esclusiva, propri assetti operativi e relative strutture a favore della messa in sicurezza del dissesto di versante.

L'impiego di ANAS s.p.a. quale soggetto attuatore è, comunque, già previsto dall'articolo 20-nonies, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, sia per interventi sulle infrastrutture di competenza, che per lavori a favore di Enti locali, al fine di fronteggiare eventuali limitate capacità operative.

Alla luce di quanto osservato, dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, comma 2-bis, novellando l'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, consente in via straordinaria, fermi i requisiti che deve possedere la figura del RUP ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, un ampliamento del bacino soggettivo nell'ambito del quale i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica post sisma possono individuare le persone fisiche a cui assegnare la funzione di responsabile unico dei progetti. Dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regolandosi soltanto la legittimazione a ricevere l'attribuzione dell'incarico di RUP per gli interventi di ricostruzione pubblica post sisma 2016.



L'articolo 6 attribuisce alla società RFI s.p.a. la competenza ad intervenire sui versanti che incombono sulle ferrovie di proprietà del Gruppo FS, in ragione dell'effettiva capacità operativa dalla stessa posseduta. Ai fini della definizione degli interventi affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione prevede anche una finalizzazione delle risorse, nel limite di 255 milioni di euro comprensivi di IVA, per le infrastrutture ferroviarie nonché precisa che la sottoscrizione della convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI avviene con oneri a carico dei quadri economici degli interventi; in sede di convenzione occorre anche definire gli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI. Degli interventi oggetto di convenzione è data anche evidenza nel contratto di programma – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In merito, si segnala che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non conteneva un elenco dettagliato degli interventi di ricostruzione da attuare, ma indicava le aree territoriali interessate dai lavori di messa in sicurezza, basandosi su una stima preliminare dei danni riscontrati, che già includevano, quindi, anche le infrastrutture ferroviarie seppure non espressamente citate. Solo successivamente è stato possibile delineare con precisione l'entità dei danni, includendo anche gli effetti di ottantamila frane, molte delle quali hanno interessato direttamente le infrastrutture stradali e ferroviarie.

Pertanto, con la disposizione in esame, non si prevede il finanziamento di nuovi interventi oltre quelli già stabiliti ex lege, ma si disciplinano le modalità di ricostruzione, a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente, relative a specifiche categorie di interventi, riguardanti anche le infrastrutture ferroviarie e stradali. In tale contesto, sono stati individuati, di concerto con le regioni interessate dagli eventi alluvionali, interventi per la messa in sicurezza del territorio, per un importo stimato di complessivi 255 milioni di euro, che saranno specificamente dettagliati in allegato in apposita ordinanza commissariale, integrando il piano complessivo delle opere di ricostruzione pubblica finora elaborato dal Commissario straordinario, per un importo pari a complessivi 1,6 miliardi di euro.

L'impegno finanziario previsionale inerente alle ferrovie e alle strade riflette l'importanza attribuita alla sicurezza di tali infrastrutture critiche, le quali richiedono interventi immediati e specifici per garantire la loro funzionalità e sicurezza. Gli interventi previsti comprendono la stabilizzazione del terreno, il ripristino delle strutture danneggiate e l'adozione di misure preventive per ridurre il rischio di future frane e smottamenti.



Inoltre, la regolamentazione delle modalità di ricostruzione consente di pianificare e coordinare meglio le opere necessarie, assicurando che le risorse siano allocate in modo efficace e che gli interventi siano realizzati secondo un programma ben definito, onde consentire di affrontare le emergenze immediate, nonché di costruire una base solida per lo sviluppo futuro delle infrastrutture pubbliche.

In sintesi, la disposizione in esame non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto realizzati a valere sui complessivi stanziamenti a legislazione vigente di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ottimizzandone e massimizzandone l'impiego anche per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie e stradali.

Tale norma mira quindi a conferire autonoma rilevanza alle infrastrutture ferroviarie, classificandole non più nei piani speciali settoriali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettere a) e c), ma nel piano speciale dedicato alle infrastrutture di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e).

Si rileva, inoltre, che la maggior parte degli interventi in esame, al ricorrere delle prescritte condizionalità, rientreranno nell'ambito della misura PNRR M2C4 2.1a, di cui il Commissario straordinario alla ricostruzione è titolare, relativa ad un investimento pari a 1,2 miliardi di euro.

La previsione dell'avvalimento di RFI quale soggetto attuatore non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la convenzione quadro da sottoscrivere con il Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non è a titolo oneroso e che le spese tecniche dovute a RFI per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed altre attività tecniche rientrano, ai sensi della normativa vigenti in materia di appalti pubblici, tra le "somme a disposizione" nell'ambito dei quadri economici degli interventi di ricostruzione pubblica da realizzare.

Con riguardo al comma 2, si evidenzia che la copertura finanziaria per gli interventi realizzati a cura di ANAS è assicurata a valere sulle complessive risorse assegnate al Commissario straordinario, di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. In particolare, la citata società potrà avvalersi, in via di anticipazione, ove disponibili, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e richiedere il successivo ristoro delle stesse al Commissario straordinario, ovvero provvedere a presentare istanza di finanziamento alla struttura di supporto del Commissario straordinario, secondo le modalità operative che saranno disciplinate con ordinanza commissariale. Si segnala, infine, che, nel peculiare contesto post alluvione, gli interventi di messa in sicurezza e definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie (qualunque sia il



proprietario e/o gestore) comprendono necessariamente opere di contrasto ai movimenti franosi innescati dagli eventi alluvionali e che incombono direttamente sulle aree adiacenti a dette infrastrutture. Le aree limitrofe alle infrastrutture stradali e ferroviarie possono essere aree demaniali in uso ad amministrazioni pubbliche ovvero aree private. Ove si rileveranno situazioni di pericolo per la presenza di frane ancora attive, dette aree verranno occupate temporaneamente per l'esecuzione di necessari lavori di regimazione idraulica e difesa idrogeologica che dovrebbero altrimenti svolgere, sempre a valere sulle risorse commissariali, altri soggetti pubblici e/o privati, con limitate capacità operative (i.e. piccoli comuni montani) ovvero potenzialmente non in condizione di intervenire (alcuni soggetti privati). Si tratta di interventi che saranno svolti da un unico soggetto attuatore anziché con il ricorso di più soggetti, a garanzia di certezza del risultato e di efficienza nell'impiego delle stesse risorse pubbliche.

Si evidenzia, altresì, che l'ambito di riferimento di tali interventi, per i quali valgono le richiamate considerazioni, è quello dei piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalle ordinanze già emanate e di prossima emanazione, che trovano copertura nelle disponibilità finanziarie della contabilità speciale del Commissario straordinario.

I piani speciali rappresentano, invece, un ambito di pianificazione di medio - lungo termine e successivo a quello dei richiamati piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Tali piani speciali sono attualmente oggetto di studio con le regioni interessate e saranno disciplinati in successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 6-bis, novellando l'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, incide sulla disciplina, operante per la ricostruzione post-alluvione maggio 2023, relativa alla raccolta dei materiali giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e al loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo o direttamente agli impianti di recupero. Tali attività, ai sensi della disciplina vigente, sono operate a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per effetto della disposizione di cui all'articolo 6-bis, ai fini dell'individuazione delle imprese deputate alla raccolta dei materiali rimane ferma la possibilità di ricorrere anche all'utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale. La disposizione, non imponendo lo svolgimento di attività onerose, ma consentendo il ricorso alternativo a procedure competitive, assume natura ordinamentale e,



pertanto, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, comma 1, assume carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto resta ferma la quota finanziaria già prevista dall'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da assegnare al finanziamento dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, nel cui ambito andranno ricomprese, in linea con i precedenti riparti, anche le spese di gestione e di funzionamento dei predetti Uffici speciali per la ricostruzione.

Il comma 1-bis, al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, consente il riconoscimento di un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo in parola le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure in esame sono attuate nel limite di 285 milioni di euro con le risorse destinate alla ricostruzione a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i



criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche con le risorse destinate alla ricostruzione.

Ne deriva, pertanto, che la disposizione opera entro un definito limite di spesa, pari a 285 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione, avendo riguardo, in particolare, al valore complessivo per gli anni dal 2021 al 2035 dei fondi stanziati per la ricostruzione Sisma 2009 pari a 2.750 milioni di euro.

Il comma 1-ter provvede alla modifica della disciplina di cui all'articolo 11, comma 12, D.L. n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 2015, in forza del quale una quota fissa massima pari al 4% degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alla ricostruzione post-sisma 2009 - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 - è destinata al programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.

La disposizione permette di programmare, per esigenze di sviluppo del territorio, una somma pari al 4% dell'importo complessivamente stanziato per le attività di ricostruzione.

Tenuto conto degli stanziamenti attuali di bilancio, pari a 2.750 milioni di euro sull'orizzonte temporale 2021 – 2035, emerge che l'importo programmabile per le esigenze di sviluppo del territorio, commisurato ai complessivi stanziamenti di bilancio dei fondi stanziati per la ricostruzione Sisma 2009, è pari a 110 milioni di euro (4%).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto degli stanziamenti complessivi di bilancio già autorizzati.

L'articolo 7-bis, al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede l'istituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, con i seguenti soggetti: un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero Consorzio comunale di Catania comunale di Ragusa.



Le disposizioni sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 8 consente di estendere l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1º giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023.

Sul piano finanziario, si osserva che, con l'adozione delle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) nn. 1009/2023 e 1039/2023 sono stati integralmente soddisfatti i fabbisogni per gli eventi 2019 e 2020 come da tabelle di riepilogo riportate di seguito:

EVENTI	FABBISOGNI	Quota trasferita nel 2023	Quota da trasferire nel 2024
2019-2020 (OCDPC 1009/2023)	115.233.658,54 €	87.000.000,00 €	28.233.658,54 €
2019-2020 (OCDPC 1039/2023)	1.973.459,43 €	1.489.937,68 €	483.521,75 €
TOTALE FINALIZZATO	117.207.117,97 €	88.489.937,68 €	28.717.180,29 €

Disponibilità residue

24.792.882,03 €

(=142.000.000,00-117.207.117,97)

Al riguardo, per quanto concerne l'OCDPC n.1039/2023 (volta a ripartire le risorse per gli eventi 2019-2020 anche in favore delle regioni che hanno fornito successivamente, rispetto alla tempistica originariamente prefissata, i dati richiesti), si precisa che con l'art. 1 del predetto provvedimento è stato previsto un dato definitivo 'periziato' dei fabbisogni ammissibili per gli eventi in questione di cui all'ivi allegata tabella A pari a complessivi euro 1.973.459,43, di cui euro 1.489.937,68 (pari a circa il 75,5% del totale) trasferiti nel 2023.

L'art. 2, comma 1, della medesima OCDPC 1039/2023, inoltre, ha previsto che "sulla base del riparto di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualità di riferimento, sulle contabilità speciali, ove ancora vigenti, intestate ai Commissari delegati o ai Soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle Regioni interessate, delle rispettive Agenzie regionali o delle altre Amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1/2018.".



Sulla base di tale presupposto il 24,5% residuo, pari ad euro 483.521,75, è stato trasferito, con ordinanza n. 1089 del 19 luglio 2024 alle Regioni interessate, essendo state esperite tutte le procedure istruttorie amministrative di acquisizione dei fabbisogni definitivi.

Per quanto concerne gli eventi 2021, sulla base dei dati forniti dalle Regioni la citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 luglio 2024 n. 1089 ha provveduto al riparto delle risorse per i fabbisogni dell'anno 2021 per euro 17.405.352,40, che hanno trovato integrale copertura nell'ambito delle disponibilità residue di cui alla precedente tabella rispetto agli stanziamenti previsti dal comma 448 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

	omma 448 L. n. 234/2021 e s.m.i.) degli anni 2023-2024
Risorse stanziate	Risorse non impiegate
92.000.000,00 €	3.026.540,57 €
50.000.000,00 €	3.877.467,31 €
142.000.000,00 €	6.904.007,88 €

In relazione agli eventi 2022-2023, il dato definitivo 'periziato' dei fabbisogni potrà essere acquisito solo all'esito dell'avvio delle procedure derivanti dall'adozione della disposizione in rassegna, che ne costituisce presupposto giuridico essenziale. In ogni caso, si precisa che le procedure di 'fase 2' di cui all'OCDPC n. 932/2022 e i provvedimenti conseguenti correntemente applicati in maniera uniforme sul territorio nazionale prevedono che i contributi, sia per i privati che per le imprese, siano applicati nei "limiti massimi percentuali dell'80% o del 50%" a seconda delle tipologie di danno considerate.

Pertanto, si conferma che all'estensione in rassegna potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente – essendo integralmente disponibile la provvista di 150 mln per il triennio 2025-2027, nonché le economie che si consolideranno sull'esercizio corrente a conclusione del riparto per gli eventi 2021 – modulando il *quantum* della percentuale di contributo massimo erogabile sulla base del dato definitivo delle domande di contributo oggetto di perizia che verranno utilmente acquisite.

Alla luce dei rilievi svolti, la disposizione trova copertura finanziaria nelle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234: le risorse disponibili a legislazione vigente sono infatti pari a 150 milioni di euro per il triennio 2025 - 2027 e a 6.904.007,88 di euro rinvenienti dagli anni 2023 e 2024, costituenti limiti di spesa entro i quali potranno essere concessi i contributi in parola.



L'articolo 8-bis proroga fino al 17 settembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2022, già prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata. La proroga dello stato di emergenza avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, consentendo, dunque, la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9, per le finalità ivi previste, estende, nei confronti dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione dall'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un ulteriore quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Considerato che le assunzioni di personale effettuabili dalla suddetta Agenzia ai sensi del citato regime speciale di reclutamento avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9-bis delimita l'ambito di applicazione del Capo I, recante disposizioni tese a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata con il provvedimento adottato in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

Trattandosì di disposizione di delimitazione dell'ambito di applicazione degli articoli componenti il Capo I, si rimanda a quanto di seguito rappresentato sulle singole disposizioni.



L'articolo 9-ter, al comma 1, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei finalizzati a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area predetta, istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Al Commissario così nominato sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed opera con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 2 delinea i compiti attribuiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, il quale, ai sensi della lettera a) della norma, è tenuto, in primo luogo, a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento per la protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area predetta. A tali fini, si prevede che il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1, i programmi di intervento di cui al Capitolo 4.1, fasi iii) e iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal Piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione. Tali ultime previsioni precisano le forme di raccordo tra le attività già svolte dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del Piano Straordinario approvato con Decreto del Ministro della Protezione civile e delle politiche del mare del 26 febbraio u.s. circa l'individuazione del primo e secondo programma di interventi sugli edifici pubblici, e i seguiti attuativi di realizzazione di tali programmi a cura del Commissario Straordinario. La disposizione riveste carattere ordinamentale e, pertanto, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda le attività di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, di cui al numero 1) della lettera in esame, è previsto che il programma di interventi urgenti sia redatto



tenendo in considerazione i criteri e le priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023.

Relativamente alle attività di mantenimento della funzionalità delle infrastrutture logistiche e degli altri servizi essenziali e prioritari dell'area dei Campi Flegrei, alle quali è preposto il numero 2) della lettera a), si stabilisce che per la predisposizione del relativo programma di interventi si tengano in considerazione anche gli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, con particolare riguardo agli interventi che, all'esito della stessa, saranno classificati con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata".

Alla lettera b) del comma in esame, poi, è espressamente demandata al Commissario straordinario anche l'attuazione degli interventi inseriti negli illustrati programmi anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso individuati e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla lettera c) sono regolati i poteri sostitutivi commissariali.

La copertura finanziaria e le fonti di finanziamento relative agli interventi previsti dai programmi introdotti dal presente comma sono definite ai successivi commi 10 e 11, ai quali si rinvia.

Il comma 3 prevede, poi, che i predetti programmi di interventi siano posti all'approvazione con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e contengano l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), a mezzo del quale vengono identificati, oltre ad essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.

La disposizione in esame ha contenuto procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 definisce gli aspetti temporali ed economici dell'incarico commissariale, prevedendo che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027, mentre il relativo compenso è determinato con il dPCM con il quale il Commissario straordinario è nominato ed è ripartito, secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli



obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Inoltre, si prevede che fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Infine, si prevede che con la medesima procedura di nomina, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il comma 5 prevede l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati. La struttura è costituita con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di supporto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili



effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Il comma 6 prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Inoltre, il Commissario mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Infine, è previsto che il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

Gli oneri necessari all'operatività del Commissario straordinario e della struttura ausiliaria, di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, sono analiticamente individuati dal successivo comma 9, al quale si fa rinvio.



Il comma 7 prevede l'intestazione al Commissario straordinario di apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

Il comma 8 prevede che, al termine dell'incarico commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi stessi. Infine, si prevede che le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale e del trasferimento al bilancio dell'autorità competente in via ordinaria, non necessarie al completamento degli interventi programmati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Il presente comma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9 quantifica, in senso complessivo, le risorse necessarie a garantire l'operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto. Le predette risorse sono quantificate nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nello specifico la spesa è ripartita come sotto riportato, precisandosi che per l'individuazione della spesa della struttura del commissario si è preso a riferimento gli importi previsti dalla costituzione di strutture di supporto analogo quali la struttura a supporto del Commissario di cui al decreto-legge del 15 settembre 2023 n. 123.

	COSTO UNITARIO	RATEO 2024 (6/12)	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2027
Commissario	132.700,00	66.350,00	132.700,00



1 DIRIGENTI I° FASCIA	295.532,16	147.766,08	295.532,16
2 DIRIGENTI II° FASCIA	166.200,72	166.200,72	332.401,44
22 FUNZIONARI CATEGORIA A	89.207,95	981.287,50	1.962.574,90
ESPERTI	50.000,00	125.000,00	250.000,00
SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 30 ORE MESE	24,71	119.028,32	238.056,63
BUONI PASTO	7	21.000,00	42.000,00
SPESE DI MISSIONE	360	81.000,00	162.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	10,00%	148.660,43	297.320,85
TOTALE		1.856.293,05	3.712.585,98

Si riportano, per completezza espositiva, anche i prospetti di dettaglio relativi alla quantificazione con elementi di dettaglio sul trattamento economico fondamentale ed accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi, degli straordinari, dei buoni pasto e delle spese di missione del personale della struttura ausiliaria, in base ai quali sono stati determinati i costi complessivi riportati nella tabella precedente:

	Sto-endis COR 2016- 2018 (15 mad)	for telephone di positione di no	for influences di positione verticità media	Totale emuo lordo dpendenta	Oneri reliose (25,35%)	fordamen de kreb stato	Part/Southern dr mod and maximum	rindate (1270%)	Retributions present o totale lands Man (A)	CIPA, 2013- 2013 (Q+ (A-1, 77%)	Incoments contrattude CCM, 30 22 - 2034 Cr(A-B*\$7.6 %	PETRIBUTOR TOTAL PROCAMIE LORO OSTATO - CON INCICCORDER 9,00% CORE 2009-2007 + \$75 NGONE, 2010-	•	and high- disenters 2004	const a regime da 2025
DARGENTE I frame	Signato COL 2016- 2018 (t) metil	fortellactions di practicus di	Ee tribusions di praktisons wedde media	Totals arrays lands alpendence		Trattamento (codamentale Erchata)	Retribution di multino esastra	Oneri refless su est-drustees raudulo (3270%)	Retributions procepts south lords State (A)	burn mente men attenta CDE 2015 2021 (B+ (A*2 17%)	hour wire the contract sub- CLM 2022 - 2004 C-5A-87-57-8	AFTERSULENCE TOTAL PROCESSION TOTAL PROC	va	DN II bybo- dombini 2004	Orași a Proprio de 2025
DING BYTER FARM	4516017	1284581	721%,65	9022723	(4629.2)	12441544	2016010	634Qt0	151,296,44	\$ 722,79	9 081,49	166,200,72	4	148.271.12	12 AM 4
	瓣。				I REAL		Extributions acts make			震震	BET PRINCESON E TOTAL PRO	与影響和	WES		
Nerworde non Gegenalde PCM Gel-AT	Stpendo IJ em milita COSE 2016 2011	19*mmx	Andrews Co.	Name	Own rifine (II, IIT)	Cot.els anti-business fored amount afe- fored of tuno una tunio amount una tunio amount	gle midded. art 13 (CM) all whol Spec. Org. (art 13 (CM) al. Componentive deglicents 21.24(2)	Totale vertifications unitaria londo stato (A)	2021 (8)- (A-3,78%)	Incremental contrattuals CEAR_2CG2 - 2CGA C=(A-B)*5,7 ZN	COPEE SCHOOL STATO - COME SCHOOL COME SCHOOL	3	cresi boglo dosmbre 2014	1 3 g	Pg.



	s	traordinario				
Tariffa oraria lordo dipendente importo coerente con quanto previsto dnella struttura del commissario CAIVANO	numero di ore (20 ore mensili per 11 mesi)	straordinario	Oneri Stato su	Totale lordo oneri STATO	UNITA'	TOTALE
24.71	330,00	8.154,30	2.665,46	10.820,76	22	238.056.63

	Buoni Pasto									
costo buono pasto	numero di buoni pasto (5 a settimana per 48 settimane)	costo unitario straordinario lordo dipendente	UNITA'	TOTALE						
7,00	240,00	1.680,00	25	42.000,00						

	spese di mission	ie .	
spese missione	numero missioni svolte all'anno considerando 15 dipendenti	costo missione unitaria medio	costo annuo missioni
360,00	450,00	360,00	162.000

Relativamente ai costi di missione, si precisa che il calcolo è stato effettuato ipotizzando un numero massimo di 3 missioni al mese per 15 unità di personale, per un totale annuo di circa 450 missioni. Ai fini del calcolo della spesa derivante da ciascuna missione, è stata presa come riferimento la circolare del 19 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si è considerato per ciascuna missione una spesa, in media, pari a circa 360 euro – parametrata su due giorni di trasferta – per un ammontare complessivo annuo pari a euro 162.000. Si precisa che tale importo è stato calcolato considerando prudenzialmente le seguenti voci: vitto giornaliero (comprensivo di 4 pasti, al costo medio complessivo di 121,10 euro, tenendo conto che per ogni pasto vengono riconosciuti 30,55 euro); pernottamento di una notte (al costo medio di 100 euro); spese di trasporto (in media 140 euro, considerando il costo per l'utilizzo di mezzi su rotaie, aerei e per il rimborso delle spese del taxi).



Il comma 10, per la realizzazione degli interventi per l'area dei Campi Flegrei contenuti nei programmi previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), autorizza la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 – 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029.

In termini analitici, la suddivisione delle suddette risorse è la seguente:

- euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028, da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
- euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, da destinare alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2);

Il comma 11 individua le fonti di copertura degli oneri di cui al comma 10, evidenziandosi che le stesse presentano sufficienti disponibilità con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate.

In particolare, quanto alla copertura degli interventi di cui al comma 10 si provvede:

- quanto ad euro 7.800.000,00 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7458) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- quanto ad euro 20.834.000 per l'anno 2024, ad euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ad euro 41.200.000 per l'anno 2027, ad euro 40.376.000 per l'anno 2028 e ad euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.



quanto ad euro 15.450.000 per l'anno 2024, ad euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 36.050.000 per l'anno 2027, ad euro 56.650.000 per l'anno 2028 e ad euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse imputate programmaticamente alla regione Campania con la delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Delle risorse in parola è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Ai fini della determinazione dell'autorizzazione di spese e della quantificazione degli oneri posti a carico delle risorse del fondo FSC, periodo di programmazione 2021 – 2027, si è provveduto quanto alla spese finanziate mediante corrispondente riduzione delle somme imputate programmaticamente alla regione Campania con la delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, a confrontare gli interventi destinati alle zone dell'area flegrea indicati nella proposta di Accordo per la coesione formalizzata dalla regione Campania a valere sulle citate risorse e gli interventi indicati dalla regione Campania nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

Il comma 12 abroga il comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e stabilisce che, entro il 1 settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per il Sud e le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

La disposizione presenta natura programmatica e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il medesimo comma 12 prevede, altresì, che con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea, è stabilita la data di soppressione della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 nonché che, fino alla data indicata nel medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024,



detta Struttura di supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile, apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 2, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Relativamente agli oneri del personale, i compensi annui lordi dei componenti della struttura operativa, come anche pubblicati all'indirizzo http://commissariostraordinario.regione.campania.it/index.php/personale, ammontano complessivamente a circa 40.000 euro, che risultano coperti dalle somme disponibili nella contabilità speciale del predetto Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

A pagina 36 del medesimo rendiconto si fa presente che "al 31.12.2022 la composizione del fondo relativo alle spese di funzionamento ed organizzazione della Struttura commissariale ammonta ad € 11.832.179,16 e risulta così formato: A) Fondo ex lege 887/84 [...] B) Somme disponibili per effetto dei prelievi ex Decreto Commissario Straordinario n. 490/2010 effettuati al 31.12.2022 dai quadri economici degli interventi in corso...".

Nella relazione trasmessa dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, decreto-legge n. 140 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2023, si rileva che: a) la gestione Commissariale, sia nell'esercizio liquidatorio sia nel nuovo esercizio straordinario, è stata ed è soggetta alla vigilanza di un Collegio dei Revisori dei Conti, con la precisazione che i Rendiconti della Gestione fino all'esercizio 2022 risultano tutti favorevolmente esitati da parte del Collegio dei Revisori pro-tempore; b) alla data del 29.12.2023, a seguito di verifica di cassa effettuata sulla contabilità speciale n. 3209/425 attivata presso la Tesoreria dello Stato Sezione territoriale di Napoli, il saldo disponibile ammontava a 1.396.813,59.

Con riferimento agli interventi, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti a cura della struttura in esame riguarda i soli interventi in corso e nei limiti delle risorse impegnate per la loro esecuzione.

Il comma 13 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,



sono individuati gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo.

Con il medesimo decreto sono individuati, inoltre, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.

Le previsioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 14 prevede che la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), sia affidata al Commissario straordinario, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 e che a decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b), subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

Il comma in esame ha contenuto ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 15 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario



straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.

Il comma in esame si limita a prevedere una relazione alle Camere, assumendo pertanto natura ordinamentale. Dall'attuazione della disposizione non derivano, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 16 reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario. Ciò in considerazione dell'attribuzione al Commissario straordinario della funzione di procedere all'attuazione degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, sulla base delle risultanze del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i medesimi motivi, il comma 17 prevede, in aggiunta a quanto previsto dal comma 10, lettera a), dell'articolo in commento, che le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 140 del 2023 siano destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e sono a tal fine trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario. All'uopo, si precisa che, relativamente alla determinazione delle somme da trasferire sulla contabilità speciale ai sensi del comma 17, si è tenuto conto da un lato dell'entità delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto - legge n. 140 del 2023 e destinate alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1, del medesimo articolo 2 (complessivamente 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 per l'analisi di vulnerabilità) e, dall'altro, di quanto previsto dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024), recante "Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" e dall'assenza di impegni (essendo ancora in corso l'analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici) in relazione alle risorse destinate alla realizzazione delle opere (id est, interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici).



Si evidenzia inoltre che dei 35,93 milioni di euro, 12 milioni sono relativi al primo piano di interventi e 23,93 milioni al secondo piano di interventi. Tale secondo piano sarà attuato, secondo il cronoprogramma, a conclusione delle verifiche tecniche.

L'articolo 9-quater reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei.

Tenuto conto dell'urgenza nella realizzazione degli interventi, tesi a fronteggiare il rischio bradisismico proprio della zona di intervento delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, si prevedono deroghe alla disciplina vigente in funzione acceleratoria e semplificatoria degli incombenti procedurali, fermo rimanendo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

Le disposizioni assumono natura ordinamentale, declinando le deroghe procedimentali ammissibili in relazione alle ragioni di urgenza alla base degli interventi infrastrutturali e sul patrimonio pubblico, ragion per cui dall'attuazione dell'articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9-quinquies reca misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a).

In particolare, si prevede che il Commissario straordinario, nominato ai sensi all'articolo 9-ter, comma 1, proceda, con le modalità previste dal medesimo articolo 9-ter ed avvalendosi delle misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie di cui all'articolo 9-quater, alla esecuzione di interventi urgenti di ripristino e di riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nel predetto territorio, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000 per l'anno 2024. L'onere relativo al ripristino e alla riqualificazione sismica degli edifici scolastici danneggiati e resi inagibili non è stato computato nell'art. 9-ter, in quanto fronteggiato dalla misura di cui al presente articolo in via prioritaria.

Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 nell'anno 2024. A tal fine si prevede l'apertura, fino al 31 dicembre 2024, di una



apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse versate dal Dipartimento della protezione civile.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 16.250.000 per l'anno 2024, si provvede:

- quanto ad euro 15.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e che presenta sufficienti disponibilità;

- quanto ad euro 1.250.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e che presenta sufficienti disponibilità.

L'articolo 9-sexies riconosce un contributo di autonoma sistemazione, nel limite delle risorse di cui al comma 4, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024 in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. La disposizione, nel riferirsi all'abitazione principale, abituale e continuativa, utilizza una locuzione correntemente in uso per tale tipologia di misura nell'ambito di gestioni emergenziali.

Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, di € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di € 700,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Sulla base dei dati resi disponibili in relazione ai Comuni interessati, è stimabile che si arrivi ad un interessamento, per il Comune di Pozzuoli, di circa 674 nuclei familiari, con 1.525 unità



beneficiarie (con un fabbisogno mensile di € 565.500,00, che determina un importo di 3.393.000 per 6 mesi e di 6.786.000 per 12 mesi) nonché, per il Comune di Bacoli di circa 13 nuclei familiari con 22 unità beneficiarie (secondo i dati forniti dal Comune per un valore complessivo per 6 mesi di circa 60.000 euro e di circa 120.000 euro per 12 mesi).

Sulla base delle informazioni acquisite dal Comune di Napoli, non sussistono allo stato esigenze di applicazione della misura de qua in relazione ai territori interessati del predetto Comune.

Pertanto, all'attuazione del presente articolo è previsto che si provveda nel limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che presenta sufficienti disponibilità.

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, dunque, a versare le risorse finanziarie su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata alla Regione Campania.

L'articolo 9-septies pone taluni divieti in relazione al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione.

In particolare, la disciplina è giustificata dall'esigenza di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), ed evitare l'incremento del carico urbanistico residenziale in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.

Pertanto, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, entro il 1 ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei medesimi territori e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei predetti territori è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.



La disposizione assume natura ordinamentale, precludendo lo svolgimento di apposita attività amministrativa (rilascio di una particolare categoria di titoli edilizi), ragion per cui dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il divieto di rilascio di titoli edilizi con destinazione residenziale è recato in una disposizione primaria, riguardante un'intera area e non beni determinati, assume un carattere temporaneo (operando fino all'adozione delle misure di prevenzione del carico urbanistico), è motivato da ragioni di pubblico interesse (afferendo a beni primari quali l'incolumità e la sicurezza pubblica) e, comunque, incide soltanto su alcuni interventi edilizi (di nuova costruzione) e in relazione ad una specifica destinazione d'uso (residenziale), con la conseguenza che da un tale divieto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla posizione della Regione Campania, venendo in rilievo pubblici poteri (correlati al governo del territorio) rientranti nelle attribuzioni regionali dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9-octies è finalizzato ad assicurare la piena efficienza della programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei.

In tale contesto, ai sensi del comma 1, al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto di contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) individuata ai sensi di cui dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 e alla quantificazione dei relativi oneri, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto – legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci.

Sono esclusi dagli elenchi in parola gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancore definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.



La disposizione risulta necessaria per consentire la programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato, riferibili soltanto agli immobili muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, come previsto dall'articolo 9-novies, comma 6. Sulla base della ricognizione operata dai Comuni e delle risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, potrà stimarsi l'impegno finanziario derivanti da una programmazione di interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato munito di regolare titolo edilizio con destinazione d'uso residenziale, ubicato nel territorio individuato ai sensi di cui dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto – legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La disposizione in esame non determina nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica. In particolare, da un lato, si evidenzia che le attività richieste ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e alla regione Campania rientrano tra le attività istituzionalmente attribuite a detti enti e, dall'altro, la proposta che la regione Campania è tenuta a presentare ha un contenuto meramente programmatico dal momento che essa consiste nell'indicazione degli immobili privati necessitanti di interventi, all'esito dell'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato dell'area flegrea, da svolgersi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, e nella quantificazione dei relativi costi.



L'articolo 9-novies reca misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.

Sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi a circa 500 nuclei familiari sgomberati con ordinanza.

In particolare, si prevede che, secondo modalità attuative da definire con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo è parametrato ad un costo di intervento per metro quadro di superficie coperta dell'edificio ed è concesso al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

I metri quadri necessari ai fini dell'individuazione della superficie sono calcolati sulla base dei metri quadri di 'superficie complessiva coperta', come definita dall'art. 3, lett. ff) dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, recante il testo unico della ricostruzione privata post-sisma 2016, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2023, n. 20.

Il contributo sarà pertanto calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi).

Con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, funzionali al rilascio o alla verifica dei titoli edilizi per i relativi interventi di



riqualificazione sismica, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. In particolare, i contributi sono riconosciuti con provvedimento del Comune competente, da assumere entro il termine di sessanta giorni dalla domanda di contributo. Tenuto conto dei tempi di emanazione del decreto di cui al comma 7, il termine di sessanta giorni è compatibile con la possibilità di adottare i provvedimenti di concessione del contributo entro il corrente esercizio finanziario. Peraltro, si tratta di un termine massimo, essendo possibile l'adozione del provvedimento concessorio in termini più brevi.

La disposizione opera entro un predefinito limite di spesa, pari a 50 milioni di euro complessivi, di cui euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
- b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per
 l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
- l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;



- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

Il contributo di cui al presente articolo in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, disponendo che il suddetto contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari.

Trattandosi di un nuovo contributo, la detassazione dello stesso configura una rinuncia a maggior gettito.

L'articolo 9-decies rafforza la capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'integrazione delle unità di personale non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, nonché la proroga della medesima struttura fino al 31 dicembre 2025.



In particolare, sono previste ulteriori dieci unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di ulteriore quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione, si riporta la seguente tabella, da cui emerge il maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Costo unitario	N. unità	Onere unitario	art 2 c	rafforzamento 2024 - Unità aggiuntive		contingente unità struttura 2025	Onere 2025
Dirigente II fascia	1	176.577	176.577			1	176.577
Funzionario cat. A costo medio (fuori comparto funzioni centrali)		89.443	357.772	4	178.886	8	715.544
Funzionario cat. A costo medio (comparto funzioni centrali	5	24.263	121.315	6	72.789	11	266.893
Totale			655.664		251.675	20	1.159.014

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 251.675 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 9-undecies, comma 1.

Gli oneri sono ipotizzati quantificando un costo unitario delle unità di personale in coerenza con la quantificazione del costo della struttura di cui alla relazione tecnica del D.L. n. 140/2023 e ipotizzando un'esigenza di immediata attuazione, a partire dal 1º luglio 2024

L'articolo 9-undecies reca previsioni finanziarie.

Il comma 1 individua la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-decies, concernente il rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, quantificati in 251.675 euro per l'anno 2024 e 1.159.014 euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento



del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stabilisce, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga assegnata, per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, alla regione Campania fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 ed fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Dette risorse, come precisato dal richiamo alle previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto – legge n. 60 del 2024, sono destinate al finanziamento dei completamenti degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione. Al fine di assicurare l'impiego delle risorse assegnate per le predette finalità, la disposizione chiarisce che si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Con specifico riguardo alla determinazione della quantificazione delle risorse assegnate alla regione Campania e alla loro imputazione temporale, si rappresenta che è stata presa in considerazione la proposta formulata dalla medesima regione nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020 per la definizione dell'Accordo per la coesione e gli esiti della verifica effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.



L'articolo 9-duodecies prevede - nelle more di una futura riconfigurazione complessiva delle diverse attività riconducibili alla gestione emergenziale, allo stato in scadenza al 31 dicembre 2024 una riorganizzazione dell'attuale contributo di autonoma sistemazione (CAS) e delle connesse misure di assistenza abitativa.

In particolare, dal comma 1 non discendono oneri in quanto lo stesso dispone la cessazione dell'attuale CAS di cui all'OCDPC n. 388/2016 e s.m.i. a partire dal 1° settembre 2024.

Al comma 2, si prevede l'istituzione, a partire dal medesimo periodo di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", espressamente finalizzato ai nuclei familiari, già percettori del CAS e, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici e sia stata oggetto della domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti; nello stesso comma si prevede il riconoscimento del contributo in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il comma 3 riveste natura ordinamentale in quanto prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo con proprie ordinanze. In particolare, i contributi in questione saranno concessi sino a che non si saranno realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sarà provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque, allo stato, ai sensi del comma 2, non oltre il 31 dicembre 2024. In ogni caso, emergendo soltanto una diversa riconfigurazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, delle misure di assistenza abitativa, la regolazione del contributo ad opera del Commissario straordinario non potrà determinare, a parità di condizioni, un importo superiore del contributo medesimo rispetto a quello erogato attualmente a titolo di CAS.

Al comma 4 sì prevede che i comuni interessati curano l'istruttoria, la concessione e l'erogazione del contributo per il disagio abitativo, nonché che i Presidenti delle Regioni interessate, anche in



qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. Tale disposizione ha natura organizzatoria e non riveste carattere innovativo, in quanto in piena coerenza con quanto già attualmente previsto e applicato per la gestione del CAS: i Comuni interessati potranno pertanto farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 5 si prevede che i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una SAE o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo il cui quantum sarà parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede il trasferimento da parte del Dipartimento della protezione civile, entro il 15 agosto 2024 (così da garantire immediata disponibilità di risorse per agevolare la transizione), sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, delle risorse necessarie al pagamento di quattro mesì (settembre-dicembre 2024) del nuovo contributo, nel limite massimo complessivo di 34 milioni di euro per l'anno 2024 che costituisce limite di spesa, ritenuto sufficiente a consentire l'integrale copertura per l'attuazione della norma in esame, a valere sulle risorse già rese disponibili per il corrente esercizio finanziario per l'emergenza Sisma Centro Italia 2016, senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale stima, del tutto cautelativa, è stata elaborata sulla base delle dichiarazioni recentemente acquisite dai Soggetti Attuatori regionali da cui si evince il seguente quadro:

- per la Regione Abruzzo emerge una spesa mensile stimata di euro 1.500.000,00 per quattro mesi (sett.- dic.) per un totale di euro 6.000.000,00;
- per la Regione Lazio emerge una spesa mensile stimata di euro 800.000,00 per quattro mesi (sett.- dic.) per un totale di euro 3.200.000,00;
- per la Regione Marche emerge una spesa stimata euro di 5.500.000,00 per quattro mesi (
 sett.- dic.) per un totale di euro 22.000.000,00;
- per la Regione Umbria emerge una spesa stimata euro 700.000,00 per quattro mesi (sett.-dic.) per un totale di euro 2.800.000,00.



Il comma 7 riveste natura puramente tecnica e ordinamentale, prevedendo il conseguente trasferimento dalla contabilità del Commissario Straordinario alle contabilità speciali intestate ai quattro Presidenti di Regione delle risorse da destinare ai beneficiari del nuovo contributo, al fine di poter procedere coi pagamenti a livello territoriale. Ciò si pone in continuità procedurale con quanto correntemente già applicato nella precedente gestione del CAS, con la sola differenza che ora il trasferimento ai territori sarà a cura del Commissario Straordinario, nuovo titolare della misura, in luogo del Dipartimento della protezione civile. I Presidenti delle Regioni, a loro volta, provvederanno all'assegnazione delle risorse ai Comuni interessati per la concessione ed erogazione del relativo contributo.

Il comma 8 riveste infine natura del tutto eventuale e dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si prevede che, ove ne sussista l'esigenza, per le medesime finalità di riconoscimento del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", che il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del CAS sinora regolato, provveda a trasferire le eventuali economie di spesa che dovessero essersi consolidate per tale voce di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

L'articolo 9-terdecies interviene, al comma 1, sull'articolo 19 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di tener conto sia dei tempi occorrenti per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse finanziarie e di assegnazione delle unità di personale previste dal comma 3 del predetto articolo 19 e di quelli relativi all'effettuazione delle procedure di reclutamento, per cui il personale verrà assunto con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2025, sia dei maggiori oneri di personale derivanti dalla valorizzazione degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri. Detti incrementi si attestano nella misura del 5,78%, cui si aggiunge per la Presidenza del Consiglio dei ministri anche la quota aggiornata afferente al Fondo Unico del personale della Presidenza (FUP).

Nel dettaglio, alla luce di quanto sopra detto, l'importo retributivo annuo lordo, comprensivo degli oneri per buoni pasto limitatamente al personale del comparto Funzioni locali, per singolo dipendente/Amministrazione è così suddiviso:

- € 88.293 per le risorse umane previste per il Dipartimento Politiche di Coesione;
- € 47.635 per le risorse umane previste per le regioni;



 € 45.398 per le risorse umane previste per gli enti locali (Città metropolitane, Province e Comuni).

Per contro, restano immutati:

- l'onere per l'espletamento della procedura concorsuale pari a euro 3.000.000;
- l'importo complessivo di euro 6.600.000 delle borse di studio da corrispondere ai 2,200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione;
- l'importo complessivo degli oneri da corrispondere alle istituzioni universitarie ovvero all'associazione Formez PA per l'erogazione del corso di formazione, quantificato forfettariamente, in via prudenziale, nella misura di euro 2.000 per ciascun discente (2.200 unità) pari a euro 4.400.000.

Si riportano di seguito i valori considerati per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in commento.

AMMINISTRAZIONE ASSEGNATARIA	RAL - importi in € (con +5,78 %)	Buoni pasto anno	RAL - importi in € inclusi buoni pasto	Numero di unità di personale reclutate	Nuovo costo annuo retribuzione - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Precedente costo annuo retribuzione - Importi in E (inclusi buoni pasto)	Ulteriore costo annuo da finanziare
DIPARTIMENTO POLITICHE COESIONE	88.293	0	88.293	71	6.268.803	5.262.307	1.006.496
REGIONI	46.116	1.519	47.635	250	11.908.750	11.278.750	630.000
CITTA' METROPOLITANE	43.879	1.519	45.398	70	3.177.860	3.010.000	167.860
PROVINCE	43.879	1.519	45.398	135	6.128.730	5.805.000	323.730
ENTI LOCALI	43.879	1.519	45.398	1.674	75.996,252	71.982.000	4.014.252
Totali	7.00			2,200	103.480.395	97.338.057	6.142.338

Al comma 2, si prevede la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalla disposizione, pari a 6.142.338 annui a decorre dall'anno 2025.

Detti maggiori oneri fino all'anno 2029 sono finanziati con le risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, in coerenza con le sue previsioni e ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. A decorrere dall'anno 2030, a detti maggiori oneri si provvede:



- 1) quanto a euro 1.006.496 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 2) quanto a euro 630.000 annui, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- 3) quanto a euro 167.860 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 4) quanto a euro 323.730 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 5) quanto a euro 4.014.252 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'articolo 10 reca, al comma 1, uno stanziamento straordinario per un ammontare complessivo pari a euro 13.950.130,00 a copertura degli oneri derivanti dai servizi di ordine pubblico che verranno predisposti in occasione del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024.

La previsione degli oneri necessari è stata elaborata sulla base dei dati relativi all'organizzazione del Summit, che vedrà la partecipazione di circa 25 Delegazioni estere e sulla scorta del dispositivo adottato in occasione del precedente Vertice di Taormina del 2017.

Tale evento renderà, infatti, necessaria l'adozione di un complesso dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione anche ai fini di prevenzione del terrorismo.

Più nel dettaglio, i maggiori oneri finanziari sono stimati in euro 4.676.230,00 per le spese di personale e in euro 9.273.900 per le spese di funzionamento.

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli oneri:

ONERI FINAN	IZIARI FORZE DI POLIZ	IA (CIRCA 50	00 OPERATORI)	
tipologia spesa	costo unitario giornaliero	unità	turni/ore/gi orni	TOTALE
INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO fuori sede	29,43	4000	9	1.059.480 €
INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO in sede sede	17,25	1000	9	155.250€
LAVORO STRAORDINARIO	19,78	5000	35	3.461.500€
VITTO E ALLOGGIO	190	1500	9	2.565.000
NOLEGGIO NAVE		2500	9	6.600.000
VITTO TERRITORIALI	7	1000	9	63.000
GENERI DI CONFORTO	1,02	5000	9	45.900
TOTALE				13.950.130 €



Con il comma 2 viene, invece, incrementato il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di ulteriori 1.500 unità, con un'autorizzazione di spesa di 3.755.149,00 euro per l'anno 2024.

Sempre nell'ottica di assicurare il concorso delle Forze armate nel potenziamento della cornice di sicurezza connessa allo svolgimento del Vertice internazionale in parola, il successivo comma 3 prevede altresì l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi per i quali è autorizzata la spesa di euro 5.750.718,00 per l'anno 2024, di cui 334.993,00 euro per spese di personale.

Per lo svolgimento di tali attività, secondo quanto stabilito dalla richiamata disposizione della legge di bilancio 2024, compete alle 1.500 unità di personale delle Forze armate un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale delle Forze di polizia, alla quale va aggiunto un tetto di 55 ore di straordinario mensili (rapportate al periodo di effettivo impiego - 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni), che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per il personale impiegato, invece, negli assetti di difesa aerea e marittima verrà corrisposto il compenso forfettario d'impiego (CFI), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Per la quantificazione dei succitati importi, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra nel dispositivo integrativo dell'operazione "Strade Sicure" è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%), ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per i militari di cui al precedente alinea, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore rapportate al periodo di impiego (pari a 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e circa 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni) di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti



individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%);

- compenso forfetario d'impiego (CFI): a tutto il personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima per un importo giornaliero medio di circa € 135,08 [derivante dalla somma della spesa –vds. prospetti analitici CFI (unità navale e assetti aerei) - diviso il numero di unità di personale (496) e il numero dei giorni di effettivo impiego (5 gg.)]. Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP del 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro-capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro-capite di € 34 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero medio pro-capite compreso tra € 80 e € 100 -in base ai luoghi di pernottamento- per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo
 pro-capite giornaliero di € 6,25 per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di
 corrente elettrica/acqua, ecc.;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è
 stato previsto un costo pro-capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto
 e riparazione vestiario ed equipaggiamenti, ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato è stato determinato il numero degli automezzi necessari al loro trasporto ed utilizzato il costo unitario giornaliero di € 28,97 (nolo, carburanti, etc.);
- impiego assetti aerei e navali: funzionamento generale degli aeromobili e delle unità navali militari di previsto impiego per tutta la durata dell'esigenza (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento è stata presa a riferimento l'onerosità volo/ora e/o navigazione/giorno per



ciascuna tipologia di mezzo aereo/navale, considerandone, in funzione del compito da assolvere, il previsto impiego complessivo in termini di ore di volo e giorni di navigazione.

- una tantum:
- a) indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo complessivo di euro € 118.298,00 di cui € 37.298,00 per n. 1.500 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, quale indennità di marcia/oneri per la ricognizione, prevedendo la corresponsione per 1-3 giorni (2 giorni in media) ed € 81.000,00 per n. 496 unità di personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima, quale indennità di missione/spostamenti sul territorio nazionale;
- b) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa
 € 270.417,00;
- c) Oneri comunicazione satellitari per € 4.100,00;
- d) Oneri di approntamento di € 15.000,00.

Di seguito le schede con il dettaglio analitico delle spese.

LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA'
MISSIONE: G7 - CONTINGENTE MILITARI FORZE ARMATE
ANNO 2024

SCHEDA	COSTO INTERO PERIODO
G7 - CONTROLLO VALICHI DI CONFINE	€ 1.227.048
G7 - SERVIZI PREVENTIVI DI SICUREZZA	€ 486.098
G7 - SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA	€ 2.042.003
G7 - ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA	€ 5.750.718
TOTALE PER L'ANNO 2024	€ 9.505.867



LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA' MISSIONE: G7 - CONTROLLO VALICHI DI CONFINE ANNO 2024

350 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>

	numero	costi unitari		costo/mese	1	10/05/24 al 24 (22 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	350	€ 29	,44 €	309.120	€	226.68
Straordinario	350	€ 1	,66 €	339.955	€	249.300
TOTALE SPESE PERSONALE	350		€	649.075	€	475,988
EUROGRASIENE DIRECTE	ON	ERI DI FUNZIONAMENTO			15487W	EDVACABLE
Viveri	108	€ 4	,80 €	15.552	€	11.405
Vitto strutture civili	242	€ 34	,00 €	246.840	€	181.016
Alloggio strutture civili	242	€ 80	,00 €	580.800	€	425.920
Servizi generali	108	€ 6	,25 €	20.250	€	14.850
Equipaggiamento/vestiario	350	€ 1	,45 €	15.225	€	11.165
Funzionamento automezzi	44	€ 28	,97 €	38.240	€	28.043
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€	916.907	€	672.399
	olocologicalisticke) na	ONERI UNA TANTUM	Nalen	n ikukulasen peningent		
Indennità di marcia/missione/oneri per ricog	nizioni				€	8.671
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi auto	stradali				€	69.990
			1989		€	
TOTALE ONERI UNA TANTUM					1.5	78.661
TOTALE ONERI UNA TANTUM		RIEPILOGO				78.661
TOTALE ONERI UNA TANTUM		RIEPILOGO		costo/mese	costo dal 30 20/06/24	1/05/24 al
TOTALE ONERI UNA TANTUM ONERI DI PERSONALE		RIEPILOGO	ε		costo dal 30	1/05/24 al
ONERI DI PERSONALE		RIEPILOGO	€ €	649.075	costo dal 30 20/06/24	1/05/24 al 4 (22 gg.)
ONERI DI PERSONALE ONERI DI FUNZIONAMENTO		RIEPILOGO		649.075 916.907	costo dal 30 20/06/2∙	1/05/24 al 4 (22 gg.) 475.988
		RIEPILOGO	€	649.075 916.907	costo dal 30 20/06/24 €	9/05/24 al 4 (22 gg.) 475.988 672.399



LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - BRINDISI MISSIONE: G7 - SERVIZI PREVENTIVI DI SICUREZZA ANNO 2024

100 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>

	numero	CO:	iti unitari	C	osto/mese		il 30/05/24 al 6/24 (22 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	100	€	29,44	€	88.320	€	64.768
Straordinario	100	€	17,66	€	97.130	€	71.229
TOTALE SPESE PERSONALE	100			€	185.450	€	135.997
	ON	IERI DI FUNZION	NAMENTO	dian.		iji i daya b	
Viveri	0	€	4,80	€	¥	€	<u> </u>
Vitto strutture civili	100	€	34,00	€	102.000	€	74.800
Alloggio strutture civili	100	€	100,00	€	300.000	€	220.000
Servizi generali	0	€	6,25	€	16	€	9
Equipaggiamento/vestiario	100	€	1,45	€	4.350	€	3.190
Funzionamento automezzi	13	€	28,97	€	11,298	€	8.285
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO				€	417.648	E	306,275
		ONERI UNA TA	NTUM	M. Mari			41 LETT 11.3
Indennità di marcia/missione/oneri per ricog	nizioni					€	2.468
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi auto	stradali					€	41.358
TOTALE ONERI UNA TANTUM						€	43.826
		RIEPILOGO					
				со	sto/mese		30/05/24 al /24 (22 gg.)
ONERI DI PERSONALE				€	185.450	€	135,997
ONERI DI FUNZIONAMENTO				€	417.648	€	306.275
TOTALE ONERI				€	603.098	€	442.272
ONERI UNA TANTUM						€	43.826
The resembly the service of the serv	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	ATTACHMENT PROPERTY.	SEALEST DERIVERSE				



LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - BRINDISI

MISSIONE: G7 - SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA

ANNO 2024

1050 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>

	numero	costi unitari			costo/mese		dal 06/06/24 al /06/24 (12 gg.)	
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	1.050	€	29,44	€	927.360	€	370.94	
Straordinario	1.050	€	17,66	€	1.019.865	€	407.94	
TOTALE SPESE PERSONALE	1.050				€ 1.947.225		778.89	
	ON	ERI DI FUNZIOI	NAMENTO					
Viveri	486	€	4,80	€	69.984	€	27.99	
Vitto strutture civili	564	€	34,00	€	575.280	€	230.11	
Alloggio strutture civill	564	€	100,00	€	1.692.000	€	676.80	
Servizi generali	486	€	6,25	€	91.125	€	36.450	
Equipaggiamento/vestiario	1.050	€	1,45	€	45.675	€	18.270	
Funzionamento automezzi	131	€	28,97	€	113.852	€	45.54	
Funzionamento velivoli	12	€	296,65	€	106.794	€	42.718	
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO	2.694.710	€	1.077.885					
	24.50.000.000.000	ONERI UNA TAI	NTUM		(=15(=20)5(=1)			
Indennità di marcia/missione/oneri per ricogi		€ 26						
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali							159.069	
TOTALE ONERI UNA TANTUM						€	185.228	
		RIEPILOGO						
costo/mese							costo dal 06/06/24 al 17/06/24 (12 gg.)	
ONERI DI PERSONALE					1.947.225	5 € 778.		
ONERI DI FUNZIONAMENTO					2.694.710	€ 1.077.		
TOTALE ONERI					€ 4.641.935 €		1.856.775	
ONERI UNA TANTUM						€ 185.2		
TOTALE GENERALE					a secretari	.827.163 € 2.		



LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA' MISSIONE: G7 - ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA

ANNO 2024

496 MILITARI <u>ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA</u>

	numero	costi unitari		costo/mese		costo dal 12/06/24 16/06/24 (5 gg.)	
Compenso Forfettario Impiego	496	€ 135,078		€ 2.009.958		€	334.99
TOTALE SPESE PERSONALE	496	496			€ 2.009.958		334.99
CONTRACTOR OF STREET	(aug) and a low on	IERI DI FUNZI	ONAMENTO				in the latest
Viveri	496	€	4,80	€	71.424	€	11.904
Servizi generali	496	€	6,25	€	93.000	€	15.500
Equipaggiamento/vestiario	496	€	1,45	€	21.576	€	3.598
Funzionamento velivoli	7	€	141.092,00	€	29.629.320	€	4.938.220
Funzionamento navi	nzionamento navi 1 € 69.281,00				2.078.430 €		
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO	€	31.893.750 €					
Indennità di marcia/oneri per ricognizioni Indennità di missioni/spostamenti territorio Oneri comunicazioni satellitari Approntamento	nazionale					€ €	81.000 4.100 15.000 100.100
		RIEPILO	so			costo da	12/06/24 al
				€	osto/mese	16/0	5/24 (5 gg.)
ONERI DI PERSONALE						€	334.993
ONERI DI FUNZIONAMENTO TOTALE ONERI					34,394,074,0	€	5.315.625
TOTALE ONERI					33.903.708	€	5.650.618
ONERI UNA TANTUM						€ 100.1	
TOTALE GENERALE					34.003.808	€	5.750.718



COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

Missione: G7 - Unità navale M.M.

	Ferial		Festi		,n	Totale	Oneri a carico Amministrazione		
Grade	Unità	CARONASA.		1000000000			INPDAP	IRAP	Totale Lordo
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni		24,20%	8,50%	20100
Ammiraglio di Squadra	0	105	3	180	2		14		
Ammiraglio di Divisione	0	105	3	180	2			*	
Contraminiraglio	0	95	3	170	2				
Cepitano di Vascello + 25	0	95	3	170	2	2		-	-
Capitano di Vascello	1	95	3	170	2	625,00	151,25	53,13	829,3
Capitano di Fregata +25	4	85	3	165	2	2,340,00	566,28	198,90	3.105,1
Capitano di Fregata	0	85	3	165	2				
Capitano di Corvetta	5	85	3	165	2	2.925,00	707,85	248,63	3.881,4
Tenente di Vascello	10	76	3	152	2	5.320,00	1.287,44	452,20	7,059,6
Sottotenente di Vascello	7	76	3	152	2	3,724,00	901,21	316.54	4.941,7
Guardianurina	3	76	3	152	2	1.596,00	386,23	135,66	2.117,8
Luogotenente	0	76	3	152	2				-
1° Maresciallo + 29	0	76	3.	152	2				
1º Marcsciallo + 25	0	76	3	152	2		-		
1º Maresciallo	4	76	3	152	2	2.128,00	514,98	180,88	2,823,8
Capo 1^Classe + 25	0	70	3	140	2				
Capo 1^ Classe	26	70	3	140	2	12,740,00	3.083,08	1.082,90	16.905,91
Capo 2^Classe + 15	0	70	3	140	2	-		*	
Capo 2^ Classe + 10	0	70	3	140	2	-		15	
Capo 2^ Closse	34	70	3	140	2	16,660,00	4.031,72	1,416,10	22.107.82
Capo 3^ Clusse	6	70	3	140	2	2.940,00	711,48	249,90	3,901,38
2° Capo Scelto + 25	0	70	3	140	2				7.4
2º Capo Scelto	4	70	3	140	2	1.960,00	474,32	166,60	2.600,92
2° Capo + 18	0	70	3	140	2				
2° Capo + 15	0	70	3	140	2			7	
2° Capo	0	70	3	140	2		4		
Sergente + 10	10	70	3	140	2	4.900,00	1,185,80	416,50	6,502,30
Sergente	10	70	3	140	2	4.900,00	1.185,80	416,50	6.502,30
Sottocapo 1º Classe Scelio	0	66	3	132	2	50		-	
Sottocapo 1º Classe	9	66	3	132	2	4.158,00	1.006,24	353,43	5,517,67
Sottocapo 2º Classe	13	66	3	132	2	6,006,00	1.453,45	510,51	7.969,96
Sottocapo 3º Classe	50	66	3	132	2	23.100,00	5.590,20	1.963,50	30,653,70
Volontario non in SP	0	66	3	132	2		4		14
Totale	196					96.022,00	23.237,32	8.161,87	127.421,19

Totale	. Historian est est
arrotondato	127.421,00



COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

Missione: G7 - Difesa acrea e assetti nerei vari e personale di supporto

Grado		Parist.		Post of			Oneri a carico Amministrazione		Totale Lordo
	Unità	Feriale		Festivo		Totale	INPDAP	TRAP	
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Glorni		24,20%	8,50%	1,0100
Generale di Squadra Aerea	0	105	3	180	2	(2)			
Generale di Divisione Aerea	0	105	3	180	2		8		
Generale di Brigata Aeroa	0	95	3	170	2	2		1	2
Colonnello + 25	1	95	3	170	2	625,00	151,25	53,13	829,3
Colomello	0	95	3	170	2	-			<u> </u>
Tenente Colonnello + 25	15	85	3	165	2	8,775,00	2.123,55	745,88	11.644,4
Tenente Colonnello	15	85	3	165	2	8.775,00	2.123,55	745,88	11.644,4
Maggiore	15	85	3	165	2	8.775,00	2.123,55	745,88	11.644.4
Capitano	10	76	3	152	2	5,320,00	1.287,44	452,20	7,059,6
Tenente	10	76	3	152	2	5.320,00	1.287,44	452,20	7.059,6
Sottotenente	5	76	3	152	2	2.660,00	643,72	226,10	3.529,8
Luogotenente	45	76	3	152	2	23.940,00	5.793,48	2.034,90	31.768,3
1º Maresciallo + 29	32	76	3	152	2	17.024,00	4.119,81	1,447,04	22,590,8
1° Maresciallo + 25	15	76	3	152	2	7.980,00	1.931,16	678,30	10.589,4
1º Maresciallo	9	76	3	152	2	4.788,00	1,158,70	406,98	6,353,6
Maresciallo 1^ Classe + 25	0	70	3	140	2	-	-		
Marescialle 1^ Classe	8	70	3	140	2	3.920,00	948,64	333,20	5.201,8
Maresciallo 2º Classe + 15	0	70	3	140	2			5 5 .	
Maresciallo 2^ Classe + 10	7	70	3	140	2	3,430,00	830,06	291,55	4.551,6
Maresciallo 2^Classe	0	70	3	140	2		12		
Muresciallo 3^ Classe	6	70	3	140	2	2.940,00	711,48	249,90	3,901,3
Surgente Maggiore Capo + 25	0	70	3	140	2				
Sergente Maggiore Capo	43	70	3	140	2	21.070,00	5.098,94	1.790,95	27,959,8
Sergente Maggiore + 18	0	70	3	140	2		-	•	
Sergente Maggiore + 15	32	70	3	140	2	15.680,00	3.794,56	1.332,80	20,807,3
Sergente Maggiore	0	70	3	140	2				
Sergente + 10	22	70	3	140	2	10,780,00	2,608,76	916,30	14.305,0
Sergente	0	70	3	140	2	-	18		
1º Aviere Capo Scelto	10	66	3	132	2	4.620,00	1.118,04	392,70	6.130,7
I° Aviere Capo	0	66	3	132	2		17	-	
I° Aviere Scelto	0	66	3	132	2	2			
Aviere Capo	0	66	3	132	2				
Volontario non in SP	0	66	3	132	2		-		
Totale	300					156.422,00	37.854,12	13.295,87	207.571,9

Company of the Compan	
Totale	307 573 00
arrotondato	207.572,00



Il comma 4 prevede l'autorizzazione di una spesa complessiva di euro 1.810.282,00 per consentire il lavoro straordinario dei Vigili del fuoco da effettuarsi in occasione del Vertice internazionale e assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per lo svolgimento dell'evento in questione.

In particolare, allo scopo di assicurare la corretta cornice di sicurezza a un evento di eccezionale rilevanza politica, si ritiene di predisporre un dispositivo che, oltre a garantire, potenziandolo, il dispositivo di soccorso tecnico urgente ordinariamente presente sul territorio, preveda l'impiego anche di unità specialistiche e specializzate. Tali unità, sono state individuate tra quelle esperte in campo NBCR, USAR, elicotteristico, subacqueo, navale e di soccorso aeroportuale e saranno impegnate per garantire:

- un monitoraggio h 24 dei luoghi per l'individuazione di sostanze nucleari, chimiche o biologiche intervenendo immediatamente in caso di allarme;
- con il proprio personale esperto USAR un rapido intervento di unità esperte nella ricerca sotto macerie;
- con l'impiego degli elicotteri una rapida movimentazione dello scenario;
- con il proprio personale sommozzatore ogni emergenza o necessità che dovesse interessare lo specifico campo d'azione;
- con il personale nautico la sicurezza dei porti, ordinariamente privi di servizio effettuato dal CNVVF, utilizzati in vicinanza dei luoghi del vertice;
- con il personale soccorritore aeroportuale la sicurezza antincendio del traffico aereo all'interno delle superfici che saranno utilizzate in prossimità dei luoghi del vertice, potenziando nel contempo, la sicurezza antincendio negli aeroporti limitrofi.

È stata pertanto stimata una spesa complessiva di 1.810.282 euro che tiene conto sostanzialmente dei soli costi del personale impiegato nei termini sopra indicati. Dalla tabella che segue si evince nel dettaglio il suddetto dispositivo di soccorso, sia in termini di impiego di risorse umane che di relativo fabbisogno finanziario.

Dispositivo di soccorso del CNVVF (dal 11 al 16 giugno) per il G7 del 13-15 giugno 2024	giorni/eventi	ore complessive	VVF implegati nel dispositivo/riunioni operative	costo medio/orario compenso lavoro straor,	Importi totali
Dispositivo STU personale WF	6 giorni	144	466	23,90	1.603.785,60
Impegno continuativo CNVVF riunioni operative	20 eventi	480	18	23,90	206.496,00
			ONERE COMPLESSI	VO lordo stato	1.810.281,60



Il comma 5 dispone che, con riguardo alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativamente a 250 unità nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco da assumere non prima del 1° ottobre 2023, le stesse abbiano decorrenza non prima del 31 dicembre 2024, nel limite massimo di 229 unità; tale limite è stato definito alla luce degli incrementi retributivi determinatisi successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020 (DPR 121/2022).

Di seguito le tabelle esplicative per la quantificazione del risparmio derivante dalla nuova decorrenza delle assunzioni.

	o vigde det uoco	Restricted	pledelfuscoin prova - edelfusco	TOT GORNI ONNA	Allievo vigle del fuoco	Allievo vigledel fuoco in prova -	Totale	Allievo vigla del fuoco	Albevoviple del fuoco in prova - Vigile del	TOTALELORDO STATO	di cui trattamento economico	dicui trattamento economico accessorio
N.	GG LAVORATI	N.	GG LAVORATI			Vijple del fuoso			fuoco		hsso.	(straordinario
229	274	229	92	366	171,44	57.56	229.00	6.574.053.57	2,334,995,93	8,909.070.55	8.689.133.84	19.935.70

	o vigile del voco		iple delfuoco in prova - Le del fuoco	TOT GORNI ONNA	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigite del fuocio in prova -	Totale	Allievo vigle del fuoco	Allievovipte del fuoco in prova - Vigile del	TOTALELORDO STATO	di dui trattamento economico	dicui trattamento economico accessorio
N,	GG LAVORATI	N.	GG LAVORATI	Dog 2000		Vijole del funco			fuoca		fisso	(streameria
229	1	D	0	1	0.63		0.63	23,993		23,993.01	23.993.01	-

		ł
Quantificazione risparmio per differimento assunzione n. 229 unità vigiti del fuoco (L. 30.12.2020, n. 178 c omma 877)	8.885.078	l
		ı

	RETR	BUZIONE PRO-CA	APITE (LORDO S	TATOJ
QUALIFICHE	FISSA	Accessona	TOTALE	Taritta
QUILLIONE	2024-2026	(straordinario)	2024-2026	straordinario feriale (15%)
ALUEVO VIGILE DEL FUOCO	39.346.90		38.346,90	
VICILE DEL FUOCO	40.217,79	345,35	40,564,14	13,05

Il **comma 6** precisa che le spese inerenti al trattamento economico accessorio dell'articolo in esame, si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 7 prevede che agli oneri, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017. In particolare, le somme oggetto di riduzione sono quelle indicate dal decreto del



presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 e destinate settore difesasicurezza;

- quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5, in relazione all'allungamento al 31 dicembre 2024, della data di autorizzazione all'assunzione in deroga del relativo personale;
- quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
- quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli
 effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
 pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, , che presenta le necessarie
 disponibilità.

L'articolo 11 stabilisce che l'articolo 2, comma 2 del decreto legge 16 del 2020 sia da intendersi nel senso che le attività della Fondazione Milano Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico, che la fondazione medesima non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che opera in condizione di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11-bis reca disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi internazionali.

Nello specifico i commi da 1 a 6 prevedono disposizioni che rispondono alla necessità e urgenza di introdurre una disciplina specifica che assicuri il sostegno finanziario statale alle candidature per la realizzazione, sul territorio nazionale, di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contribuzione a carico dello Stato superi una certa soglia (euro 5.000.000,00).

La norma si rende necessaria al fine di fissare un procedimento certo ed uguale per tutti i soggetti potenzialmente interessati a presentare candidature per ospitare eventi sportivi di rilevanza internazionale e per cui viene avanzata richiesta di sostegno finanziario pubblico. La casistica passata, in termini di richieste formulate al Governo, ha visto un proliferare di diverse tipologie di soggetti che hanno presentato dette candidature presso gli enti internazionali competenti, tra i quali enti pubblici, società private, Federazioni sportive, comitati organizzatori, fondazioni.



È emersa, pertanto, la necessità e l'urgenza di regolare il processo con una norma primaria, così da dare maggiore certezza, trasparenza ed omogeneità di valutazione rispetto all'utilizzo di risorse pubbliche per l'organizzazione di eventi sportivi. La valutazione preventiva della candidatura e la successiva gestione da parte di un Comitato promotore mira a garantire la sostenibilità economico-finanziaria del progetto, nonché la bontà del cronoprogramma, evitando sia candidature irrealistiche dal punto di vista dei costi e dei tempi che successivi aggravi di spese con conseguenti riflessi negativi, non soltanto economici ma anche in termini di immagine, a livello internazionale. Nello specifico, la norma prevede che detto sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano economico-finanziario, predisposto a cura del soggetto o dei soggetti che propongono la candidatura (comma 1) nel quale siano espressamente considerati non solo i costi diretti ma anche quelli indiretti e il cronoprogramma di realizzazione delle eventuali opere pubbliche da eseguire. La disposizione, in ragione del suo carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che la procedura per la valutazione preventiva della candidatura e del relativo piano economico-finanziario sia a cura del Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale, a tal fine, è istituito il Nucleo di valutazione formato da un massimo di 10 esperti per l'esame dei dossier di candidatura, il cui funzionamento è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. È inoltre previsto che il Dipartimento possa avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione.

Al riguardo, si osserva che, in relazione al Nucleo di cui al comma 2, si prevede di prevedere un compenso fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun componente, incluso gli eventuali oneri a carico dell'Amministrazione conferente, nel limite complessivo di 300.000 euro.

Per quanto attiene all'avvalimento della società Sport e salute per i profili di competenza tecnica, rispetto alla somma stanziata pari a 50.000 euro per il 2024 e 100.000 euro a decorrere dal 2025 per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della relativa convenzione, tale cifra appare congrua e proporzionata rispetto agli eventuali compiti che possono essere attribuiti alla predetta società. Gli stessi, infatti, consisterebbero in attività strumentali e di assistenza tecnica per l'esercizio delle competenze previste dal citato comma 2, che non hanno carattere continuativo ma saranno richieste sulla base delle specifiche candidature oggetto della disciplina, risolvendosì in prestazioni temporalmente e oggettivamente definite. La stima della congruità dello stanziamento previsto in merito è stata effettuata sulla base delle numerose convenzioni di assistenza tecnica già stipulate dal Dipartimento per lo Sport, anche con la stessa Sport e Salute spa. In sede di stipula



della convenzione di cui al comma 2, è prevista l'elaborazione di un apposito piano economico e dell'analisi di congruità, a garanzia della proporzionalità e corrispondenza tra lo stanziamento e le prestazioni eventualmente previste dalla stessa e del relativo equilibrio economico-finanziario. Se valutata positivamente, la candidatura viene approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, con decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, e deve essere gestita da un Comitato appositamente costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport e con funzioni di coordinamento e gestione della relativa promozione e dell'organizzazione dell'evento eventualmente aggiudicato. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici eventualmente interessati sono inoltre autorizzati alla partecipazione nel Comitato promotore (commi 3 e 4). Al riguardo, si evidenzia come la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai costituendi comitati avviene senza partecipazione al relativo patrimonio, ma solo in maniera strumentale all'apporto delle competenze tecniche in materia da parte dei componenti designati, secondo un modello già in essere per alcune fondazioni esistenti (Euroroma 2024, Special olympics 2025), e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 4, lo stesso prevede che il Comitato di cui al comma 3 sia composto anche da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali e territoriali, dal Comitato italiano paralimpico e dal Comitato olimpico nazionale italiano anche unitamente alle federazioni interessate, che assumono l'incarico a titolo gratuito. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati.

Alla segreteria del Comitato provvede il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò anche in considerazione del relativo rafforzamento dell'organico disposto, da ultimo, con il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2023, n. 74 (articolo 22), che ha disposto un incremento della dotazione organica del personale di prestito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di dieci unità di personale non dirigenziale equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ciò premesso, le amministrazioni e gli enti interessati, la cui partecipazione ai Comitati rimane eventuale, vi provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La disposizione di cui al comma 5, infine, prevede che, nel caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, sia, per il Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport a stipulare il contratto con l'organismo internazionale aggiudicante. L'ultimo periodo del comma reca una disposizione volta a conferire certezza giuridica riguardo le attività svolte in esecuzione dei contratti di aggiudicazione stipulati con le organizzazioni sportive internazionali e necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento sportivo. Tali attività, infatti, secondo i parametri delineati dalla giurisprudenza in materia (nazionale e comunitaria), ormai cospicua e consolidata, (cfr. sentenza n. 362/2004 del T.A.R. per il Piemonte) non corrispondono ad attività pubblicisticamente rilevanti, risolvendosi nella mera realizzazione di manifestazioni sportive e comunque rimanendo sotto l'egida e la titolarità delle organizzazioni sportive internazionali danti causa e del relativo regime giuridico, proprio dell'ordinamento sportivo internazionale.

La disposizione, in ragione del suo carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, il comma 6 prevede oneri quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2024, di cui la somma di 150.000,00 euro per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e la somma di euro 50.000,00 euro per l'avvalimento della società Sport e salute per i profili di competenza tecnica e 400.000,00 euro annui, a decorrere dal 2025, di cui 300.000 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 100.000 euro annui per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione.

Ai relativi oneri di spesa per l'anno 2024 pari a 200.000 euro si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Detta norma ha previsto un fondo con una dotazione di 86.000.000 di euro al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive connesse all'emergenza da COVID-19. Lo stesso fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pari a 12.900.000 euro, e pertanto pienamente sufficiente a coprire le predette somme. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000,000 euro, a decorrere dall'anno 2025, si provvede



mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli deffetti dell'art, 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2039, n. 196, ha avato esito

i**X** POSITIVO

I I NEGATIVO

.0 2 AGO. 2024

Il Rangio () operal dello Stat



			"Disposizioni urgesii per la ricosrruzione post-calamifik, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" (milbosi di even)	Stamfit,	(mills	rerventi di pratezia (milbosi di euro)	ne chilt t per	lo svolgimeni	o di grandi ev	enti internazi	A2.52						
articolo	commo	lettera	descrizione	52	Natura	2004	Seeds petto da financiare	Thanklare 2026	2027	2024	Fabbisogno	2026	2027	2026	Indebilar	Indebitamento netto	2027
Ş.	1.445		Mornto Cuerrissavo styanfinan pet l'altrampe degli interenti qualiform il sea de Lemm Prejue eseksone della studiua di treporto, pet unite è titación mo	VI	u	Ę,	ĝ,	3,0	ďέ	1	8	3,0	3.0		- 7		
<u> </u>	Lars		Rounds Commercian securion are per columnes de princes, entruté autélieure à une des camps Reporte estimates de la tradus à la augente - étete mésas	ш	н					6,0	7	FI	71	130	3	- 4	3
ä	Laes		Нетила бататаўскага закасывата рат Тайважая верў пітел-на сиціўсяней этерафі батрт Парта в Unicome delia-trantina di augrado : Верті рездо	in	ú	20'9	19'd	103	90'0	6.02	Rife	6.04	590	20°n	50'0	\$67.0	29'0
<u>2</u> d	Lees		Homino Commission structions to per l'albasinne degli interventi subblicci nell'areo del canys. Prepot eutrinome della struttina di Tuppatio - missioni	69	D	6.3	3	2,2	20	9.1	29	70	C.W.	0.1	20	0.2	8
<u>.</u>	295.1		Nomus Cormissas superfeque per l'alteanne deglinteress publics nel ses décamps. Pepot e trousone dels trottus di apporte Justicamento.	in.	U	1.0	2	9,3	6,3	8	5	E'G	g	3	88	63	3
	341		Norma Commissio stoodha no pell Atlastone degli atereno publiki nell ans del campi Pegot espitusone della struttina di Sappolo - uspero	.61	ŭ	0,1	2	6,3	6,3	67		63	63	8	6,3	3	9
9-ker	n		Problemental Foodo per la estymate multicatulă (FEI), di cui alfact 1, c. 206, deltal. 180/2012	V7	U		43	19	Ci.	-13	33	4,7	:TF	4. 6.	4,7	1	7
15.54	9.	à	Pre-irreportent en programmi di ntervenil ungendi inqualficazione dendi a degli adinci purbica	47	ū.	1,21	33.	, K	38	oʻu	50'02	ที่	30.6	ਹੋਂ ਹੋ	ie.	\$22	30.0
)) ch	9	3	Preditpositione des projumms de leceventi appres lecabación na assectore to fundament delle inhauménes de las parte e de gli sitti servas essensal e prantina	N	2	5W2	2	677	ડાર	13.5	ž	35.0	o'ns	13.5	ส	35,8	503
ž.	=	ä	Bolicher del Fondo per la sellepto e la cocsione, periode di programmamene 2021-2027, di cot affait 1, c., 177, dono E. 172,2020 - quals ammentinazioni centrali	w		6.03	604	-30,4	777	SEE:	0.44		-50.0	389	-24.6	955	50.0
Pier	Ħ	σ	Braillore Lis franto per lo chippos e la cocultin, pentoda di pengramma sone 2021, 2027, ti cui affatt. Lo. 177, della L. 176,1020 - quota ressne Campania	l/s	~	-15,5	3,55	, SZ,	.16.1	17,0	102	6.55-	-40,0	SW-	20,79	ķ	
2-damaga-2	19		Utiliza da javre della llegona Campanni dell'Accodo Quade malinomine per il naicego di moduli pietòbirca il ad vao colosile ne eresi amegenosi, per brokegane gierletir dell'evente sumeco del 20 magga 2024.	17	U	2				D				5			
5-quinque	n		Redunsons des Foerio per le emergeace hansonal (FER), di rei alfan. 21 del D. 153, 172015.	ч	×	7											
S-deudes	N	Medic N	Platering dat Fooduper to emergence raconal (FEM), the est all and 25 dat D. Lgs. 1/2019	Mr.	6.					ą							
3-thypus	æ		Resussamente de comitibilin per la realizazione daji interventi di impalitegitone vanica e di mparavone del Genera degli edito respectato maphiti	u,	2	20,00	15.0	15.0		602	0'51	n,si		ହି	ं	15,0	
9-mones	9	7	Nahirane autheiranes eosimas-alfnieresmon eosyteismento Procetta Barnisora Elichi, dicti- alf art. 1.4, 277, delart. 221,2003 (alegato V)	t/i		900				0,92				470.7-			
Pricoect	21	A	Publisher finding - 424 Herstenfordische-Veltsglupumennen	10	u		455	15,0			a's1-	-45.6			45,0	15.0	



B - NEF E - JAVORO B - LAVORO B - LAVOR	RADICERE TORKES B. NEF RADICERE TORKES B. NEF RADICERE TORKES B. NAVET RADICERE TORKES B. NAVE RADICERE TORKES B. NAVET RADICERE TORKES B. NEW RADICERE TORKES B. NAVET RADICERE TORKES B. NEW RADICERE TORKES B. NEW RADICERE TORKES B. NAVET RADICERE TORKES B. NEW RADICERE TORKES B. NEW RADICERE TORKES B. NEW RADICERE TORKES B. NAVET RADICERE TORKES B. NEW RADICERE TORKES B. NAVET RADICERE TORKES B. NEW RADICERE TORKES B. NAVET RAD			Saldo nello da fisanziare Fabbitogno Fabbitogno	2024 2025 1026 1027 2024 1025 1026 2027 2024	60° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 2	17. 49.	40. 40.	.03	- C.6 - W.5	£0:	45 06 45 26	2 & Q & Q	E. 7.4	43 44 43	F1: 500 F1: 500	12. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	5.5 Q.L. 2.3 (1.0 C.S.)	17. 20. 17. 20	60- 80- 80- 80- 80-	S C 6,3 1,2 0,3 L2 0,3 L2	Sh Lo 80 LV 3 a Sport	S. C. 433 422 524.	o s	
Anatyrou, Envelo B. Laystro Federator Tabelto B NASCO Reference Tabelto B NASCO Referen		Read of the second of the seco	60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Mattus 2024																	Ŋ		ů	ν 3	



			Conversions in the control of the control of the control of protections that a per la soughness of great laterations and great laterations of great laterations of great laterations of great search internations in the control of protections of great laterations	ge, con n amilib, pi	nodilicazion er intervent (milber	licazioni, del decreto-le Varranii di protezione c (mildoni di euro)	Conversione in legge, con modificacioni, est decreto-legge si glupno 2024, a. 76 astrusione post-calamilà, per interventi di protecione civite, e per lo svolgimento. (mileonisti curo	4, m. 76 mento di grandi e	venti intemazionali						
articolo	comma	Initera	descripme	N 5/4	Natura		To da f			Fabblsogno			Indebitamonto netto	do neite	
3-lostlecter.	, in	ā	custon, 1,5, 28, 44141, 1302014		υ	2024	2025	2007	2024 2	2025 2026	5 2027	2024	2025	2026	2023
9-terdectes	•	9	Bolimbon in Fonds nastrade per il concurs indistrinti delli Salto, agi omersish kasasete pubbico locale, sante ib mentano, pelar reguma strdinio oritosata, di cui ill'str. 1, ci, dili 1, 1, 226:2012	10	Ü										
Herter	7	e	Petersone and France a Tassoc easile cuts abeing collisione of cur all tit. L. C. 783, definal. 1782/2020	,4	ω										
P-loutecies	,,	च	Statismic del Foudo a l'acce delle produce di cui alfait. 1, c. 783, getta 1, 178/3020	21	u										
9-terdecess	۲,		Puduzone del Fanilo di sakstatistà communie di cuisifan. 1, e. 300, della L. 22012012	c,	U										
9	Ę		Palituzamento delle Torze di politia Impegnate nel servidi peri Al Verike dis Capi di Siano e di Governo (G7) di Bioldia - personale	69	U	4	- 1/4/-		Ş			Ç,			100000000000000000000000000000000000000
9	-		Pallozzamento delle forze di pobbla impognate nel servidi perali Veritez del Capi di Stato e di Governa (G7) di Belodisi - elle un illessi	w	9				23			23			
8	-		Palloramento delle Forz di polita impregiate nel servidipeti il Ventre del Capi di Stato e di Governo (G7) di Bindist - speze di funzionamento	и	0	9,3			8'8			E.			
a	2	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	incramento di 1,500 umili dei costingante di prosonole eche force amate, di cui all'ari, i, c, 342, della L, 213/2023 - controllo valloni di confine - personale	ν,	υ	50			0.5			5'0			
2	2		bzcementa di 1,500 unità del costingente di pussonate delle finite amalie, di cui all'an. 1, c, 342, detta l. 213/2023 - controllo valichi di coeline - ell'etti ritessi		2				Z'O			0,2			
2	2		incremento di 1.500 unti del contingente di personate edite Forte amate, di cui all'art, 1, c. 342, della L. 213/2023 - controllo-valchi di confine - 1914e di fontionamente	'n	o	7.0			7.0			6			-130141
9	2		incremento di 1,500 umbi dei confingante di personale delle Forze ambie, di cui all'art. I, c. 342, della L. 213/2023 - servingreventini di sicuezza - personate	s	U	0,1			1,0			1,0			
g	2		locremento di 1.500 unità dei confingante di personale delle Farze aimate, di cui all'ari. 1, c. 342, dello L. 2137023 - sentis prevenini di sicureza - elletti nitessi	w	Þ				9.1			170			
B	2		incremento di 1.500 unità dei conhingente di personale edite forze annate, di cui all'ani, 1, c, 342, della L, 313/2023 - serviti preventifo di sicuezza - spese di lunionamento	и	o	E,0	- 11.		E,			6,3			
8	2	1	botemento di 1,500 unità del confingente di personale delle foste amale, di cui all'ari, 1, c. 342, della L. 213/2023 - seviti di Viglianzi e sicurezza - personale	и	o	8'0			а; Б		140	8,0			
			Incommento di 1500 unità del contingente di personate delle Fone amate, di cui all'art. L. c. 342, della L. 213/2023 - serviti di viglianza e sicurezza - effetti riflessi	<u>u</u>	5				ğ			Š.	*		



articolo	Columns	tettora	descritione	S	Rainea		loda	100			Fabblsegno			Indebits	Indebitamento netto	
9	8		incremento di 1.500 utiliò del comingente di pessonale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 513/2023 - Sentii di regianza e skuretza - spore di funticinamento	v	U	202	2025	2020	2027	202	2035	2026 2027	2024	2025	2028	2027
9			Impição di assecti aeronavoli dela Ofera, che veramo impiepali al leo di garante su difera acesa e madilima nell'are prosposente la costa addistica delle province di Basil e di Bididisi- personale	v	υ	7.0				ő				- 3		
QI	in.		Impley of assetti attenavil dela Dives, che versino impleyof al line di garantine in diesa aeraa e maittimo nell'aco prospiciente la consa adistrica delle producer di Ban e chi bindisi - personala - ellesti sittess	ш	5					70			9	g		
9	•		Implego di sesetti seconanoli edita Ditera, che venamo impiegasi olifine di garanter ia ditera oera e malitima nell'ave prospiciente la costa aditalica delle province di Bail e di Bindisti Spore di luminamento	so.	υ	S				S						
9	4		Maggior impegne det personate der Corpo nazionate dei vigil del hucco-stroednasio	w	u	1,8		-		37				9,6		
97	ч		Magda impagna del personale del Corpo nazionale del vigli del linoco - smaordinaria - effetti Altessi	ш	ភ					60				6,9		
2	va		Rinno della decorretta della presa di sentido del centingene del Corpo nazionale del vigil dei fueco (CNVP), di cel all'art. 1, c., e77 della L. 179-2020, a parière del 31 decembre 2024	uŋ.	U	1.8	- 1			Ş		-	-1.8			
g	so.		Planto della deconenza della petra di servizio del confegorire del CAVF, di cui alt'art. 1, c. 877 della L. 134/2020, a partre dal 31 dicembre 2024	w	5				-	6,6			6'0-	0.		
9.		ā	Ridauliane del Fondo pei l'Inicidina delle curillere del personale non differite del CNVF, di cui all'ant. 1. c., 365, feri. C) bella L. 232/2016	w	u	-36,2				-18,2			-38-	ra ra		
2	7	ন	Révolace del Fondo per il rinolino della carolera del presonale non dirigente del CHVF, al cui all'ant . 1, c. 365, lett. C) della L. 3232016 - elletti ritlessi	w	ည					-185			28t-	•		
9		Ŧ	Platinione dat Fonko par la compantazione dagli olfini litarnicain nos presidua atgatazione Vigente conseguesta all'attualizzasione di contibuti primemosti, de cui altate di, e. 2 del D.L. 154/2000	L/S	ŭ					6,			\$			
H-11	9		ishtuome, presso a Dybattuovilu protio sport deba Pressionza del Corcigio devrament, fil in Nacionali scilmationo rebie propriate di condistinuo proti i sotregio innaciano statale, al nne defia resilizazione di grande eventi sportia a castillete internacionate - spese al finalessemeno	69	ų	770	Ð	57	5	3	\$	73	43 6.2		E.	9
11-11-11	u		Speca heurithe direatin dalla standa iPAR conveniente La di Departmento per la speci desta Presidenta del Consigna definimative la società Sport es africe Sp.a.	45	v	<u>.</u>	13	17	8	- 10	ë	73	2.0	10	0.3	3
11-0%	w	0	Versuments all'entants del blancto della Sinto de petre odità Presidenza del Consigno de tendrito, a voltete sudici trosse alliude sut suo halancto autorinem per electro dell'act. 30, C. 3, del D.L. 202021 (cumenteu o aformó produce prese santiane Cristi). Esp.	<u> </u>	EX	3				***	ni.					



			Coower lates in dega, con modificationi, dei dereto-legge 11 glugno 2024, n. 76 "Dispositioni argenti per la deostructione post-exhamità, per interventi di protectione chete e per 10 stolginento di grandi eventi internazionali" (miloni di protectione chete e per 10 stolginento di grandi eventi internazionali")	go, con m lamità, pe	odificationi s'intervenii i (milbori	ilicationi, dei decreto-le, berrenti di protochone ci (mibool di noro)	gge 12 glagno 2 Velto e per lo svo	2024, n. 76 Agimento di	grandi even	il Internation	à						
adlanda	- COMMON	Inflant		_		Sald	Saldo nello da linanciale	relate	ŀ		Fabblsegno	guo			Indebitamento nello	ottenetto	Ī
-	_	-	erschilder	2	Maiura 2	2024 20	2025 202	2025 2	2027	2024	2022	2026	1201	2024	5202	2026	2027
24.1	*6		finations del fastis per la compessazione dispetiteta di audameno pressioni regulatione segente conseguento all'attentiziamen discommenta gamenolo, di suo utran. S. e. 2, del D.L. 15-L'ODS	w						-0.2				6.2	11		
2011	4	İ	Figurette del Fordo un co a satragen del patretamento del mesimento apertico scitare, di sui silla il, c. 199, della L. 2002.2017	v1	v	PV TEL	4	4.0.	7. P		T'D	75	E,		40	9'0	6
		\parallel	Entrate		+	5,0	6,9	9'0	0'0	:45	2,6	1.4	1,6	-145	2.0	37	3.6
			Prads.	s		-14,6	6'0	9'0	0'0	-15,4	00	0'0	0,0			0.0	0.0
			SALDO			14.8	0.0	0.0	0.0	6.0	20	11	**	0.0		*,	1

